1/2 [handwritten, illegible]

LE
SUCCESSIONI NEL DRITTO INTERNAZIONALE

ED IN ISPECIE

LA

CONVENZIONE ITALO-RUSSA

del 16-28 aprile 1875

STUDIO

dell'Avv. **ETTORE CIOLFI**

Direttore della *Rivista Universale di Giurisprudenza e dottrina*

ROMA

TIP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi. 45

1905

LE

SUCCESSIONI NEL DRITTO INTERNAZIONALE

ED IN ISPECIE

LA

CONVENZIONE ITALO-RUSSA

del 16-28 aprile 1875

STUDIO

dell'Avv. ETTORE CIOLFI

Direttore della *Rivista Universale di Giurisprudenza e dottrina*

ROMA

TIP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1905

INDICE

II.

Il diritto successorio nei rapporti internazionali fra l'Italia e la Russia.

III.

Il diritto giudiziario e le forme del procedimento secondo la convenzione italo-russa del 1875.

IV.

L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI.

V.

Le responsabilità e la competenza a giudicarne.

Sommario: 115. Si pongono i quesiti — 116. Metodo per risolverli — 117. Cenno storico dell'istituzione consolare — 118. Sua indole e finalità di gestione — 119. Non mancarono dispareri — 120. Opinione di chi qualifica i consoli una specie particolare d'*agenti diplomatici* — 121. La grande maggioranza li qualifica *agenti commerciali* — 122. Differenze e caratteristiche distintive dei due uffici — 123. Opinione della dottrina moderna — 124, e della giurisprudenza — 125. Precedenti e leggi italiane - 126. Indole della gestione dei consoli in rapporto alle successioni — 127. Fondamento ed estensione dei loro doveri — 128. Dottrina che ispira la convenzione italo-russa — 129. Definizione della natura intrinseca dell'ufficio consolare — 130 Si scende alla soluzione dei quesiti — 131. 1° *quesito:* responsabilità del console — 132. 2° *quesito:* quale il rapporto di codesta responsabilità? — 133. I consoli non rispondono che verso il loro governo — 134. La convenzione sancisce questa regola — 135. Soluzione fondata sovra dottrina nostra — 136. Epitome storico-dottrinale della responsabilità dello Stato per colpe de' suoi funzionarii — 137. La dottrina dello Stato odierno secondo il P. G. Quarta — 138. Scuole estreme — 139. Dottrine del Gabba e del Meucci — 140. Sistema secondo il concetto moderno — 141. Essenzialità della distinzione fra atti d'*impero* e di *gestione* — 142. Antitesi fra i dritti dei singoli e la prevalenza del bene della collettività — 143. Conciliazione dei due termini nella funzione organica e nella responsabilità dello Stato — 144. Il fondamento sociale e la ragion giuridica della sua responsabilità per le colpe de' funzionari — 145. Conclusione del presidente Giorgi — 146. Dottrina prevalente nella giurisprudenza

APPENDICE.

INTRODUZIONE

Questo semplice studio ha per iscopo di riassumere i principî e precisare le regole, e i modi di applicazione e gli effetti della dottrina a cui dovrebbe, se non vado errato, ispirarsi quell'importantissima parte del dritto internazionale privato, che riflette il diritto a succedere, la giurisdizione, le misure conservative dei compendi ereditari, le divisioni, l'esecuzione dei giudicati e le responsabilità nel tema delle successioni lasciate dai cittadini dell'uno Stato nel territorio dell'altro, per farne speciale applicazione alla convenzione sulle successioni fra i rispettivi connazionali stipulata fra l'Italia e la Russia il 16-28 aprile 1875 (1). La materia è vasta ed estende spesso i suoi rami verso altri temi del diritto privato e pubblico, talchè un commento adeguato mal potrebbe contenersi nei confini di una modesta monografia. Mi studierò nonpertanto di ritessere rapidamente la storia del dritto di successione dello straniero dall'antichità fino alle civili conquiste consacrate nel Codice italiano, per aprirmi la via sicura all'intento di precisare i principî,

(1) Veggasi nell'*Appendice* il testo integrale di questa Convenzione.

che hanno ispirato la convenzione italo-russa del 1875 e son di guida a risolvere gli altri problemi, che formano l'oggetto del mio lavoro; principî non conformi a quelli sanciti dal nostro Codice, che, primo e senza restrizioni dettate da gretto spirito di reciprocità o di rappresaglia, ebbe il vanto di proclamare il dritto privato di tutti gli esseri umani sulla terra italiana.

I.

La successione dello straniero dalle sue origini ai nostri giorni.

Sommario: 1. Lo straniero presso i popoli dell'antichità — 2. Lo straniero presso i greci — 3. Lo straniero presso i romani — 4. Lo straniero nel medio evo — 5. I dritti di naufragio e d'albinato — 6. In Inghilterra — 7. La *common law* — 8. Il Portogallo e l'albinato — 9. La successione dello straniero in Francia — 10. L'Italia, il cristianesimo ed i diritti di albinato, di naufragio e di ospizio — 11. L'Italia nel secolo xix — 12. Il diritto successorio proclamato legge di famiglia — 13. Eccezioni all'autorità dello statuto personale — 14. Lo statuto reale e lo statuto personale nel medio evo — 15. Persistenza di questa tradizione nel secolo xix — 16. La dottrina di molti scrittori stranieri — 17. La moderna scuola italiana e il fondamento della sua dottrina — 18. Teoria codificata dall'articolo 7 delle disposizioni preliminari al codice italiano.

1. Nell'antichità la gelosia della cittadinanza s'impone. Gli antichi popoli, assorbiti nei loro reggimenti teocratici dall'idea religiosa, nazionalizzarono perfino le loro divinità, ed anche quelli, che furono precursori di civiltà, bandirono, od asservirono, o tutt'al più tollerarono, ma tennero in condizioni gravi d'inferiorità lo straniero. Così gl'Indi, gli Egizi ed i Giudei trassero contro di esso dai loro culti leggi di odio e di disprezzo. Nella Scizia, lo straniero, che osava d'entrarvi, era immolato.

2. I Greci, immemori delle scienze che Cadmo avea recato loro dalla Fenicia, rampognarono ad Antistene e ad Ificrate le madri straniere. A Sparta la legge di Licurgo

bandì dal suolo lacedemone i forestieri. Gli Ateniesi, men rigidi, stipularono con altri Stati, per trattati isopolitici, l'integrale godimento reciproco dei diritti civili; e distinsero, come per classi, gl'isotèli (ἰσοτέλης), ossian coloro che avevano ottenuto, per trattato o per decreto del popolo, la concessione di alcuni diritti civili, come quello di adire i Tribunali senza l'assistenza d'un cittadino, il diritto di connubio e quello d'acquistare e possedere beni immobili; i *metèchi* o *metoeci* (μέτοικοι), ossian coloro che, giusta le leggi di Solone, avevano, previo consenso dell'areopago, ottenuto facoltà di stabilirsi in Atene, ove, a prezzo di gravi servigi e di tributi, godevano ben limitati diritti; e finalmente coloro che vivevano al di fuori dell'òrbita delle leggi ateniesi, ed eran chiamati *barbari*, e come tali destituiti di qualunque diritto e di qualunque tutela. Sebbene codesti rigori si venissero a mano a mano attenuando mercè la graduale espansione delle relazioni commerciali coi popoli stranieri, i Greci furono sempre ben lungi dal tradurre nella pratica delle loro leggi positive l'editto immortale d'Alessandro il Grande, che proclamò parenti nel mondo tutti gli uomini dabbene e solo stranieri i malvagi.

3. A Roma la legge delle XII tavole scambiò indifferentemente con l'*hostis* il *peregrinus*, sì che più tardi Cicerone rampognò: *peregrinus antea dictus hostis*. L'impero, man mano l'aquila romana andava spiegando l'immenso remeggio delle sue ali dominatrici, concedeva ai popoli soggiogati diritti e privilegi ispirati dal bisogno di affezionarseli e quindi da un interesse tanto più vivo, quanto maggiore era la loro vicinanza a Roma. Ciò spiega, osserva acutamente il Weiss (1), la differenza delle con-

(1) WEISS, *Droit intern. privé* (2me *édit.*), pag. 8.

dizioni che, prima della costituzione di Caracalla, dividevano in diverse categorie gli abitanti dell'*orbis romanus:* l'estensione della loro capacità era in ragione inversa della loro distanza da Roma.

La legge romana distinse i peregrini *ordinarî*, i peregrini *latini* ed i *barbari*. Ai primi, ch'erano gli abitanti delle provincie incorporate all'impero, venivano negati i diritti compresi nel *jus civile*, e quindi il *jus suffragii*, il *jus bonorum*, il *jus connubii*, il *jus commercii* e in conseguenza il diritto di acquistare e di possedere *ex iure quiritium*. Venivano invece riconosciuti i diritti compresi nel *jus gentium*, ch'è quanto dire i diritti riconosciuti anche agli *apólidi* (ἀπόλιδες), i quali sono *sine civitate*, come dice un frammento di Marciano, *ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati* (1). I peregrini *latini*, e cioè i latini *veteres*, i *coloniarii* e gli *juniani*, erano posti in una condizione intermedia tra il peregrino *ordinario* ed il *civis romanus* e godevano diritti maggiori e vari ed, a seconda delle diverse epoche, assai più estesi. Da questo cenno si scorge che i primi ed i secondi eran bensì stranieri a Roma, e perciò esclusi dal *jus civitatis*, ma non all'impero. Perciò man mano leggi più larghe si vennero introducendo a loro vantaggio, finchè Giustiniano, tolta la distinzione fra latini coloniari e peregrini, proclamò cittadini indistintamente tutti i sudditi dell'impero.

Stranieri affatto eran coloro che vivevano fuori dell'orbe romano, quindi nomati *barbari* ed esclusi perfino dal *jus gentium*. Per tutti costoro, sebbene, al dire di Pomponio, *hostes non sint*, era non pertanto sancito il dritto di postliminio anche in tempo di pace: *in pace*

(1) L. 17 § 1, ff. *De poenis*.

quoque postliminium datum est,... si cum gente aliqua, neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus (1). Se non che questo rigore si venne in Roma temperando man mano che la dominazione romana s'andò estendendo, come fa fede la l. I Cod. *De naufragiis,* la quale proclama che la nave straniera spinta sul lido romano dalla tempesta appartenga al padrone, nè il fisco possa, profittando della sventura altrui, vantarvi diritto.

4. Nel medio evo la discesa dei barbari rincrudelì la condizione degli stranieri. Al sistema delle leggi personali, che seguì la caduta dell'impero romano e pel quale ogni individuo, ovunque si recasse, rimaneva soggetto alle leggi del suo paese, si sostituì il sistema della sovranità territoriale. E venne meno agli stranieri ogni rapporto, ogni tutela di diritto civile, ogni giustizia, ogni pietà. La servitù, il *jus vitae et necis,* le angarìe più gravose erano libito. più che legge a loro danno. E furono imposti loro i cosiddetti diritti di naufragio e d'albinato, i quali, come scrisse il Montesquieu, fanno onta all'umanità (2).

5. Il *jus naufragii* consisteva nella confisca della nave straniera gittata sulle coste dall'impeto della bufera e di tutto il suo contenuto, e nella schiavitù dell'equipaggio e dei passeggeri, o, in cambio, nel pagamento d'un grave prezzo di riscatto. Questo selvaggio diritto non scemò della sua barbara intensità se non dopo che gli Stati del nord d'Europa, associati sotto il nome di Lega Anseatica,

(1) L. 5, § 2, ff. *De captivis et de postliminio.*

(2) Montesquieu, *L'ésprit des lois;* Demangeat, *De la condiction des étrangers.*

ebbero sostituito al dritto di naufragio un tributo sugli oggetti salvati (1).

Il dritto d'*albinato* o d'*albinaggio* consisteva nella facoltà del signore del feudo di appropriarsi i beni dello straniero morto nelle sue terre e d'interdirgli la capacità di disporre e di ricevere per testamento (2). Era la legge territoriale, che annientava ogni principio di diritto personale, ed era la sovranità, che assorbiva uomini e cose esistenti entro i confini del territorio. Laonde l'albinato, come osserva il Grozio, non nacque dal dritto delle genti, ma dalla legge del paese che lo adottò (3); e fu, secondo

(1) MONTESQUIEU, op. cit., liv. 21, chap. 17: RAINUTIUS, *De jure litoris ;* MARTENS, *Précis*, § 154; CALVO, *Le droit international théorique et pratique*, vol. I, *Introduct.*, pag. 22; FORSTENIUS, *De bonis naufragorum ;* VERGÉ, *Précis de Martens*, t. I, pag. 407 e seg.; BLACKSTONE, *Com.*, V. I, pagina 290 e seg.; WHEATON, *Hist.*, t. I, pag. 89 e seg.

(2) LAFERRIÈRE, *Hist. du droit*, t. II, pag. 145; DUCANGE, *Etymol. vocab. v. Albanagium et Albani ;* BACQUET, *Du droit d'aubain ;* MARTENS, *Précis de droit des gens*, § 90; VERGÉ, *Précis de Martens*, t. 1, pag. 251 e seg.; CALVO, *Recueil*, t. 1, pag. 1; VATTEL, *Le droit des gens*, liv. II, chap. 8, § 112; GUYOT, *Répert. v. Aubain ;* WHEATON, *Eléments de droit internat.*, t. 1, chap. II, pag. 107; KLÜBER, *Droit des gens*, part. I, tit. I, chap. II, §§ 32, 33.

(3) Fu di contrario avviso il Domat e la questione è stata molto disputata. E lunghe e vivaci si accesero le contese tendenti a stabilire quali fra i diritti vantati dallo straniero avessero a definirsi *naturali*, quali *civili*. Questa tradizionale distinzione fra *diritti naturali*, che sono un portato del dritto delle genti, e *diritti civili*, ch'erano ritenuti quale una creazione delle *leges datae*, ebbe una grande importanza pratica,

la prevalente opinione, una importazione dei barbari, nelle cui leggi e nelle cui capitolazioni è sancito.

La costituzione delle grandi monarchie attenuò, in certa guisa, la gravità dell'albinato. Il quale rimase come istituzione, ma venne fra vari Stati abolito mediante trattati di reciprocanza, o venne mitigato con l'introduzione del *diritto di detenzione* (*ius detractus*), quello stesso che in Germania s'addimandò *gabella hereditaria*, in virtù del quale lo Stato profittava d'una parte soltanto dei beni devoluti in eredità agli stranieri.

6. In Inghilterra il dritto d'albinaggio fu affermato in vari statuti reali, sebbene moderato da più benigne disposizioni a favore dei mercanti per la tutela dei commerci, delle industrie e delle manifatture, che hanno caratterizzato fin dai passati secoli la tendenza di quello Stato. Nel secolo XIX gli statuti della regina Vittoria vennero di gran lunga migliorando la condizione degli stranieri fino agli statuti 33° e 34° del 1870, che conces-

---

dacchè nessun giurista sensato osasse contestare agli stranieri il godimento dei diritti naturali. Ma la distinzione non ha base scientifica; infatti, basta tener presente che la natura ha imposto all'uomo, come condizione essenziale di vita, l'esercizio delle sue facoltà e la social convivenza, per non poter dubitare che tutti i diritti civili propriamente detti siano naturali e le *leges datae* non facciano che proclamarli, governarli e garantirne l'esercizio. « I dritti civili, dice il Laurent, sono un accessorio della vita, ed io posso vivere ed esercitare la mia attività fisica, intellettuale e morale nel mondo intero. La diversità degli Stati e delle loro costituzioni non vi fa ostacolo, perchè all'estero io non reclamo i diritti privati come cittadino; io li rivendico come uomo, e sono uomo dapertutto » (*Le droit civil internat.*, t. I, n. 6).

sero loro facoltà d'acquistare immobili nel Regno Unito, negando però quello di farsi proprietari di navi inglesi.

7. Qui non si può a meno di ricordare che il dritto pubblico inglese fu in tanta parte costituito dalla *common law*, che deve le sue origini a quella raccolta di leggi pubblicata nel secolo XI dall'anglo-sassone Edoardo il Confessore, pochi anni prima della conquista dell'Inghilterra per opera di Guglielmo duca di Normandia. La *common law* basa sul concetto feudale che la cittadinanza e tutti i diritti in genere, e quindi più specialmente i diritti privati, sono connaturati nel suolo, talchè il suolo soltanto li conferisce. Donde consegue che lo straniero non possa vantar diritti, nè libertà; *a fortiori* non possa diventar proprietario d'immobili. — La *common law* fu trasportata dai coloni inglesi in America. Il re era il signore delle terre coloniali d'America al pari che delle inglesi. Ma poichè le colonie americane scossero il giogo e divennero repubblicane, alla signoria territoriale del re, fu sostituita la signoria del popolo, sì che negli statuti di New-York è sancito che la proprietà di tutte le terre dello Stato appartiene al popolo. Così la *common law* impera tuttora nello Stato di New-York (1), e non è dato agli stranieri di diventarvi proprietari d'immobili. La *common law* imperava del pari in tutti gli altri Stati Uniti; ma, poichè la Costituzione federale del 1787 lasciò a ciascuno di essi l'interna sovranità, sì che ciascuno è retto da una costituzione propria e diversa, così molti

(1) La legge sancita dal Congresso di New-York il 20 marzo del 1872 non contemplò che i diritti alla successione immobiliare dei figli nati dal matrimonio di una donna cittadina degli Stati Uniti con uno straniero; non menomò quindi la *common law*.

fra essi, nell'intento di favorire l'immigrazione, l'hanno abrogata ed hanno concesso agli stranieri la facoltà di acquistare e di trasferire la proprietà immobiliare per atti tra vivi e per testamento, sebbene con disposizioni difformi nei vari Stati ed in alcuni con rilevanti restrizioni (1).

8. Troppo in lungo trarrei se mi fermassi a riassumere le vicende del diritto successorio degli stranieri presso tutti gli Stati; vengo perciò senz'altro alla Francia, la cui legislazione tanta influenza ha esercitato sulla vecchia Europa nel secolo XIX. Ma prima di venirvi, somma cagion d'onore m'impone di rammentare il Portogallo che, solo nel mondo, ha potuto scrivere sulla sua bandiera: *jus illud* «droit d'aubain» *dictum, nunquam a nostris fuit cognitum vel servatum;* il Portogallo, che sempre intese e rispettò il diritto delle genti, e riconobbe il diritto privato degli stranieri, e consentì loro di trasmettere e di ricevere per atti fra vivi e per testamento e li uguagliò ai propri concittadini.

9. In Francia era interdetto agli stranieri, *aubains*, financo il diritto alla successione diretta, *jure sanguinis*. La successione degli *albani* costituiva una regalìa, una prerogativa del sovrano. Tuttavvolta i re, da Luigi X in poi, vennero concedendo numerose eccezioni di favore, come per i principi stranieri non residenti in Francia, per gli studenti iscritti nelle università francesi, pei commercianti, pei soldati al servizio del re, per gli ambasciatori, e nei

---

(1) Consult: WILLIAM BEACH LAWRENCE, *Commentaire sur les éléments du droit international et sur l'histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton*, tomo. III; LAURENT, op. cit., tomo I, nn. 25, 376 e segg. e 381 e segg.; ESPERSON, *Condizione giuridica dello straniero*, tomo I, nn. 136 e segg.

casi contemplati in varie convenzioni di reciprocanza con altri Stati (1).

La Rivoluzione francese, con la proclamazione dei diritti dell'uomo, rese incompatibili codesti avanzi dell'antica barbarie. L'Assemblea costituente co' decreti del 6 agosto 1790, e dell'8 aprile 1791, invocando il principio della fratellanza di tutti gli uomini, qual che si fosse il loro paese, dichiarò aboliti per sempre i diritti e d'albinato e di detrazione e conferì allo straniero, anche non residente in Francia, il diritto a raccogliere le successioni de' suoi parenti stranieri e francesi ed a disporre per testamento (2). Se non che, caduto il regime repubblicano, i compilatori del Codice di Napoleone, preoccupati forse dal pensiero che l'esempio non fosse stato seguìto dagli altri Stati e dalla disparità di trattamento, cui erano sottoposti all'estero i sudditi francesi, rinnegarono la nobilissima conquista della Rivoluzione e sancirono le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 726 e 912. Gli articoli 11 e 13 hanno creato due classi di stranieri, i *privilegiati* e gli *ordinari*. — I *privilegiati*, ossia quelli autorizzati dal Governo a stabilire il loro domicilio in Francia, per l'art. 13 godono indistintamente di tutti i *diritti civili* competenti ai Francesi, senza condizione di reciprocità. E ben s'intende che i *diritti civili* non includono i *diritti politici*, del cui godimento rimane escluso sempre lo straniero. — Gli stranieri *ordinari* rimangono, per l'articolo 11, soggetti alla condizione della reciprocità. Perciò coloro, la cui patria ha stipulato una convenzione di reciprocanza,

---

(1) Weiss, pag. 328 e segg.

(2) Il diritto di disporre per atto tra vivi era concesso già allo straniero, perchè ritenuto appartenente al diritto delle genti. Consult.: Laurent, *Le droit civil international*, tomo III, § 362.

beneficano dei privilegi determinati dal trattato; gli altri non godono se non quei diritti, che possedevano già sotto le antiche legislazioni, diritti che le leggi nuove hanno implicitamente riaffermato (Cod. napol., articoli 12, 14, 15 e 16), e quegli altri diritti che leggi posteriori hanno loro accordato, come, ad esempio, la capacità di succedere e di disporre e di ricevere, sia per donazione tra vivi che per atto d'ultima volontà, sancita, per mere considerazioni di utilità nazionale, dalla legge 14 luglio 1819 abolitiva degli articoli 726 e 912 del Codice civile, ed il diritto d'invocar l'esenzione da certe misure eccezionali, sancito dalla legge 22 luglio 1867 (1).

10. E veniamo all'Italia.

Il cristianesimo, fondato sul principio della fratellanza umana, ovunque esercitò la sua influenza temperò i rigori dei diritti di naufragio e d'albinato. Il diritto di naufragio fu dal Concilio lateranense del 1078 colpito da scomunica. Ed è dovuto alla maggiore influenza del diritto canonico se quelle barbare usanze non ebbero presso di noi, con altrettale costanza ed estensione, l'applicazione inumana che negli altri Stati d'Europa. Nobile esempio offersero i Comuni allorquando, con l'istituzione dei borghi franchi, sostituirono al ditterio feudale « *l'aria fa servo* » il ditterio umano « *l'aria fa libero* » ed equipararono al cittadino il forestiero.

Nell'antico regno delle Due Sicilie, Federico Svevo con la costituzione *Navigia* decretò che le navi e i beni naufragati, da qualunque luogo pervenuti, fossero resti-

---

(1) Consult.: PRADIER-FODÉRÉ, *Traité de droit international public*, tom. III, n. 1643.

tuiti ai naufraghi (1); e con la seguente costituzione *Omnes peregrini* conferì agli stranieri il diritto di testare, abolì il *jus hospitii,* e cioè l'inospitale diritto degli ospiti di appropriarsi i beni degli stranieri defunti presso di loro, e decretò che questi beni fossero, per mano del vescovo, restituiti possibilmente agli eredi od altrimenti erogati a scopo di pietà (2). Le prammatiche riferiscono molti trattati di reciprocanza sulla capacità delló straniero a succedere (3). Pur tuttavia codeste provvidenze non tolsero che i benefici elargiti venissero assoggettati ad imposizioni onerose, come la *gabella hereditaria* e il diritto di *volimento* imposto a coloro che, avendo proprietà nel regno, tenevano all'estero il loro domicilio.

11. Nel secolo XIX prevalse ne' vari Stati italiani, sulla scorta del Codice napoleonico, il sistema della reciprocanza (4). Si distinse invece per liberalità la Toscana, ove l'art. 1 del *motu proprio* dell'11 dicembre 1835 aboliva codesto sistema precedentemente disposto dall'articolo 30 della legge 18 agosto 1814.

Finalmente la grande madre latina, foriera sempre di solidarietà umana e maestra di sapienza civile, con la promulgazione del Codice italiano del 1865, sanciva il principio dell'uguaglianza umana, allorchè proclamava

(1) Constit. Friderici II, § 9 ed in aggiunta alla l. 18, Cod. *De furtis et servo corrupto.*

(2) Cit. Constit. Friderici II, § 10 ed in aggiunta alla l. 10, Cod. *Communia de succession.*

(3) V. il titolo *Foedera.*

(4) Codice del 1819 per il regno delle Due Sicilie articoli 9 e 617; Codice albertino, articoli 26, 27, 28 e 702; Codice parmense, articoli 32, 619 e 402; Reg. gregoriano per gli Stati della Chiesa, § 8; Codice civile pel Canton Ticino, art. 9.

che *il diritto privato appartiene all'uomo* (1), ed allorchè, ripudiando ogni concetto di reciprocità e di rappresaglia e respingendo financo la condizione della residenza, desiderata dalla Commissione senatoria (2), dichiarava nell'art. 3, senza restrizioni, che «*lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini*».

12. Proseguendo arditamente sulla scorta di questi principî, il legislatore italiano risolse la disputa, che vivamente s'agitava fra i pubblicisti e nel fôro, sulla legge, al cui impero dovessero essere sottoposte le successioni; e gli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile proclamarono il diritto successorio costituire una legge essenzialmente di famiglia, ed essere quindi insito nella persona ed in conseguenza soggetto all'impero della sua legge nazionale, in quanto attiene *all'ordine di succedere, alla misura dei diritti successorî ed all'intrinseca validità delle disposizioni*, qualunque sia la natura dei beni ed in qualunque paese siano situati, sempre però quando la legge della persona non importi una deroga alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed alle leggi riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume (3).

13. Non ostante la precisione di questa dottrina codifi-

---

(1) V. relazione del ministro Pisanelli e relazione senatoria Vigliani.

(2) Relazione ministeriale al re, del 25 giugno 1865.

(3) Relazione ministeriale al re, del 25 giugno 1865. Questo principio ebbe la sanzione del suffragio dell'Istituto di diritto internazionale nella sessione di Oxford del 1880, è adottato dal Codice civile del cantone di Zurigo e dai costumi che governano la Tunisia, ed è professato dalla giurisprudenza germanica e spagnuola (Cons. WEISS, op. cit., pag. 683).

cata, il testo del citato art. 7 provocò dubbi d'interpretazione e d'applicazione nel determinare i limiti delle eccezioni, che escludono l'autorità dello statuto personale nel territorio italiano, sia in rapporto ai mobili, sia in rapporto agl'immobili. Se non che basterà all'interprete ed al magistrato coordinare il testo di quell'articolo con gli altri citati or dianzi per trovare la via sicura nella risoluzione delle controversie.

Precisiamo le idee.

14. I giuristi medioevali, considerando l'*imperium* su tutto il territorio dello Stato quale un assoluto ed esclusivo attributo della sovranità, e la proprietà fondiaria una concessione del sovrano a titolo di godimento dei diritti e dei privilegi conferiti con l'investitura, si fondarono rigorosamente sulla massima *immobilia statutis loci regantur ubi sita*. Affermarono perciò la regola che tutte le leggi, aventi per immediato oggetto gl'immobili, appartenevano allo statuto reale; tutte quelle, aventi per immediato oggetto le persone, appartenevano allo statuto personale. — Questa distinzione generò una serie indefinita di dispute per determinare in ogni singolo caso se la legge contemplasse quale principale oggetto la persona o la cosa.

15. E' rimarchevole che una eletta e numerosa schiera di scrittori, fin nel secolo XIX, e specialmente in Francia, abbia persistito in questa tradizione scientifica tutta medioevale. Quei dotti erano tratti in errore dall'applicazione del giusto principio che l'*imperium* e la *jurisdictio* si estendono su tutto il territorio soggetto alla sovranità (1)

---

(1) Cons. MERLIN, *Répert.* v. *Loi*, § 6; FOELIX, *Droit international privé*, tom. I, §§ 56-57; DEMOLOMBE, *De l'effet et de l'application des lois;* ed altri.

ed erano travolti da una sconfinata applicazione della massima feudale: *quidquid est in territorio, est etiam de territorio*. Lo stesso Zachariae, veggente acuto e profondo, premette che « in principio rigoroso, sembra che il patrimonio debba essere retto dalle leggi che regolano lo stato e la capacità della persona, cui appartiene » che « non si concepisce un patrimonio, astrazione fatta da una persona che lo possieda », che « il patrimonio non è un oggetto esteriore, epperò si confonde in qualche modo con la persona, che ne è proprietaria » e che « da codeste premesse risulta che la successione, *patrimonium defuncti*, ab intestato o testamentaria di uno straniero *dovrebbe* essere retta dalle leggi della sua patria »; — e non pertanto ritiene che le norme regolatrici delle successioni, delle quote disponibili e della facoltà di disporre ed altro, siano soggette allo statuto reale (1).

16. Edificando sopra codeste basi, i feudalisti, e sulla loro tradizione molti scrittori del secolo XIX, distinsero i mobili dagl'immobili. E ritennero non applicabile ai mobili il principio che assoggetta gl'immobili alla *lex rei sitae*; dappoichè mentre la proprietà immobiliare è territoriale ed inamovibile, *mobilia sequuntur personam, ossibus personae inhaerent*. Perciò Foelix affermò che « lo statuto personale governa i mobili corporali e incorporali » e confortò questa dottrina con l'autorità d'una lunga ed illustre schiera di pubblicisti antichi e moderni, stranieri tutti, se si eccettua un solo italiano, il Rocco (2).

17. La moderna scuola italiana ha ripudiato codeste distinzioni sul fondamento della nuova dottrina codificata. auspici il Mancini, il Pisanelli e il Pescatore, seguìti da una

---

(1) ZACHARIAE, *Droit civil français*, tom. I, § 31.

(2) FOELIX, *Droit intern. privé*, § 61.

falange illustre di moderni scrittori di diritto internazionale, quali il Fiore, l'Esperson, il Lomonaco, il Catellani ed altri (1).

Ciò premesso, per aversi norma scientifica e sicura nella determinazione dei limiti delle eccezioni che escludono l'applicazione dello statuto personale, conviene distinguere in ordine alle cose mobili ed immobili il diritto e l'ordine pubblico dal diritto privato, così come in ordine alle persone si distinguono i diritti politici dai diritti civili. — Il territorio, considerato nella sua complessità, è sempre soggetto al *dominium eminens* del sovrano ed alle leggi territoriali; considerato in rapporto ai diritti privati delle persone è soggetto al loro statuto personale. — Del pari i mobili *sequuntur personam*, ma se ed in quanto lo statuto della persona non deroghi alle leggi di diritto e d'ordine pubblico del paese in cui si trovano. — Da ciò consegue che, mentre, come dice il Fiore, gl'immobili considerati quale *universalità*, ossia qual territorio della nazione, sono soggetti alla legge territoriale, i mobili pur considerati quale *universalità* sono soggetti alla legge della persona che li possiede, purchè non vi sia una contraria disposizione nel paese in cui si trovano (2); e ciò perchè, conviene aggiungere, l'universalità degl'immobili esistenti

(1) Cons. MANCINI, *Relazione all'Istituto di diritto internazionale sulle regole di diritto internazionale privato*, sessione di Ginevra 1874; FIORE, *Nuovo diritto internazionale pubblico* (Milano 1865); lo stesso autore, *Diritto internazionale privato*, vol. I, n. 90 a 93; ESPERSON, *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali;* LOMONACO, *Trattato di diritto civile internazionale;* CATELLANI, *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi.*

(2) FIORE, *Diritto internazionale privato*, vol. I, n. 93 in fine.

entro i confini d'uno Stato include di necessità un concetto eminentemente politico, concetto ch'esula per sè stesso dall'universalità de' mobili, comunque considerata.

18. E' questa la teorica, che forma la base delle regole codificate dal patrio legislatore, e in questo senso debbono interpretarsi ed applicarsi le due disposizioni sancite dal citato art. 7.

Parrebbe a primo aspetto che le sue parole «i beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati» stessero ad affermare la territorialità di tutte le leggi, che hanno per oggetto gl'immobili. « Questo però non è vero, dice il Fiore, come risulta chiaro confrontando la disposizione dell'art. 7 con quelle degli articoli 6, 8 e 9. Da esse infatti risulta: — che non solo la capacità di acquistare o di alienare gl'immobili deve essere retta dalla legge nazionale della persona, ma altresì che i diritti ereditari sugl'immobili esistenti in Italia, non solamente in quanto all'ordine di succedere, ma ancora in quanto alla misura dei diritti successorî, debbono essere retti dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta (art. 8); — che la donazione degl'immobili, quanto alla sostanza e quanto agli effetti, deve essere retta dalla stessa legge (art. 9); — che le forme estrinseche degli atti tra vivi o di ultima volontà, anche relativi agl'immobili esistenti in Italia, devono essere determinate secondo la legge del luogo, in cui cotesti atti sono stati fatti (art. 9); — che la vendita degl'immobili e le obbligazioni contrattuali relative ad essi devono essere rette dalla legge del luogo, ove i contratti furono conclusi (articolo 9) » (1). — Laonde la generica disposizione dell'art. 7, non può che riferirsi all'universalità degl'immobili ed

(1) Fiore, loc. cit., n. 93.

all'affermazione del principio della territorialità per quanto concerne il *dominium eminens*, e, in altri termini, il diritto pubblico dello Stato.

In quanto ai mobili, le parole «*salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano*». stanno ad affermare che, sebbene pel diritto italiano i mobili considerati come universalità siano soggetti alla legge della persona, nondimeno questa regola soffre eccezione nei casi, nei quali la legge del paese in cui si trovano diversamente disponga.

Questa è l'epitome storica dei principî regolatori delle successioni degli stranieri in Italia; questo è lo stato presente della nostra legislazione.

---

mobiliare o immobiliare, donde innumerevoli, complicate e gravi sorgono le questioni. E ancor più aspre si accendono le dispute quando il defunto lascia beni immobili situati in ambedue gli Stati e peggio ancora se in altri, nei quali leggi diverse assegnino ai coeredi e ai creditori quote e diritti differenti; così, ad esempio, quando la legge dell'uno Stato riconosca alle femmine diritti inferiori ai maschi, come avviene precisamente in Russia, e nell'altro li governi alla stessa stregua; o nel caso d'esistenza di debiti *ultra vires hereditatis* senza che gli eredi abbiano dichiarato d'accettare l'eredità con beneficio d'inventario, quando codesta dichiarazione è reclamata dalla legge dell'uno, ma non da quella dell'altro Stato (1).

Queste e tante altre difficoltà e cagioni d'interminabili litigi saranno evitate sol quando, per le progredite legislazioni interne degli Stati stranieri, sarà possibile che le convenzioni internazionali sulle successioni ripudino i principî, cui oggi s'ispirano e che tanto cordialmente ho deplorato nei precedenti capitoli, ed adottino i principî, ai quali s'informa nella soggetta materia la nostra legislazione.

58. *La competenza interna per territorio* e tutte le *forme dei procedimenti* sono regolate in conformità del principio

---

(1) Esorbiterei dal tema se mi fermassi ad enumerare tutte le interessanti e gravi questioni, cui hanno dato e possono dar luogo le differenze fra le legislazioni dei vari Stati sulla materia, e se m'indugiassi a ragionarne. Rinvio perciò gli studiosi agli scrittori, come al Laurent (*Droit civ. internat.*, tomo VII, n. 37 e seg.), al Fiore (*Journal de droit international privé*, 1903, 142 e seguenti) ed agli autori da loro citati.

a cui s'ispira l'art. 10 delle disposizioni preliminari al nostro Codice. Così a conoscere del giudizio di divisione dell'eredità mobiliare d'un italiano morto in Russia è competente il Tribunale del luogo in cui il *de cujus* nacque, a meno che non sia dimostrato che questi avesse fatto le dichiarazioni di trasferimento della sua residenza nei modi e con le forme sanciti dall'art. 17 del Codice civile (1), nel qual caso si applica la disposizione dell'art. 923 del Codice stesso. Questo domicilio, questa residenza, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 94 del Codice di procedura civile, debbono intendersi in relazione al territorio della nazione del *de cujus*, che è quanto a dire entro i confini del territorio stesso. Codeste disposizioni han per obietto di garantire l'unicità della giurisdizione, dappoichè le azioni di petizione o di divisione d'eredità, avendo per oggetto il patrimonio del defunto e quindi una *universalità*, siano per loro natura universali e debbano venire esercitate indivisibilmente dinanzi ad unico magistrato. I rapporti internazionali, fondati sui principî che hanno ispirato la convenzione italo-russa, rompono codesta unicità in quanto distinguono ed assegnano a due diverse giurisdizioni di due diversi Stati i mobili e gl'immobili; ma, rispettando pei mobili lo statuto personale del *de cujus*, sia pure che la maggior parte ed anche la totalità dei mobili pertinenti all'eredità del defunto giaccia nel paese straniero, non per questo la giurisdizione verrà delegata al magistrato straniero; bensì competente a conoscere

---

(1) Consult.: Cassazione di Roma, 24 luglio 1899, Ciniselli c. Guerra (*Corte Suprema*, XXIV, I, 365); App. di Venezia, 3 febbraio 1888 (*Filangeri*, 1888, 2, 278).

delle relative azioni sarà sempre il tribunale del luogo in cui il defunto nacque, se non ebbe, con le forme legali, trasferito in altro luogo della sua stessa nazione la sua residenza.

59. Gli atti, le forme procedurali dei giudizî e degli espedienti istruttorî, e le tasse giudiziarie, e le registrazioni dei documenti e delle sentenze saranno governati esclusivamente dalle leggi del paese, in cui i giudizî stessi avranno luogo.

60. Delineate così le giurisdizioni e le competenze e le forme dei procedimenti, scendiamo ad esaminare a quali autorità e con quali attribuzioni e guarentigie la convenzione affidi la tutela, l'amministrazione, la divisione e la consegna dell'eredità agli eredi, e, insieme a tutto ciò, la rappresentanza nei giudizi.

La convenzione divide il corso di tutte codeste operazioni in tre fasi.

61. Nella prima fase, quella del decesso, urge assicurare l'integrità del compendio nell'interesse di quei tutti, nazionali o stranieri, che possano avervi diritto. E la convenzione attribuisce simultaneamente alle autorità e consolari e locali l'obbligo d'intervenire, d'apporre o d'incrociare i suggelli, di romperli, di formar l'inventario così dei mobili, che degl'immobili, di fare le pubblicazioni prescritte dalla legge del paese relativamente all'apertura della successione ed alla convocazione degli eredi, dei creditori e degli aventi diritti sul compendio ereditario. In quel momento s'ignora se concorreranno nazionali e stranieri di differenti paesi a vantare diritti; quindi entrambe le autorità hanno il dovere di assicurare il compendio e di porre in essere, mediante l'inventario, la prova della sua consistenza (articoli 1, 2, 3). Nè il console ha bisogno, per compiere codesto ufficio, di

ricercare o di giustificare l'esistenza d'eredi o legatari suoi nazionali; l'esercizio della sua autorità gli è imposto dalla legge pel solo fatto che il defunto apparteneva alla sua nazione (1).

62. Assicurata la prova della consistenza ereditaria, tutto il compendio è consegnato all'autorità consolare, la quale ha il dovere di assumerlo *a titolo di deposito* e di conservarlo. E' questa la seconda fase, nella quale la convenzione attribuisce tassativamente all'autorità consolare la qualità di depositaria legale, con gli obblighi speciali e con le speciali facoltà determinate dagli articoli 4, 5, 6 e 7, e, in tutto il resto, coi doveri e sotto le sanzioni che il diritto comune impone ai depositari. Questa seconda fase dura fino allo spirare del summenzionato termine di sei o di otto mesi concesso ai sudditi d'un terzo Stato o del paese del decesso per presentare i loro reclami.

63. Spirato codesto termine, se reclami non vennero, ovvero, se vennero, poichè furono risoluti e, se del caso, soddisfatti, s'entra nella terza fase. L'autorità consolare dovrà entrare nel possesso definitivo della parte mobiliare dell'eredità e, da depositaria, ne diverrà curatrice ed amministratrice legale in nome ed in rappresentanza degli eredi. In questa sua qualità quel qualunque funzionario, che si troverà ad esercitare in nome del suo governo l'autorità consolare, rimarrà di pieno diritto, in virtù della convenzione, e quindi senza bisogno di un formale mandato degli eredi della sua nazione, investito del potere di amministrare tutta l'eredità, di subdelegare

---

(1) Cassazione francese, 27 marzo 1900 (*Le droit* du 11 juillet 1900; *Gaz. Trib.* du 30 mars 1900).

nell'amministrazione persone di sua fiducia ed agenti in suo nome, di realizzare rendite e crediti, di prendere provvedimenti conservativi, di stare in giudizio in luogo e vece degli eredi nazionali come attore e come convenuto, di nominare procuratori alle liti ed avvocati, di far eseguire sentenze, di promuovere il giudizio per la divisione, di compierne in qualità di notaio le operazioni e, finalmente, di procedere alla consegna delle quote ed alla stipulazione dell'istromento definitivo (art. 8 e 9).

Non fu, nè potrebbe, dati i motivi e il testo della convenzione, venir contestata l'obbligatorietà delle indicate disposizioni, sia per l'autorità consolare, sia per gli eredi, come del pari non si potrebbe dubitare del carattere e dell'estensione dei doveri imposti a quel pubblico ufficiale amministrativo e dalla convenzione stessa e dalla legge consolare.

64. Queste due proposizioni, nelle quali si condensano le guarentigie dei dritti degli eredi dei sudditi dell'uno Stato morti nell'altro, e nelle quali perciò si sostanzia la finalità della convenzione, sono di capitale importanza e meritano uno speciale esame.

65. Le disposizioni della convenzione sono obbligatorie in rapporto agli eredi, ai legatari, ai creditori, a tutti gli aventi diritti sulla successione, dappoichè esse siano dettate nell'interesse di ciascuno e di tutti. Ond'è che le autorità consolari e locali nella prima fase e l'autorità consolare nella seconda non potrebbero esimersi dall'adempimento dei loro doveri neppure in omaggio all'unanime consenso degli eredi. Finchè non siano spirati i termini di sei od otto mesi prefissi dall'art. 5, non può aversi la presunzione legale che, oltre ai presenti, non sopraggiungano altri eredi o aventi diritti sull'eredità, connazionali del defunto o stranieri; e l'autorità

consolare ha quindi l'obbligo — «*devra*», dice la convenzione — di costituirsi unica ed esclusiva depositaria legale di tutto il compendio mobiliare, anche contro la volontà degli eredi ed avrà perfino il diritto — «*aura le droit*» — di farsi consegnare somme e valori giacenti, non solo presso depositari privati, ma pur anco nelle pubbliche casse (1), diritto codesto che implica il concetto d'una facoltà lasciata al suo prudente arbitrio e quindi alla sua responsabilità.

66. Sono cotanto assorbenti ed imperiose, secondo il concetto della convenzione, le attribuzioni dell'autorità consolare, da conferirle di pieno diritto — *de plein droit* — la rappresentanza degli eredi non solo in tutti gli atti di gestione, ma perfino all'effetto di agire e di contraddire in loro nome nei giudizi, nei quali sia comunque interessata la eredità, senza la loro presenza e senza tampoco l'obbligo di consultarli (art. 9). Potranno non pertanto gli eredi e i legatari e gli aventi diritti, se lo reputeranno del loro interesse, assistere in persona o per mezzo di loro procuratori speciali a tutte le operazioni del console a sorveglianza e tutela dei loro diritti particolari (2); ma non potrebbero sottrarsi alla curatela dell'autorità consolare, nè potrebbe costei esimersi dall'obbligo di esercitarla. La stessa volontà del defunto, comunque espressa,

(1) Art. 6 della convenzione. — Questo caso si è verificato in Roma nel 1903 per la successione del suddito russo professor Siemiradski. Il console russo s'impossessò dell'eredità mobiliare e, contro le esplicite ed unanimi volontà degli eredi, si fece consegnare da una pubblica cassa, in cui era depositata, una somma di proprietà del defunto.

(2) Cass. franc. 17 giugno 1895. (*Pandect. françaises, Répert.* v. successions n. 15297). V. quì appresso n. 76.

non varrebbe ad esimere il Console dall'adempimento di codesti doveri, non sarebbe operativa d'effetti, essendochè le disposizioni della convenzione siano d'ordine pubblico e quindi inderogabili. Per questi motivi la Corte d'appello di Parigi decise che non sarebbe giovato al *de cujus* l'avere scritto sovra talune sue carte la menzione «*lettere da bruciarsi*» perch'esse potessero venir sottratte alla custodia del Console (1).

67. Una riprova dell'esattezza di queste massime la si rinviene nel carattere dell'ufficio consolare in genere e più specialmente nell'indole e nell'estensione delle attribuzioni, che la convenzione gli affida.

68. Le funzioni dei consoli, di regola amministrative (2), tali sono essenzialmente nella gestione delle successioni, come meglio vedremo nel capitolo V. I consoli, per la legge generale che li istituisce e ne disciplina le attribuzioni e le responsabilità, rivestono pure la qualità di notai, di ufficiali dello stato civile ed anche di giudici civili e penali entro i limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali (3). E' loro dovere assistere e proteggere i nazionali, tutelarne gl' interessi, specialmente se assenti, esercitare verso di essi gli atti d'amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali (4), procedere agli atti conservativi nei casi di decesso d'un italiano o di un naufragio d'un bastimento nazionale nel distretto del loro consolato (5),

---

(1) Corte d'appello di Parigi, 1° giugno 1893 (loc. cit. n. 15298).

(2) Legge cons. 28 gennaio 1866, art. 20.

(3) Legge e art. cit. e art. 29 e segg., 65 e segg. e 111 e segg.

(4) Legge cit. art. 23.

(5) Legge cit. art. 25.

esercitare rispetto ai nazionali le funzioni di notaio, uniformandosi al codice civile ed al codice di commercio (1), ricevere, conservare ed aprire testamenti publici, segreti ed olografi (2), far protesti per mancanza di accettazione o di pagamento di lettere di cambio o di biglietti all'ordine (3), provvedere alle intimazioni degli atti ed all'esecuzione delle sentenze pronunziate nel regno (4). L'art. 9 della convenzione consolare italo-russa del 16-28 aprile 1875 ribadisce queste disposizioni e, nei rapporti fra i due Stati, le traduce in più specifica e più concreta applicazione (5).

69. Chi legge scorge a prima vista come i doveri dei consoli di provvedere alla tutela dei diritti privati dei loro connazionali in ordine alle successioni fossero già, ed in

---

(1) Legge cit. art. 44 e 64.

(2) Legge cit. art. 46, 47, 48, 49, 50.

(3) Legge cit. art. 52.

(4) Legge cit. art. 175 e 179.

(5) Ecco la traduzione letterale di questo articolo 9:

« I consoli generali, consoli e loro cancellieri, al pari che i vice-consoli e agenti consolari dei due paesi, avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti, ed a bordo delle navi della loro nazione, le dichiarazioni che potranno essere fatte dai capitani, dalle genti dell'equipaggio e dai passeggeri, dai negozianti e da tutti gli altri sudditi dei loro paesi.

« Saranno, inoltre, autorizzati a ricevere, come notai, e secondo le leggi dei loro paesi:

« 1° Le disposizioni testamentarie dei loro connazionali e tutti gli altri atti notarili che le concernono, ivi compresi i contratti di qualunque specie. Ma, se questi contratti hanno per oggetto una costituzione d'ipoteca o qualunque altra

modo non solamente implicito, legiferati in Italia con la legge consolare del 1866: e come le due convenzioni del 1875, col definire, nei rapporti tra l'Italia e la Russia, i principî informatori del reciproco diritto successorio e col dettarne le regole d'applicazione, venissero a dare forme meglio delineate e concrete a quei doveri stessi ed a tracciar loro una via precisa e rigorosa, dalla quale non sarebbe lecito ai consoli di decampare senza ren-

---

transazione sovra immobili situati nel paese, nel quale il console risiede, dovranno essere redatti nelle forme richieste e secondo le disposizioni speciali delle leggi di questo medesimo paese;

« 2° Tutti gli atti posti in essere tra uno o più loro connazionali od altre persone del paese, nel quale risiedono, ed anche gli atti posti in essere tra sudditi di quest'ultimo paese soltanto, purchè questi atti si riferiscano esclusivamente a beni situati o ad affari da trattarsi sul territorio della nazione, alla quale appartiene il console o l'agente dinanzi al quale questi atti saranno posti in essere.

« Potranno ugualmente tradurre e legalizzare qualunque specie di atti e di documenti emanati dalle autorità o funzionari dei loro paesi.

« Tutti gli atti qui sopra menzionati, al pari che le copie, estratti o produzioni di codesti atti debitamente legalizzati dai detti agenti, e suggellati col suggello ufficiale dei consolati e dei vice-consolati, avranno, in ciascuno dei due paesi, la stessa forza e valore, che se fossero stati posti in essere dinanzi un notaio od altri ufficiali pubblici o ministeriali competenti nell'uno o nell'altro dei due Stati, purchè codesti atti siano stati sottoposti ai diritti di bollo, di registro od a qualunque altra tassa od imposta stabilita nel paese, nel quale debbono ricevere la loro esecuzione ».

dersene violatori. Non sarebbe lecito a quei pubblici ufficiali amministrativi di decamparne, imperocchè le due convenzioni trovino il loro fondamento etico-giuridico nel dovere dello Stato di tutelare, di difendere, di rivendicare i diritti dei suoi consociati; dovere, nel quale si sostanzia il fine razionale dell'associazione civile.

70. Gli è perciò che la convenzione sulle successioni fortifica l'autorità dei consoli e, perchè il fine non sia frustrato, li arma d'una serie di diritti e di facoltà, cui corrispondono altrettanti obblighi ed altrettante responsabilità dello Stato, che li elesse, sia verso gli eredi ed aventi diritti sulle eredità, sia nei rapporti con l'altro Stato. — Così, in rapporto ai primi, le parole *devra* dell'art. 5, e *entrera définitivement* e *liquidera* e *transmettra aux ayants droit* dell' art. 8 hanno un senso imperativo per sè stesso manifesto; e le parole *aura le droit* dell'art. 6, col conferire al console la libera facoltà di adottare tutti i provvedimenti conservativi, di amministrare anche per mezzo di suoi delegati agenti in suo nome, e di assumere a sè somme e valori, rendono più delicati e gravi i suoi doveri ed accrescono le responsabilità di chi lo elesse, dacchè lo rendano arbitro e quindi responsabile dei modi, dei mezzi, delle persone, ch'egli reputerà più idonei allo scopo. — E, in rapporto all'altro Stato, non è men chiaro il senso delle parole *aura le droit de prendre toutes les mesures conservatoires, qu'il jugera utiles dans l'intérêt des héritiers* dell'art., 6 e delle altre *aura la faculté* del terzo e quarto alinea dell'art, 2, e delle altre ancora *pourrait procéder seule aux dites opérations* dell'ultimo comma dello stesso articolo. Quella parola *diritto*, in quel luogo, non si riferisce ai connazionali del console, ma alle autorità dello Stato straniero, nel quale il console gerisce il proprio

ufficio; ed afferma l'autorità, di cui il console è investito entro i confini dello Stato straniero, e la potestà di giurisdizione, che in quei confini stessi gli è conferita nell'interesse degli eredi suoi nazionali. Quell'*aura la faculté* è dettato in relazione ed in contrapposto alle *autorités locales* ed afferma l'autorità del console di esercitare di moto proprio le misure e i provvedimenti, che l'articolo stesso impone alle autorità locali. E l'ultimo comma di quest'articolo, col conferire all'autorità consolare la facoltà di esercitare da sola certe attribuzioni, che di regola dovrebbero venire esercitate col concorso delle due autorità, (1) fornisce all'autorità consolare una sicura guarentigia in confronto all'autorità locale.

71. Per approfondire ancor più l'obiettività dei diritti e dei doveri dei consoli e per delineare ancor meglio il carattere delle loro attribuzioni nella soggetta materia, è di sommo interesse l'esaminare i precedenti storici della convenzione.

72. Ho parlato già del trattato di commercio e di navigazione stipulato tra l'Italia e la Russia il 16-28 settembre e ratificato l'8 novembre 1863. L'articolo terzo di questo trattato di reciprocanza conferiva ai sudditi di ciascuno dei due Stati piena libertà nell'altro Stato d'acquistare, di possedere, d'alienare e quindi di disporre per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento e successione *ab intestato*, ed aggiungeva che «gli eredi ed aventi causa potevano ereditare e prendere possesso d'una tale proprietà sia in persona, sia per mezzo di agenti, che agissero in loro nome». Codesto trattato però nulla disponeva e neppur

---

(1) Cass. Firenze, 6 giugno 1889 (*Monit. Trib.* 1889, pagina 857).

faceva motto in ordine all'ingerenza dei consoli in materia di successioni, talchè, se non fossero state le disposizioni degli art. 23, 25 e 44 della legge consolare del 28 gennaio 1866, il silenzio avrebbe potuto interpretarsi nel senso che la loro ingerenza non fosse ammessa, o per lo meno non fosse obbligatoria. A colmar la lacuna di codesto articolo terzo fu stipulata la Convenzione del 1875, la quale ebbe per fine di investire i consoli d'un mandato obbligatorio per la tutela degli eredi ed aventi causa dei loro nazionali defunti nei distretti dei loro uffici consolari.

73. Il R. decreto 19 settembre 1875, che dava esecuzione alla convenzione italo-russa, non fu accompagnato da veruna relazione, che ne spiegasse i motivi. Nonpertanto codesti motivi possiamo attingere da una fonte, che, per le specialità del caso, assume per noi carattere d'autenticità equipollente.

74. In Francia le leggi e le convenzioni internazionali sulla materia hanno seguìto, contemporaneamente e nei rapporti stessi con la Russia, l'identico nostro moto progressivo. — L'art. 20 del trattato di commercio e di navigazione, concluso nel 1857 fra quelle due potenze, era identico all'articolo terzo del trattato nostro testè citato. E dagli identici motivi fu determinata la convenzione sulle successioni stipulata fra loro e sottoscritta a Pietroburgo il 1° aprile 1874, convenzione il cui testo è perfettamente e integralmente identico alla convenzione nostra del 1875, anzi ne è la trascrizione letterale, essendochè anche la nostra sia nel suo testo originale scritta in francese. Ond'è che, se identici furono i precedenti, identiche le cause, identico il testo delle due convenzioni, non potrà dubitarsi che identici ne fossero i motivi ed identiche debbano esserne le applicazioni.

75. Or bene: il Governo francese, nel presentare al Parlamento il disegno di legge per l'approvazione della convenzione stessa, lo accompagnò con la seguente esposizione di motivi (*exposé des motifs*):

« L'art. 20 del trattato di commercio e di navigazione, conchiuso il 14 giugno 1857 tra la Francia e la Russia, tracciava la via da seguirsi, nei due paesi, per la conservazione, l'amministrazione e la liquidazione delle successioni lasciate in uno degli Stati dai nazionali dell'altro.

« La mancanza di precisione di codesto articolo ha dato origine, nella pratica, a numerose difficoltà. Le attribuzioni rispettive delle autorità locali e delle autorità consolari, ugualmente chiamate a intervenire nel regolamento delle successioni, non erano punto state sufficientemente definite, ed avvenivano frequenti divergenze d'interpretazioni e conflitti di natura tale da compromettere gli interessi privati, dei quali si era creduto d'assicurare la protezione.

« L'esperienza aveva dunque dimostrato la necessità di sviluppare le disposizioni dell'art. 20, stabilendo un insieme di regole fisse che determinassero, con tutta la precisione desiderabile, *i diritti e i doveri* delle autorità competenti di ciascuno dei due paesi. Tali sono i motivi che, al momento della revisione del trattato del 1857..., ci hanno condotto a negoziare con la Russia una convenzione speciale per il regolamento delle successioni, analoga a quella che è stata conclusa l'11 decembre 1866 tra la Francia e l'Austria.

« Gli articoli 1, 2 e 3 sono relativi alle misure conservative da adottarsi nell'interesse degli eredi. L'autorità locale e l'autorità consolare debbono concertarsi per procedere in comune a queste diverse operazioni; tut-

tavia è espressamente stipulato che la mancanza di concorso dell'autorità locale non varrebbe ad ostacolare l'azione del console, protettore naturale degli interessi degli aventi diritto alla successione mobiliare o immobiliare del defunto. Subito dopo la confezione dell'inventario, il console è autorizzato, ai termini degli articoli 4, 5 e 6, ad entrare in possesso della successione, ch'egli amministra, a dir vero, come lo farebbe un *curatore*. Ma la parte mobiliare di questa successione non gli è consegnata in sulle prime che a *titolo di deposito*, e gli è vietato di spogliarsene prima del decorso di parecchi mesi. Questa disposizione, plasmata sull'articolo 9 della nostra convenzione consolare con l'Italia (1),

---

(1) Ecco la traduzione letterale di codesto art. 9 della convenzione consolare stipulata tra l'Italia e la Francia il 26 luglio 1862, scaduta il 13 settembre 1874, mantenuta in vigore per tacita proroga e denunciabile col termine d'un anno:

« In caso di decesso d'un suddito dell'una delle parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente al console generale, console, o vice-console o agente consolare, nella circoscrizione del quale il decesso avrà avuto luogo. Costoro, da loro parte, dovranno dare lo stesso avviso alle autorità locali, allorchè ne saranno informati per primi.

« Quando un francese in Italia od un italiano in Francia sarà morto senza aver fatto testamento, nè nominato esecutore testamentario, o se gli eredi, sia naturali, sia designati dal testamento, fossero minori, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentarii nominati non si trovassero nel luogo, in cui s'aprirà la successione, i consoli generali, consoli o vice-consoli o agenti consolari della nazione del defunto

ha per iscopo di salvaguardare i diritti dei nazionali del paese in cui ha luogo il decesso, consentendo loro di far valere questi diritti prima che la successione sia inviata, se del caso, nel paese d'origine del defunto...

« Durante il termine concesso agli aventi diritti per

---

avranno il diritto di procedere successivamente alle operazioni seguenti:

« 1° Apporre i suggelli, sia d'ufficio, sia dietro domanda delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo di questa operazione l'autorità locale competente, che potrà assistervi ed apporre egualmente i suoi suggelli.

« Questi suggelli, al pari di quelli dell'agente consolare, non dovranno essere tolti senza che l'autorità locale assista a questa operazione.

« Tuttavia, se dopo un avviso diretto dal console o viceconsole all'autorità locale per invitarla ad assistere alla rimozione dei doppi suggelli, costei non si fosse presentata in uno spazio di quarant'otto ore, a contare dal ricevimento dell'avviso, questo agente potrà proceder solo alla detta operazione.

« 2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorità locale, se, a seguito della suindicata notificazione, ell'avesse creduto di assistere a quest'atto.

« L'autorità locale apporrà la sua firma sul processo verbale esteso alla sua presenza, senza che, pel suo intervento d'ufficio in questi atti, ella possa esigere diritti di qualsivoglia specie.

« 3° Ordinare la vendita ai pubblici incanti di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli difficili a conservarsi, come altresì dei ricolti ed

produrre i loro reclami, i tribunali del paese in cui s'apre la successione sono soli chiamati a conoscere delle contestazioni che possano venir sollevate da sudditi di

---

effetti, per la vendita dei quali si presentassero favorevoli circostanze.

« 4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati, conservare l'ammontare dei crediti che si realizzeranno, al pari dei prodotti delle rendite che si percepiranno, nella casa consolare od affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno aver luogo, nell'uno e nell'altro caso, d'accordo con l'autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori, se, a seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente, sudditi del paese o d'una terza potenza si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

« 5° Annunciare il decesso e convocare col mezzo dei giornali del luogo e di quelli del paese del defunto, se ciò fosse necessario, i creditori che potessero esistere contro la successione *ab intestato* o testamentaria, affinchè possano presentare i rispettivi loro titoli di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

« Se si presentassero creditori contro la successione testamentaria o *ab intestato*, il pagamento dei loro crediti dovrebbe effettuarsi nel termine di quindici giorni dopo la chiusura dell'inventario, se esistessero risorse che potessero essere adibite a questo scopo, e, in caso contrario, non appena i fondi necessari avessero potuto essere realizzati coi mezzi più convenienti; o, infine, nel termine consentito, di comune accordo, tra i consoli e la maggioranza degl'interessati.

« Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento in tutto

questo paese o di una terza potenza, e non è se non dopo lo spirar del termine di sei o di otto mesi fissato dalla convenzione, che il console acquista il diritto di

---

o in parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione per soddisfarli, i creditori avranno il dritto di domandare all'autorità competente, se lo giudicassero utile ai loro interessi, la facoltà di costituirsi in massa.

« Ottenuta questa dichiarazione coi mezzi legali stabiliti in ciascuno dei due paesi, i consoli o vice-consoli dovranno rimettere immediatamente all'Autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, secondo che del caso, tutti i documenti, effetti o valori appartenenti alla successione testamentaria o *ab intestato*, rimanendo i detti agenti incaricati di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gl'incapaci.

« In qualunque caso i consoli generali, consoli e vice-consoli, non potranno consegnare la successione o il suo prodotto agli eredi legittimi o ai loro mandatari se non dopo lo spirare d'un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato nei giornali.

« 6° Amministrare e liquidare essi medesimi, o per mezzo di una persona ch'essi nomineranno sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire nelle dette operazioni, a meno che sudditi del paese o d'una terza potenza abbiano diritti da far valere sulla successione; perchè, in questo caso, se sopraggiungessero difficoltà derivanti segnatamente da qualche reclamo che dia luogo a contestazione, non avendo i consoli generali, consoli e vice-consoli ed agenti consolari verun diritto per definire o risolvere queste difficoltà, dovranno conoscerne i Tribunali del paese, secondo compete loro di provvedervi o di giudicarle.

« I detti agenti consolari agiranno allora come rappresen-

disporre definitivamente della parte mobiliare della successione, *seguendo le istruzioni del suo Governo*. Tal'è l'oggetto della stipulazione degli art. 7, 8 e 9».

La relazione passa quindi a spiegare il senso e la portata dell'art. 10 in ordine alle leggi ed alla competenza e conchiude così: — «Fissando regole chiare, precise e ben determinate, il nuovo accordo che vi sottomettiamo, o signori, preverrà nei due paesi quei conflitti d'attribuzioni tra le autorità giudiziarie e le autorità consolari, che divengono troppo spesso sorgenti di difficoltà tra i governi (1)».

---

tanti della successione testamentaria o *ab intestato*, ch'è quanto dire che, conservando l'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la detta successione, come altresì quello d'effettuare le vendite di effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi i Tribunali.

«Ben s'intende ch'eglino rimetteranno a questi Tribunali tutte le carte e i documenti atti a chiarir la questione sottoposta al loro giudizio.

«Pronunciato il giudizio, i consoli generali, consoli e viceconsoli o agenti consolari dovranno eseguirlo se non producono appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che sarebbe stata sospesa sino alla definizione della lite.

«7° Organizzare, se del caso, la tutela o curatela in conformità delle leggi dei rispettivi paesi».

(1) *Annexe n.* 2380, *Séance du* 15 *mai* 1874; pubblicata nel *Journal officiel de la République française* del 30 maggio 1874, n. 146.

76. A questi motivi s'ispirarono le Corti francesi, italiane e russe nelle loro applicazioni. Eccone alcuni esempi.

L'eredità del russo Sovitzky, morto in Francia, fornì, nel 1893, alla Corte d'appello di Parigi l'occasione di definire, nella soggetta materia, l'ufficio e le attribuzioni dei consoli così: — « Il console (come risulta dagli articoli 4, 5, 6 e 9 della Convenzione) è *ex officio* il rappresentante legale dei suoi connazionali, degli eredi e legatarî di ogni suddito russo deceduto in Françia, minorenni o maggiorenni, presenti o assenti. Al console solo spetta il diritto di richiedere l'apposizione dei suggelli anche nel caso in cui gli eredi siano maggiorenni e presenti o rappresentati da rappresentanti legali. La presenza dell'erede nelle misure conservative, insieme al rappresentante legale del console, è del tutto inutile e potrebbe suscitare difficoltà importanti, che non sarebbero compatibili con la dignità di questo funzionario, investito dal suo Governo di un mandato *obbligatorio* (1). Il console, secondo il senso degli art. 4 e 5 della Convenzione, è il custode della successione e gode di tutti i diritti di un amministratore e per questo a lui solo possono essere consegnati, dopo la chiusura dell'inventario, tutti i beni mobili che costituiscono la successione, come valori, titoli di rendita, effetti di cambio, carte di famiglia ed il testamento (2) ».

---

(1) Non pertanto ritengo non potersi negare agli eredi il diritto di presenziare le operazioni nei modi ed allo scopo da me poc'anzi indicati (n. 66). La Cassazione francese fu appunto di quest'avviso (loc. cit., nota 2), come lo furono del pari, per necessario implicito, le Corti italiane e russe col giudicare appunto sul contraddittorio degli eredi.

(2) *Journal de droit internat. privé*, 1893, pag. 1219.

La Cassazione di Torino definì nello stesso senso l'ufficio e le attribuzioni dei consoli. Eccone le parole: — «... colla precitata convenzione del 1875 si volle bensì dare norma per la competenza a risolvere gli eventuali reclami in ordine alle successioni, distinguendo al riguardo i beni mobili dagl'immobili, s'intese bensì di dare una maggiore garanzia ai cittadini d'entrambi i paesi, per ciò che ha tratto a dette successioni, nelle quali possano avervi interesse, conferendo ai consoli la facoltà di prendere tutte quelle misure conservatorie, che avessero creduto utili, di amministrare, di farsi rimettere i valori, di rappresentare gli eredi in tutte le questioni, cui potessero dar luogo l'apertura, l'amministrazione e liquidazione dell'eredità... » (1).

Agl'identici motivi sono ispirate le altre sovracitate decisioni della Suprema Magistratura dell'impero russo e delle corti francesi.

77. Alla rigorosa osservanza di tutti codesti doveri dell'autorità consolare non può fare ostacolo l'art. 104 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare (2). Questo articolo, dopo avere disposto che «i consoli daranno avviso al Ministero per gli affari esteri di ogni decesso di nazionali seguìto nel loro distretto... e di tutte le successioni che siansi aperte nel distretto, alle quali siano chiamati nazionali non presenti in luogo » prosegue così: — « Dovranno però astenersi da ogni diretta ingerenza in dette successioni, *sebbene questa sia guarentita da convenzioni internazionali*

---

(1) Cass. Torino, 4 marzo 1902, (*Giurisprudenza ital.*, LIV, I, 1, 589).

(2) Regolamento approvato il 7 giugno 1866 con regio decreto n. 2996.

od acconsentita dagli usi e dalle leggi locali, quando vi siano esecutori testamentari, o siano presenti gli eredi od i loro mandatari ». — Questo infelice articolo, evidentemente ispirato da paurose preoccupazioni d'eventuali responsabilità, offrirebbe, se ne mettesse conto, il campo ad una questione pregiudiziale. — Difatti non è esso in opposizione, o per lo meno non aggiunge al concetto che ispira le succitate disposizioni della legge consolare? E non è esso emanato per semplice decreto reale, promulgato per soprassello senza delegazione legislativa? Se così è, la sua incostituzionalità, o, per dir più preciso, la sua inesistenza legale apparisce evidente. Se non che parmi soverchio l'argomento, perocchè basti l'osservare che, mentre esso risale al 7 giugno 1866, la convenzione italo-russa è del 1875. Or, s'egli è vero che le convenzioni internazionali, almeno in relazione fra cittadini ed organi e i loro rispettivi Stati, hanno vera e propria autorità di legge, in quanto sono stipulate e sancite dal sovrano nei limiti della sua potestà regia (1), — a differenza delle comuni leggi, che debbono essere discusse ed approvate dalle due Camere e che il sovrano ha solamente potestà di sanzionare e promulgare (2), — non potrà dubitarsi che la convenzione italo-russa, regolatrice dell'intiera materia delle successioni nei rapporti e fra i due Stati contraenti e fra costoro ed i sudditi rispettivi, avrebbe abrogato quella disposizione, dato che nella disposizione stessa potesse riconoscersi una efficacia legislativa (3). Sa-

(1) Statuto fondamentale, art. 5. — Consult.: Quarta, *Discorso inaugurale dell'anno giuridico* 1900 *della Cassazione di Roma* (*Riv. Univ.* XIV, IV, col. 18 e 19 e note).

(2) Statuto fondamentale, art. 7 e 55.

(3) Disposizioni preliminari al Cod. civ., art. 5.

rebbe d'altronde assurdo il concepire che un sovrano avesse dato vita ad una convenzione internazionale sotto divieto d'osservarla. Ond'è che quella incongrua disposizione regolamentare non può, almeno per quanto concerne il nostro tema, esser capace di effetti.

78. Se le cose fin qui ragionate avessero bisogno di conferma, la si rinverrebbe nella notevolissima differenza che si riscontra tra la convenzione italo-russa e quelle dall'Italia stessa stipulate a Berlino il 21 dicembre 1868 con la Confederazione della Germania del Nord (1), a Lisbona il 30 settembre 1868 col regno di Portogallo (2), a Rio de Janeiro il 28 marzo 1889 con l'impero del Brasile (3) ed a Parigi il 26 luglio 1862 (4). In queste convenzioni l'azione dei consoli è limitata ai casi di minorità, d'incapacità, o d'assenza, o di forensità degli eredi; mentre in quella con la Russia è, nell'interesse degli eredi, perentoriamente disposta in ogni caso.

79. Precisate così l'obbligatorietà, l'indole e l'estensione delle funzioni consolari nella soggetta materia, non sarà inutile scendere ancora fino a toccar con mano com'esse debbano tradursi nella pratica applicazione.

80. Il console è il *vir prudens*, il funzionario probo ed illuminato dalla conoscenza del diritto e dall'esperienza, il quale, nell'interesse della giustizia ancor più che degli eredi, assume a sè l'eredità e, con la diligenza e la sollecitudine del buon padre di famiglia, l'amministra e la rappresenta. Tale e tanta è la sua autorità nel disimpegno di queste speciali attribuzioni, che nessuno può

(1) Approvata con R. D. 2 maggio 1869 n. 5045.

(2) Approvata con R. D. 15 agosto 1869 n. 5234.

(3) Approvata con R. D. 19 maggio 1889 n. 6098 (Serie 3ª),

(4) V. quì sopra pag. 58. — App. Venezia 24 aprile 1894 (*Temi ven.*, 1894, pag. 408.

domandargli conto del suo operato, del quale egli risponde solamente verso il proprio governo (convenzione, art. 8) e non potrà mai, in conseguenza di esse, venir chiamato in causa personalmente (art. 9, ult. al.).

Il console esercita altresì l'ufficio di notaio in conformità delle leggi civili e commerciali del suo paese (1). Non esercita però, in questo tema delle successioni, l'ufficio di giudice. La convenzione non avrebbe potuto, senza violare la logica del diritto, conferirgli in pari tempo la rappresentanza dell'eredità e la giurisdizione a risolvere le contese fra coeredi, o fra coeredi e legatari, o tra l'eredità ed i terzi; in altri termini, non avrebbe potuto conferirgli la doppia qualità di giudice e di parte. Gli è per ciò che, con l'art. 10, testualmente dispone che le contestazioni debbono essere giudicate dai tribunali secondo le norme di giurisdizione in esso articolo determinate e secondo le norme di competenza dettate dalle rispettive leggi territoriali dei due stati contraenti.

Compenetrate dunque nella persona del console le qualità di rappresentante, di curatore e di notaio, le sue funzioni sono tracciate nella pratica dai rispettivi codici di procedura civile e dalle rispettive leggi sul notariato.

81. In rapporto ai terzi, il console riceve i reclami, se ve ne sono, e fa quanto è in lui per conciliarli. Se la conciliazione non approdi, sostiene in giudizio le ragioni dell'eredità, sia come attore che come convenuto; al quale effetto deputa procuratori alle liti ed avvocati.

82. Nei rapporti fra coeredi, egli li convoca dinanzi a sè ed imprende le operazioni della divisione, egli stesso verbalizzandole come notaio. — Se tutto procede senza dis-

(1) Cit. leg. cons., art. 20 e 44, e cit. convenzione consolare italo-russa 28-16 aprile 1875, art. 9.

sensi, egli forma le quote, o deputa a formarle ragionieri o periti, e le sorteggia o le assegna, stipulando il relativo istromento. — Laddove sorgano contestazioni, egli le verbalizza e formula le questioni e le deferisce per il giudizio al competente magistrato, dinanzi al quale egli stesso le proporrà nella sua qualifica di rappresentante dell'eredità. Ben potranno i singoli eredi intervenire, come ho già detto (1), nel giudizio per far valere le loro ragioni; ma mentre sarà umano ch'essi vi portino le passioni dei personali interessi, egli vi assisterà sereno, chiarendo fatti e circostanze e soccorrendo nello svolgimento dell'istruttoria l'opera del magistrato per la verità e la giustizia.

Poichè così nella prima come nella seconda ipotesi, saranno stati emessi i giudizi definitivi, egli curerà l'esecuzione delle sentenze; quindi proseguirà le operazioni per esaurirle con la consegna delle quote e con la stipulazione del relativo istromento.

La Corte di cassazione di Torino, con la citata sentenza del 4 marzo 1902, affermò che la convenzione italo-russa non volle derogare agli effetti della legge consolare, ma volle bensì fornire garanzie maggiori agl'interessati; epperò decise che, in tema di eredità mobiliari, ben può il magistrato italiano, uniformandosi alla detta legge consolare ed alle leggi processuali, che governano le divisioni (2), inviare le parti dinanzi il console, affinchè questi, nella qualità di notaio, presieda alle relative operazioni (3).

83. In tutto il corso di queste osservazioni ho argomen-

---

(1) V. qui sopra nn. 66 e 76 e note.

(2) Cod. di proc. civ., art. 882 e segg.

(3) Sentenza cit. (*Giurispr. ital.*, LIV, I, 1, 589).

tato sul presupposto dell'esistenza di eredi od aventi diritti sulla successione connazionali del *de cujus* ed ho fondato il principio dell'obbligatorietà delle attribuzioni delle autorità consolari sulla finalità dell'associazione statuale, ch'è quanto dire sul dovere dello Stato di proteggere e garantire le persone e gl'interessi dei nazionali anche al di là dei confini del suo territorio. Ciò posto che dovrà dirsi del caso d'un defunto in nazione straniera, il quale non abbia lasciato eredi, nè legatari istituiti, nè parenti entro il grado, oltre il quale la legge del suo paese non accorda il diritto a succedere, nè figli naturali, nè congiunti?

84. La giurisprudenza prevalente in Francia, alcune risoluzioni ministeriali ed autorevolissimi scrittori francesi (1) han ritenuto che le convenzioni diplomatiche sulle successioni hanno per presupposto necessario l'esistenza di eredi o legatari della nazione del defunto; e da questo presupposto hanno dedotto la loro inapplicabilità alle successioni per le quali non esistono parenti in grado successibile, nè figli naturali, nè congiunti; e, come conseguenza finale, la devoluzione dell'eredità allo Stato nel cui territorio è rimasto il compendio ereditario, senza che a questa conclusione assoluta possa formare osta-

---

(1) App. Parigi, 15 nov. 1833 (Sirey, *Recueil général*, XXXIII, II, 593); App. Parigi, 11 giugno 1861 (*Gaz. des Trib. de Paris*, 14 juin 1861); Décis. minist. 30 sett. 1884 (*Journal de droit internat. privé*, 1885, pag. 75, 76); Ségéral, *Cod. internat.*, pag. 13; *Journal du droit internat. privé*, 1879, pag. 321; Laurent, *Le droit civ. internat.*, tom. VI, nn. 255 a 259 e la giurisprudenza ivi citata e n. 388; contra: Tribunale di Marsiglia, 26 genn. 1889 (*Le droit, journ. des Tribunaux*, Paris, 28 févr. 1889).

colo la distinzione tra beni mobili ed immobili, o la circostanza che il *de cujus* straniero sia morto fuor de' confini di quel territorio.

85. Questa soluzione, non pur senza contrasto, prevale in Francia per effetto dei principî, ai quali s'informa il diritto pubblico francese sulla materia. L'art. 768 del Codice napoleonico dispone che in mancanza di parenti successibili e di congiunti sopravviventi, la successione *rimane acquisita* allo Stato e non già che lo Stato la eredita. Siméon, l'oratore del Tribunato, e gli espositori dei motivi di quel Codice hanno insistito sul concetto che la successione senza eredi debba considerarsi quale un patrimonio senza padrone; e l'art. 713 sancisce che i beni senza padrone appartengono allo Stato. A qual titolo adunque le successioni senza eredi sono in Francia devolute allo Stato? Non certo a titolo d'erede, dice il Laurent, perchè il Codice non assimila lo Stato agli eredi; per l'opposto gli articoli 539 e 713 affermano questo diritto come un attributo della sovranità. Nè gioverebbe opporre, soggiunge lo stesso giureconsulto, che dottrina e giurisprudenza han ritenuto che, per lo meno, lo statuto mobiliare sia personale; dappoichè lo Stato è persona civile e le persone civili non hanno nè stato, nè capacità; quindi non hanno statuto personale. Laonde, essendochè tutti i diritti dello Stato dipendano dallo statuto reale, ch'è di diritto pubblico, non gioverebbe ad uno Stato straniero invocare lo statuto personale disposto dalle sue leggi interne per reclamare in Francia la successione mobiliare del suo nazionale defunto senza eredi successibili, perchè non è dato allo Stato straniero d'esercitare in Francia un diritto che contrasterebbe col diritto pubblico francese, ed in altri termini che costituirebbe una imposizione alla sovranità.

Quindi se una domanda di questa specie venisse rivolta alla Francia da una nazione straniera retta dallo statuto di successione personale, come ad esempio l'Italia, la risposta, dice il Laurent, sarebbe perentoria: « In virtù del Codice napoleonico, lo statuto delle successioni è reale; dunque voi non potete invocare il vostro statuto personale; tanto meno lo potete in quanto voi non avete, a titolo di persona civile, uno statuto personale » (1).

86. Non attiene al mio tema l'entrare a discutere i motivi di questa soluzione dal punto di vista del diritto pubblico vigente in Francia; debbo però discuterlo dal punto di vista delle convenzioni internazionali, e più specialmente per la retta interpretazione ed applicazione di quella stipulata tra l'Italia e la Russia.

87. La convenzione internazionale è un contratto di reciprocità fra due Stati sovrani, il quale ha per obietto di stabilire un'eccezione alla regola così formulata dal Rodenburg: *constat extra territorium legem dicere licere nemini* (2); e dal Voet: *nullum statutum sive in rem, sive in personam, si de ratione iuris civilis sermo instituatur, sese extendit ultra statuentis territorium* (3); alla regola, insomma, per la quale, in omaggio al principio dell'assoluta indipendenza degli Stati sovrani, veruno Stato può esercitare diritti propri e atti d'autorità nel territorio dell'altro Stato (4). Gli Stati, allorchè stipulano una con-

---

(1) Loc. cit., pag. 440.

(2) RODENBURG, *De iure quod oritur ex statutorum diversitate*, cap. 3 § 4.

(3) VOET, *De stat.*, cap. 2, § 4.

(4) STORY, *Conflicts of Laws, general maxims;* D'ARGENTRÉ, *Commentarii in patrias Britonum leges*, art. 218, gl. 6, n. 11; CALVO, *Le droit internat. théorique et pratique*, tom. II, § 865;

venzione, esercitano appunto un atto di sovranità; e, appunto perchè sovrani, ben possono pattuire eccezioni alle regole del loro diritto pubblico interno, ben possono conferire all'altro Stato la facoltà di esercitare nel loro territorio taluni determinati diritti e taluni determinati atti di giurisdizione, quando per ragioni di reciprocità o di altri speciali interessi lo reputino opportuno. Laonde, sia pure che le leggi proprie d'uno Stato abbiano senza distinzione sottoposto le successioni allo statuto reale, lo Stato stesso avrà volontariamente derogato a questa regola nei rapporti con l'altro Stato contraente, se avrà stipulato con lui, a mo' d'esempio, il patto reciproco di sottoporre il governo delle successioni mobiliari dei rispettivi sudditi allo statuto personale, conformemente si è verificato con le convenzioni franco-russa e italo-russa. In questo caso non saranno più le leggi dello Stato in cui lo straniero lascia la sua eredità, quelle che ne governeranno la successione, ma le leggi tutte della nazione del *de cujus*.

Ho detto «della nazione del *de cujus*» ed aggiungo: «non già di quella degli eredi»; dacchè la successione, quale *universitas iuris*, tiene le veci della persona del defunto e rappresenta un diritto subiettivo e personale ed è ben distinta dai singoli beni che ne compongono il compendio e ne costituiscono l'oggetto; ***nondum, enim, adita hereditas personae vicem sustinet, non heredis futuri, sed defuncti*** (1). L'universalità dei beni del defunto, dice il

---

PRADIER-FODÉRÉ, *Traité de droit internat. publique*, tom. III, §§ 1592 e segg. e segnatamente § 1597.

(1) Instit. *De hered. instit.*, § 2. In questo senso appunto ha inteso il concetto dell'eredità il legislatore italiano (Consult. FIORE nel *Foro it.*, I, 1295, in nota).

Foelix, formando la continuazione della sua persona, si deve, per tutto quanto concerne la successione a questa universalità, seguire lo statuto personale del defunto (1). Gli eredi succedono appresso; e soltanto dopo ch'essi avranno adìto l'eredità verrà in loro trasferita la persona del defunto. *A fortiori* ciò deve dirsi per le successioni intestate, perocchè giuridicamente si presuma, in chi morì senza testare, la tacita volontà di trasmettere la successione secondo i precetti del suo statuto personale e, in altri termini, si considera l'ordine delle successioni come il testamento presunto del *de cujus*.

Posto un principio, è mestieri applicarlo in tutte le sue conseguenze. E quindi se la convenzione internazionale ha statuito che la successione mobiliare dello straniero sia retta dal suo statuto personale, data la mancanza e del testamento e di parenti e di congiunti successibili secondo questo suo statuto, sarà mestieri esaminare la questione della successibilità dello Stato, non dal punto di vista dello statuto reale, ma sempre dallo stesso punto di vista stipulato con la convenzione, e cioè dal punto di vista dello statuto della persona del defunto e quindi delle leggi che governano la successione nel suo Stato.

88. Questa soluzione è di grande importanza per noi, dappoichè ben diverse dalle leggi francesi siano le nostre. Il testo degli articoli 721 e 758 del nostro Codice è, al pari dei motivi, affatto dissimile dal testo dei citati articoli del Codice francese. In mancanza di persone chiamate a succedere, i motivi ed il testo degli articoli 721 e 758 devolvono «*la successione*», «*l'eredità*» al patrimonio dello Stato, il quale pertanto non acquista la succes-

(1) FOELIX, *Traité du droit internat. privé*, tom. I, § 66.

sione a titolo feudale di sovranità, ma a titolo d'erede. come persona civile (1) che vive, non a sè e per sè sfruttando l'energie dei singoli, ma pel bene comune, « contemperando, come disse profondamente il Quarta, l'energia indefinita della monade individuale con l'azione complessiva degli altri conviventi, di modo che ne emerga la miglior vita ottenibile in un dato consorzio » (2).

89. Ond'è che la mancanza di eredi istituiti e chiamati alla successione nulla toglie per noi all'applicabilità della convenzione stipulata con la Russia, per quanto concerne i mobili. Se ogni altro mancherà, ultimo della schiera dei chiamati viene il patrimonio dello Stato, erede indefettibile, come gli altri legittimo, come gli altri investito di diritti civili derivanti dallo statuto personale del defunto.

Nella lusinga d'aver così chiarito e i principî e le regole di applicazione del diritto giudiziario, e l'indole e l'estensione delle attribuzioni consolari e i modi pratici per esercitarle, passo ad altri e non meno importanti argomenti indispensabili a completar lo studio della soggetta materia.

---

(1) Cod. civ. ital., art. 425, 426, 428.

(2) QUARTA, cit. *Discorso inaugurale* (*Riv. Univ.*, XIV, IV, col. 21).

IV.

L'esecuzione dei giudicati.

Sommario: 90. La *jurisdictio* e l'*imperium* — 91. La *jurisdictio* e la *coercitio* presso i romani — 92. Funzioni distinte presso tutti — 93. Si pone il quesito dell'esecutorietà del giudicato civile straniero — 94. La territorialità secondo i regalisti — 95. Scuola che nega l'*exceptio rei judicatae* alla sentenza straniera — 96. Se il *jus civile* derivi dal dritto naturale — 97. Scuola opposta che fonda l'esecutorietà sulla legge del contratto — 98. Opinioni disparate e criterio risolutivo — 99. L'*exceptio rei judicatae* connaturata nel giudicato — 100. Inammessibilità del riesame del merito — 101. L'esecutorietà, come regola. fondata sul dritto umano — 102. E' il sistema del.codice italiano, limitato da unica eccezione — 103. Esecutorietà estesa a provvedimenti ed atti autentici — 104. Senso dell'eccezione del codice italiano per le convenzioni internazionali — 105. *Forme, oggetto* e *soggetto* dell'*exequatur:* quesiti in base alla convenzione italo-russa — 106. In rapporto all'Italia — 107. *In Russia:* 1° presunzione di esecutorietà insita nella convenzione — 108. Forma della domanda e del giudizio d'*exequatur* — 109. 2° Di quali sentenze può domandarsi l'esecuzione — 110. Esecutorietà anche delle sentenze munite di provvisoria esecuzione — 111. 3° *Quid* se l'*exequatur* è domandato da sudditi d'un terzo Stato? — 112. Si pone esattamente la questione — 113. La si risolve nel senso affermativo — 114. Soluzione fondata sul testo delle convenzione.

Ho parlato dei giudizii; importa adesso tener parola dell'esecuzione dei giudicati.

90. Non è chi dubiti che la potestà di dirimere le controversie e ristabilire l'equilibrio del diritto, e, in altri

termini, di pronunciare sentenze, attenga alla *jurisdictio;* e che la potestà di adoperare i mezzi coercitivi atti a tradurre in esecuzione le sentenze, poichè vennero potenzialmente rivestite di virtù esecutiva, attenga all'*imperium*.

Non pertanto la *jurisdictio* e l'*imperium* sono ugualmente attributi della sovranità; laonde non possono nella pratica considerarsi altrimenti che quali distinte funzioni della stessa autorità sovrana, funzioni, che al primo lume della ragione intuitiva apparirebbero, per la loro finalità, inseparabili in quanto, al dire di Paolo, *jurisdictio sine coercitione nulla est* (1).

91. I Romani non consideravano la coercizione come un elemento della giurisdizione; ma la distinguevano demarcatamente da essa e l'attribuivano allo *imperium* (2). Infatti nelle prefetture, assorbite completamente dalla conquista, ove pertanto la giustizia veniva amministrata dal magistrato inviato da Roma, era questi investito della *jurisdictio* e della *coercitio;* nei municipii invece, cui la conquista più benigna aveva lasciato le loro proprie leggi civili e la nomina dei magistrati, il magistrato municipale aveva la *jurisdictio*, ma non la *coercitio*, perchè *ea quae magis imperii sunt quam jurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest* (3), essendochè Roma sovrana aveva lasciato ai municipii la *jurisdictio*, ma non aveva certamente trasferito loro in benchè minima parte l'*imperium*.

92. Questa distinzione è stata ed è costante nelle leggi positive di tutti i popoli, come nella dottrina di tutti

(1) L. ult. § 1 ff. *de officio eius, cui mand.*

(2) GLÜCK, *Comment. alle Pandette,* lib. II, tit. I, § 187.

(3) L. 26 ff. *ad municip. et de incolis.*

i pubblicisti, che contemplarono e contemplano le costituzioni politiche, quali sono e saranno fino al sognato avvento della loro riedificazione *ab imis* sul fondamento naturale del diritto delle genti e cioè sulla giustizia universale.

93. Posta dunque la distinzione tra la funzione di giudicare e la funzione di dare esecuzione al giudicato, se la sentenza deve eseguirsi nel territorio dello Stato, dalla cui magistratura venne emanata, non v'è dubbio che la funzione coercitiva spetti al magistrato dello Stato stesso, nel quale si pronunziò la sentenza (1), imperocchè la *jurisdictio* e l'*imperium* sono entrambi a lui conferiti dalla stessa sovrana autorità che lo elesse. Ma se, all'opposto, la sentenza fu pronunciata dal magistrato d'uno Stato ed è mestieri eseguirla nel territorio d'uno Stato diverso, le due funzioni dipendono da due diverse sovranità, donde consegue che il magistrato ch'ebbe la *jurisdictio* a pronunziare il giudicato, non ha l'*imperium* per eseguirlo. — Potrà o dovrà, e come, codesto giudicato esser messo in esecuzione nel territorio dello Stato straniero?

E' questo il quesito, intorno al quale s'affaticarono

---

(1) Dico con generica frase *al magistrato dello Stato stesso, nel quale si pronunziò la sentenza*, perchè il mio tema è di diritto internazionale e non debbo quindi occuparmi delle dispute sulla preferibilità o meno del sistema fondato sul principio adottato dal Codice Sardo e respinto dal nostro, secondo il quale *judex cognitionis est judex executionis:* principio che attiene al diritto giudiziario interno e sul quale possono consultarsi il MATTIROLO (*Elementi di diritto giudiz. civile italiano*, vol. V, tit. I, cap. IV) e gli autori da lui citati.

le menti dei pubblicisti e del quale passo ad occuparmi per quel tanto che necessita al mio tema, e perciò ancora limitatamente ai giudicati civili, dacchè la materia penale mi trarrebbe fuori del campo in un diverso ordine di considerazioni.

94. Una sentenza, che ha l'autorità del giudicato ed è munita della clausola esecutiva, vien presentata per essere eseguita nel territorio di uno Stato straniero. Stando al rigore assoluto del principio della sovranità, lo Stato straniero risponde: — non riconosco codesta autorità derivata soltanto dal potere delegato al magistrato del vostro Stato sovrano; ma poichè questa sovranità cessa al confine del vostro Stato, voi non potete imporre a me un'autorità, alla quale la mia sovrana indipendenza mi dà diritto a non assoggettarmi, nè eseguire nel mio territorio un giudizio che potrebbe ledere le mie leggi, il mio ordine pubblico, i miei dritti di sovranità e i dritti privati ed il costume dei miei sudditi. *Extra territorium jus dicenti impune non paretur.* — A questa conclusione trarrebbe, per rigore di logica, l'applicazione del principio della sovranità, secondo la vecchia teoria dei regalisti.

95. Il Merlin pone il quesito così: « L'autorità della cosa giudicata deriva dal diritto delle genti o non piuttosto trae la sua forza dal diritto civile? » E risponde: « Dalla legge civile senza dubbio » perchè la cosa giudicata è un'eccezione e le eccezioni sono di diritto civile; lo che si ferma a dimostrare fondandosi sul § 7 *De exceptionibus* delle istituzioni di Giustiniano. Infatti, egli dice, con le parole *ex iis, quae legis vicem obtinent,* Giustiniano vuol designare non già i diritti naturali, ma i plebisciti, i senatoconsulti, le costituzioni imperiali e gli editti dei pretori, come si rileva dal titolo *de jure natu-*

rali, gentium et civili (1). E prosegue: « Ma se è la legge civile che ha introdotto l'eccezione di cosa giudicata, ben sicuramente questa eccezione non può applicarsi a giudizi resi in una sovranità straniera; il diritto civile non comunica punto i suoi effetti da una nazione all'altra; l'autorità pubblica, di cui ciascun sovrano è investito, non estendendosi punto al di là del suo territorio, quella dei magistrati da lui istituiti è necessariamente rinchiusa negli stessi confini, e per conseguenza gli atti emanati da questi officiali debbono perdere sulla frontiera tutta la loro forza civile » (2).

96. Non m'intratterrò a dimostrare come i romani, nel loro alto e squisito senso di equità, fossero, in rapporto al diritto privato, meno individualisti di quello che a molti è sembrato; nè mi farò a spiegare il chiaro senso delle parole d'Ulpiano: *Jus civile est, quod neque in totum a naturali, vel gentium recedit, nec per omnia ei servit* (3). Osserverò piuttosto che non invano i secoli si sovrapposero ai secoli ed il pensiero umano, attraverso lotte infinite, librò a lidi più eccelsi le sue ali. S'egli è vero che il diritto rispecchia la vita nei tempi, chi oserà oggi affermare che la definizione romana del diritto privato « *jus privatum est quod ad singulorum utilitatem spectat* » sia adeguata ai tempi nuovi, nei quali il diritto ha assunto l'aspetto sociale? Per quanto il diritto romano rappresenti la sintesi d'una grande civiltà assimilatrice del *bonum et aequum* di tutti i popoli entrati nell'òrbita della potenza romana, per quanto il principio dell'uguaglianza dei cittadini, a cui s'ispira,

---

(1) *Instit.*, lib. I, tit. II.

(2) MERLIN, *Questions de droit*, v. Jugement, § XIV, n. 1 (4ª ed.).

(3) L. 6 ff. *De iustitia et iure.*

abbia conferito ad esso un'impronta d'universalità, non è men vero che, dalla Rivoluzione francese in poi, la proclamazione dell'uguaglianza umana, una diversa nozione etica della vita, un diverso e più vasto rapporto economico fra individui ed individui e fra individui e le collettività, e quindi un diverso orientamento nelle relazioni politiche agevolate dalle nuove costituzioni e coordinate anch'esse alle funzioni economiche degli Stati, e finalmente una più larga visione del futuro, hanno aggiunto al diritto privato l'impronta sociale ed han sospinto le menti dei pubblicisti non cristallizzati entro il guscio delle vecchie dottrine a proclamare la necessità d'un codice sociale, convinti che il diritto debba rispecchiare i progressi di tutte le manifestazioni della attività e della coscienza umana (1).

97. Il Pinheiro-Ferreira, senza ascendere a queste elevate considerazioni, — le quali, pur sembrando avvisare unicamente ad una speranza e ad una fede, anzichè ad un diritto costituito, dovrebbero nondimeno ispirare nei casi concreti il giureconsulto e lo statista, — vivamente combatte la dottrina del Merlin e del Foelix (2) e del De

---

(1) Quale dimostrazione di questo assunto più geniale ed elevata di quella contenuta nella *Relazione* del Procuratore Generale QUARTA *sulla celebrazione del centenario del Codice francese* e nel suo discorso inaugurale del 1905? (V. nella *Rivista Universale*, anno XIX, IV, col. 1 e seg. e col. 83 e seg.). Consult. inoltre: NANI CESARE, *Il socialismo nel Codice civile;* DELOGA, *Codice privato e Codice sociale* (*Antol. giurid.*, anno V); BENZI, *Introd. alle scienze giuridiche e sociali;* SCOLARI, *Il regno e la sociocrazia in Italia;* e gli autori da loro citati.

(2) FOELIX, *Traité du droit internat. privé*, tom. II, nn. 318 e segg.

Martens (1) e degli altri che in maggiore o minore estensione l'han sostenuta. « Perchè avvenga, egli dice, che una sentenza sia pronunciata dal tribunale straniero, occorre che una contestazione abbia avuto luogo dinanzi ad esso tra l'attore e il convenuto; per conseguenza verun dubbio può essere sollevato sulla competenza del tribunale, che le due parti hanno riconosciuto. Se dunque questa sentenza è passata in cosa giudicata, essa ha, pel consenso stesso dell'attore, acquistato per lo meno la qualità di legge di contratto; e, dovunque andrà, il dovere d'adempirla lo segue, dappoichè non si potrebbe dire che col cambiar di paese il suo debito verso il suo creditore si sia estinto ». E conclude: « Le autorità del paese sono adunque non soltanto autorizzate, ma obbligate a far eseguire le sentenze pronunziate dai Tribunali stranieri in materia civile, allorchè le due parti si sono sottoposte alla giurisdizione di questi Tribunali ed allorchè, dopo aver seguito le forme della procedura dalla legge prescritte, la sentenza ha acquistato la forza della cosa giudicata » (2).

98. Fra queste ed altre disparate opinioni (3), fra le tra-

---

(1) De Martens, *Précis du droit des gens*, tom. I, §§ 94-95.

(2) Pinheiro-Ferreira, *Notes sur Martens*, tom. I, pag. 417, 418; consult. inoltre: Vattel, *Droit des gens*, liv. II, ch. 7, §§ 84, 85; Klüber, *Droit des gens*, § 59; *Droit public de la Confédération germanique*, § 366; De Kramptz, *Etudes*, pagine 113 e segg.; Fiore, *Degli effetti delle sentenze civili dei tribunali stranieri* (*Ann. delle università toscane*, tomo XIV, anno 1874).

(3) In Francia la dottrina e la giurisprudenza sono divise in opposte opinioni, che si riassumono in tre diversi sistemi. — Il primo si fonda sull'art. 121 dell'ordinanza del 1629,

dizioni della nostra storia del diritto e le aspirazioni dell'avvenire, la soluzione al proposto quesito deve formarsi ricostruendo quel tanto che, nel tempo in cui viviamo, può fornirci la pratica delle più progredite nazioni civili.

Ecco adunque la soluzione.

---

il quale dispone; «i giudizi resi, i contratti e le obbliga-«zioni stipulati in regni o sovranità straniere, per qualsivo-«glia causa, non avranno alcuna ipoteca, nè esecuzione nel «nostro regno, epperò i contratti terranno luogo di semplici «promesse; e, non ostanti i giudizi, *i nostri sudditi*, contro i «quali quei giudizi saranno stati resi, potranno di nuovo di-«scutere i loro diritti come integri dinanzi i nostri officiali». I sostenitori di questo primo sistema ritengono che questa ordinanza sia tuttora in vigore, non ostanti le sopravvenute disposizioni degli art. 2123 del Cod. di Napoleone e 546 del Cod. di proc. civ., rilevano la distinzione tracciata nel citato art. 121 tra i giudizi resi *contro un francese* o contro uno straniero, e ne conchiudono che il giudizio reso contro un francese deve considerarsi come non avvenuto, mentre il giudizio reso contro uno straniero, in omaggio a quanto dottrina e giurisprudenza ritennero già sotto l'impero di quella ordinanza, ha autorità di cosa giudicata e può essere messo in esecuzione dopo essere stato rivestito d'un semplice *pareatis*. Consult.: MALLEVILLE, *Analyse du Cod. civ.* sur les articles 14 et 2123; LAURENT, *Droit civil. internat.*, tomo VI, nn. 84 e seguenti; DALLOZ, *Répert.* v. *Droit civil*, n. 419; FOELIX et DEMANGEAT, *Traité du droit internat. privé*, nn. 347 a 356 e gli autori e la giurisprudenza ivi citati; Cassaz. francese, 7 gennaio 1806 (SIREY, *Recueil général*, an. 1806, I, 129); la stessa Corte, 27 agosto 1813 (*loc. cit.*, an. 1813, I, 226); App. Parigi, 7 febbr. 1880 (*Journ. du droit internat. privé*, 1880, pag. 584 in fine); App. Angers, 4 luglio 1869 (DALLOZ, *Ju-*

99. Sarebbe incivile il porre in dubbio l'autorità della cosa giudicata. Quando le parti stesse, sia qualsivoglia la loro nazionalità, hanno investito di giurisdizione una magistratura e le hanno deferito la decisione d'una loro privata controversia, esse hanno assunto l'obbligazione

---

rispr. général, 1869, II, 218); App. Toulouse, 29 genn. 1872 (SIREY, *Recueil général*, 1873, II, 18), etc. — Il secondo sistema afferma che il giudicato straniero ha in ogni caso la autorità della cosa giudicata; ed il magistrato, dopo essersi assicurato che la decisione è stata resa regolarmente e che non viola l'ordine pubblico, deve accordar l'*exequatur* senza esame del merito. Esso si fonda sul concetto che l'ordinanza del 1629 rimase abrogata dalla legge del 30 ventoso, an. XII, e dall'art. 1041 del Cod. di proc. civ.; che l'art. 546 del Cod. di proc. civ. assimila i giudicati stranieri agli atti resi dai pubblici ufficiali stranieri; che la parola *pareillement* dell'ultimo comma dell'art. 2123 del Cod. civ. assimila i giudicati stranieri alle decisioni arbitrali menzionate nel comma precedente e li pone nella loro identica condizione d'esecutorietà, mediante la semplice ordinanza d'esecuzione; che, applicati del resto i principî generali del diritto rinvigoriti dai progressi della legislazione, non può non ritenersi per lo meno perfezionato il contratto giudiziario fra coloro che liberamente hanno adito il magistrato straniero, e d'altronde i rapporti della buona convivenza internazionale e la pratica utilità consigliano questo reciproco rispetto all'autorità dei giudicati stranieri. Consult.: LABBÉ (SIREY, 1863, I, 61, *note*); DRAGOUMIS, *Condict. des étrangers*, pag. 147; MASSÉ, *Droit comm.*, tom. II, nn. 800 e seg.; DURAND, *Essai de droit internat.*, pag. 469; CHRÉTIEN, dans le *Journal du droit intern. privé*, 1886, pag. 674; SOLOMAN, *Cond. des étrangers*, pag. 108 et seg.; VAREILLES-SOMMIÈRES, *Hypothèque judic.*, pag. 152 e

di sottostare al suo giudizio. Or presso qualunque consociazione umana, la quale non viva in uno stato selvaggio, le obbligazioni sono inderogabili da coloro che le hanno contratte. Quando adunque la magistratura, dai litiganti investita, ha esaurito la sua giurisdizione,

---

seg.; BEAUSSANT, *Cod. marit.*, tom. II, § 1045; e consultinsi altresì: FIORE, *Effetti intern. delle sentenze*, pag. 65; ESPERSON, nel *Journ. du droit intern. privé*, an. 1884, pag. 255 e seg.; Résol. de l'Instit. de droit internat., sess. 1878, tableau général, pag. 112 et seq.; WEISS, *Traité élém. de droit intern. privé*, pag. 827, 828; WHEATON, *Elém. de droit intern.*, tom. I, 2e partie, chap. II, § 21; STORY, *Confl. of laws*, § 30; PHILLIMORE, *Int. law*, n. 929; Cass. franc., 27 agosto 1812 (SIREY, *Rec. gén.*, 1813, I, 226); App. Parigi, 7 genn. 1833 (*loc. cit.*, 1833, II, 145); App. Pondichéry, 17 agosto 1867 (*Journ. du droit intern. privé*, 1879, pag. 556); App. Montpellier, 17 dicembre 1869 (SIREY, *Rec. gén.*, 1870, II, 75); App. Parigi, 19 agosto 1884 (*Journ. du droit int. privé*, 1885, pag. 87). — Il terzo sistema ritiene che il tribunale abbia il dovere di riesaminare nel merito la sentenza straniera, la quale in verun caso ha autorità di cosa giudicata. Esso si fonda e sul principio della sovranità nazionale e sul testo del citato articolo 2123, il quale dispone che l'*exequatur* sarà accordato dal tribunale in pieno collegio, lo che non sarebbe necessario se non s'avesse che ad apporre una formula esecutoria in base a sentenza riconosciuta. Questo sistema prevale nella giurisprudenza francese. La Corte di Cassazione lo adottò nel 1819 e non se ne è più dipartita, non ostanti le vive critiche degli scrittori moderni e le risoluzioni in senso a lei contrario dell'Istituto di diritto internazionale (citata risoluzione). Cassazione francese, 19 aprile 1819 (SIREY, *Rec. gé-*

la sentenza fa stato tra loro come sanzione irrevocabile d'un'obbligazione, che segue dovunque la parte condannata e che perciò dovunque è protetta dall'*exceptio rei judicatae;* cosa giudicata, cui lo Stato straniero non potrà per lo meno negar l'efficacia di giudicato arbitrale, se non vorrà riconoscergli quello di giudicato giudiziario. Or l'*exceptio rei judicatae*, appunto perchè deriva la sua natura dalla natura stessa della cosa giudicata, non solo la segue dovunque, ma è da lei, quale elemento connaturale della sua esistenza, inseparabile, e dovunque ne protegge ineluttabilmente il contenuto.

100. Ond'è che il magistrato straniero non ha il diritto di riesaminare il merito del giudicato o di modificarne gli effetti. Questo resta qual'è nella sua sostanza, nelle sue

---

néral, 1819, I, 288); 23 dicembre 1831 (*loc. cit.*, 1832, I, 627); 11 gennaio 1843 (*loc. cit.*, 1843, I, 671); 24 gennaio 1846 (*loc. cit.*, 1846, I, 474); 27 dic. 1852 (*loc. cit.*, 1853, I, 94); 11 dic. 1860 (*loc. cit.*, 1861, I, 331); 20 agosto 1872 (*loc. cit.*, 1872, I, 327); 16 giugno 1875 (*loc. cit.*, 1876, I, 213); 28 giugno 1881 (*loc. cit.*, 1882, I, 33); 21 agosto 1882 (*loc. cit.*, 1884, I, 425); Trib. civ. della Senna (premier ch.) 28 dicembre 1898 (*Pandectes françaises*, 1900, V, 3); 9 giugno 1899 (*loc. cit.*, 1900, V. 29); App. Parigi, 6 maggio 1897 (*loc. cit.*, 1900, V, 12); Cass. francese, 9 febbraio 1892, due sentenze (*loc. cit.*, 1894, V, 25); TOULLIER, tom. 10, n. 85; DELVINCOURT, tom. II, pag. 202; TROPLONG, *Hypoth.*, tom. II, § 451; GRENIER, *Hypoth.*, tom. I, n. 208; LAROMBIÈRE, articolo 1351, n. 6; DEMOLOMBE, tom. I, n. 263; GUICHARD, *Droits civils*, n. 239; PARDESSUS, *Droit com.*, n. 1488; DURANTON, tom. I. n. 155; FÉRAUD-GIRAUD, nel *Journal du droit intern. privé*, 1885, pag. 395; ecc.

disposizioni e nel senso che il giudice ha inteso dargli nel profferirlo (1).

101. Se non che altro è il pronunziar sentenze, altro il tradurle in esecuzione. Abbiamo contemplato la *jurisdictio* come conferita al magistrato dallo stesso consenso dei litiganti; ma non è così per la *coercitio*, alla quale il condannato resiste e per la quale è necessario l'esercizio dell'*imperium* dello Stato, in cui l'esecuzione deve tradursi in atto.

Ciò posto, può rettamente uno Stato civile rifiutare l'esecuzione nel proprio territorio alle regiudicate rese da magistrati stranieri? Il Merlin, il De Martens, il Foelix ed altri illustri rispondono ponendo a caposaldo il rifiuto, come regola conseguente al principio della sovranità, ed ammettendo l'esecutorietà come eccezione suggerita o da relazioni d'amicizia (*comitas*) ovvero *ob reciprocam utilitatem;* ma pur sempre eccezione, sia che praticata per consuetudine, sia che sancita da leggi interne, sia che stipulata mediante trattati. Noi per l'opposto invertiamo i termini e diamo al quesito una soluzione, oltrechè prettamente scientifica, ispirata ad un concetto più evoluto dello Stato, e più umana. E diciamo: s'egli è vero che tutte le obbligazioni hanno un fondamento etico e quindi attinente al diritto naturale, s'egli è vero che la cosa giudicata irrevocabilmente le sanziona, s'egli è vero che la eccezione di cosa giudicata ne è la guarentigia connaturata e inseparabile, e s'egli è vero finalmente che i confini degli Stati demarcano i limiti delle loro sovranità politiche, ma non circoscrivono il dritto umano, che vive

---

(1) In Italia la giurisprudenza è costante in questa massima. Consult.: FIORE, nel *Journal de dr. intern. privé*, 1873, pag. 235; 1879, pag. 244.

nell'uomo e lo segue presso tutte le genti civili, non può dubitarsi che l'esecutorietà sia la regola ed il rifiuto la eccezione unicamente giustificata e delimitata da un'alta ragione di difesa contro qualunque attentato all'ordine ed al dritto pubblico interno dello Stato.

102. Questa è la vera soluzione razionale, la sola rispondente ai principî universali di diritto privato riconosciuti da tutti i popoli civili e questo è, in sostanza, il sistema del Codice italiano (1).

Invero l'articolo 941 del Codice di procedura civile sottopone l'esecutorietà a due sole condizioni, e cioè: 1ª che la sentenza straniera abbia, secondo le leggi del paese in cui venne emanata (2), vera e propria autorità di sentenza in quanto fu posta in essere da chi aveva competenza a profferirla, e rispettando, con la legittima rappresentanza e col legittimo contraddittorio, i diritti sacri della difesa (3); 2º che la sentenza stessa non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico e al dritto pubblico interno del regno (4). Ond'è che un solo limite d'indole politica pone la legge italiana alla esecutorietà: il limite che attiene al rispetto del proprio ordine pubblico e del proprio dritto pubblico interno, cose queste inderogabili per qualunque Stato civile. Un solo limite, ho detto, in quanto la prima condizione non

---

(1) Comb. disposizione degli art. 10 delle disposizioni preliminari, 941, 943, 944, 945, 949 del Codice di procedura civile, e art. 1935, 1973, 1990 del Codice civile.

(2) Dottrina e giurisprudenza costanti. Consult., De Rossi, *La esecuzione delle sentenze e degli atti esteri*, 2ª edizione, pag. 153.

(3) Cit. art. 941, n. 1º, 2º e 3º.

(4) Art. cit., n. 4.

è un limite, ma bensì una semplice garanzia giuridica della esistenza dell'atto, che vuolsi eseguire, un prudenziale provvedimento contro ogni possibile sorpresa, contro qualunque attentato alla severità dei giudizi ed all'interesse delle parti. Infatti la legge nostra non consente al magistrato, in questo esame, di addentrarsi nel merito della contesa giudicata (1); egli non può che delibarlo per quel tanto che basti ad accertare che dalla sua esecuzione l'ordine pubblico ed il dritto pubblico interno non rimarranno offesi (2); ed impone al magistrato di assicurarsi che l'osservanza delle forme è perfetta, non alla stregua del nostro rito, ma delle leggi rituali del paese, nel quale la sentenza venne emanata (3).

103. Dunque in Italia l'esecutorietà, ispirata al principio

---

(1) WEISS, *Traité élément. de droit internat. privé*, 2ª edizione, pag. 850. — Erratamente fu da qualche scrittore e da qualche Corte affermato che il giudizio di delibazione riveste in certa guisa il carattere del giudizio d'appello dalla sentenza straniera. Il MATTIROLO (*Elementi di dritto giudiz. civ. italiano*, vol. VI, n. 777) ed il RICCI (*Comment. al Cod. di proc. civ.*, 2ª ediz. vol. III, pag. 608) confutano codesta inesattezza. Nè il magistrato, che pronunziò la sentenza straniera, dipende dalla nostra Corte d'appello, nè la nostra Corte d'appello può, come poc'anzi abbiamo visto, riesaminare e modificare o revocare in merito la sentenza stessa. Il giudizio di delibazione è un giudizio *sui generis*, che non può assimilarsi a verun altro del nostro procedimento giudiziario.

(2) Consult. la sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 21 febbraio 1903 riprodotta in nota a col. 1 e 2 della parte I dell'anno XIX della *Rivista Universale*.

(3) Consult. DE ROSSI, *Un nuovo progetto di legge presentato alle Cortes spagnuole dal deputato Maspons y Labros sulla*

dell'eguaglianza umana (1), si fonda non sulla *comitas*, nè sulla reciprocità, ma sul dritto delle genti; epperò si estende alle sentenze tutte, le quali reclamino una effettiva e pratica esecuzione, come altresì ai provvedimenti di sequestro ed agli atti autentici, quali che siano le leggi restrittive e la disparità di trattamento dello Stato straniero, da cui vengano emanati.

104. Posto questo principio ispiratore, non può sorgere dubbio sull'interpretazione dell'inciso « *salve le disposizioni delle convenzioni internazionali* » aggiunto all'art. 10 delle disposizioni preliminari e ribadito dall'art. 950 del Codice di procedura civile e dall'art. 1973 del Codice civile. Queste espressioni, dice il Ricci, debbono intendersi nel senso che le convenzioni internazionali e i trattati derogherebbero alle disposizioni contenute nei nostri Codici, laddove avvenisse che fossero più liberali di queste ultime, ed aggiunge: « lo straniero non può lagnarsi se a suo riguardo si usi un trattamento più liberale e generoso di quello al quale c'impegnano i trattati; e i cittadini non possono rimproverare al legislatore patrio di essersi informato a principî eminentemente liberali » (2).

105. Chiariti così i principî, che governano la materia degli *exequatur*, scendiamo a parlare dell'esecuzione delle sentenze emanate in base alla convenzione italo-russa del 1875.

---

procedura civile internazionale (*Archiv. giurid.*, vol. XXI, pagina 470); Cassaz. di Roma 17 agosto 1904. (*Rivista Univers.*, anno XIX, I, 1 e seg.).

(1) V. qui sopra nn. 11, 12 e 17.

(2) Ricci, op. cit., vol. III, n, 596, pag. 532, 533. Cons. App. Brescia, 1 agosto 1871 (*Annali*, V, II, 575).

Sulla speciale base di questa convenzione, quali, in Italia ed in Russia, sono le forme degli *exequatur?* E di quali sentenze potrà domandarsi l'esecuzione? E potranno delle sentenze stesse invocare l'esecutorietà sudditi d'un terzo Stato, interessati ad ottenere che vengano eseguite?

106. Dell'Italia ho detto abbastanza. Le decisioni russe, quali che siano, ed entro e fuori dei limiti della convenzione, potranno sempre ottenervi quella liberalissima esecutorietà ch'ella concede a sentenze, a provvedimenti di sequestro e ad atti autentici regolarmente resi a favore di cittadini d'ogni parte del mondo.

E non mi fermo a ragionare delle forme del procedimento esecutivo, perocchè sia regola conseguente ai principî svolti nel capitolo III di questo studio e consacrata nell'ultimo alinea dell'art. 10 delle disposizioni transitorie che i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze debbano essere regolati sempre dalla legge del luogo, in cui si procede all'esecuzione (1).

107. Passo quindi a parlar della Russia.

Degli *exequatur* la convenzione non fa parola; e non esiste fra i due Stati verun trattato su questo tema. Dovrebbe dedursi da ciò che le sentenze ed i provvedimenti d'indole esecutiva resi dai magistrati italiani in tema di successioni non debbano eseguirsi in Russia? Sarebbe assurdo; tanto varrebbe il dire che i due Stati stipularono una convenzione reciproca con l'intendimento che per uno di essi dovesse rimanere nel campo dell'astratto.

---

(1) Vedi qui sopra nn. 58 e 59. — FOELIX, op. cit., tom. II, n. 330. — Per le norme procedurali, v. MATTIROLO, opera cit. VI, pag. 628 e seg.; MOREAU, op. cit., pag. 208 e seg. e gli autori da lui citati in nota.

In questo senso giudicava appunto il dipartimento di Cassazione del Senato russo, confutando e revocando le decisioni del Tribunale e della Corte di giustizia di Pietroburgo, ch'erano andate nell'opposto avviso: « Qualora si ammettesse — così quella suprema magistratura — che le sentenze dei tribunali italiani, nelle cause che la convenzione del 1875 sottomette alla loro giurisdizione, non fossero esecutorie in Russia, le cause stesse sfuggirebbero a qualsiasi giurisdizione ed alla legge, poichè esse non sono della competenza dei tribunali russi secondo il luogo dove si trovano; è pertanto impossibile la supposizione che due Stati, nel conchiudere una convenzione sulle successioni, abbiano desiderato di stabilire un ordine di cose così anormale; epperò occorre, basandosi sull'art. 9 del Codice di procedura civile, attenersi al testo generale delle leggi, che si riferiscono a tale oggetto. L'art. 1275 del Codice di procedura civile, compreso nel capitolo X sull'esecuzione delle sentenze dei Tribunali degli Stati esteri, prevede due casi, e cioè: 1° quando nel trattato cogli Stati esteri sono stabilite in pari tempo le regole di esecuzione delle sentenze dei Tribunali dello Stato estero; e 2° quando nel trattato non sono stabilite le regole d'esecuzione. In quest'ultimo caso devesi osservare il disposto degli articoli seguenti (1274-1281). Fra la Russia e l'Italia non esiste un trattato della prima categoria: ma la convenzione sulle successioni del 1875, per ciò che riguarda le azioni di cui all'art. 10 e le rispettive sentenze giudiziarie, ha indubbiamente il vigore ed il significato d'un trattato della seconda categoria di cui sopra, cioè d'un trattato, con cui è riconosciuta la necessità dell' esecuzione di una sentenza di Tribunale estero, ma in cui non sono indicate

le modalità di esecuzione » (1). A queste sentenze dunque, conchiude la decisione, « dev'essere applicato precisamente quell'ordine di esecuzione, che è disposto dagli articoli 1273-1281 » (2).

---

(1) Cit. sentenza 6 febbraio 1902 (*Riv. Univers.*, anno XIX, I, col. 14 e 15).

(2) Ecco la traduzione letterale di questi articoli:

« 1273. Le sentenze degli stabilimenti di giustizia degli Stati esteri si eseguono secondo le regole che sono stabilite a questo scopo dai reciproci trattati o dalle convenzioni: nel caso che questi trattati e convenzioni non stabiliscano le regole d'esecuzione, allora si adotta il procedimento disposto negli articoli seguenti.

« 1274. Le sentenze dei Tribunali degli Stati esteri si eseguiscono nell' Impero soltanto nel caso che ciò sia consentito dalle decisioni dei Tribunali dell'Impero.

« 1275. Le domande per mettere in esecuzione nell'Impero le sentenze dei Tribunali degli Stati esteri si presentano al Tribunale del circondario, sotto la cui giurisdizione si devono mettere in esecuzione.

« 1276. Alla domanda devono essere aggiunti:

1° la copia della sentenza, autenticata dal Tribunale che l'ha emessa, con una dichiarazione esecutiva sulla copia stessa o con un certificato di questo Tribunale che la sentenza dev'essere eseguita. Questo certificato del Tribunale dev'essere autenticato dall'Ambasciata o dal Consolato russo; la firma dell'Ambasciata o del Consolato deve essere autenticata dal Ministero degli affari esteri;

2° la traduzione della sentenza in lingua russa;

3° alcune copie di questi documenti.

« 1277. La citazione a comparire dinanzi al Tribunale si fa con le norme generali.

Da questa conclusione non è possibile allontanarsi senza urtare nell'assurdo.

108. Ciò posto, le forme della domanda e del giudizio di *exequatur* non sono in Russia molto dissimili dalle nostre. Competente a conoscerne è il Tribunale del circondario, nel quale deve procedersi all'esecuzione, qual che sia il grado del Tribunale straniero, che ha pronunciato la sentenza. Il procedimento è il sommario. L'esame del Tribunale è limitato a constatare: 1° che il giudizio fu reso da un Tribunale competente, previa regolare citazione delle parti, e con pieno rispetto dei reciproci diritti della difesa; tutto ciò secondo le leggi del paese,

---

« 1278. Le domande per fare eseguire le sentenze dei Tribunali degli Stati esteri si risolvono col procedimento sommario (art. 348-351, 353, 356, 357, 360-362 e 365).

« 1279. I Tribunali, prendendo in esame questi affari, non entrano nel merito della lite decisa dai Tribunali degli Stati esteri, ma pronunciano soltanto: se la sentenza in esame non contenga in sè tali disposizioni che siano contrarie all'ordine pubblico o non siano ammesse dalle leggi dell'Impero.

« 1280. Le decisioni emesse sulle basi suindicate, si mettono in esecuzione secondo le norme generali concernenti la messa in esecuzione delle sentenze dei Tribunali dell'Impero.

« 1281. Le sentenze degli stabilimenti di giustizia degli Stati esteri non si eseguono e non hanno veruna forza nell'Impero russo quando il loro giudizio abbia per oggetto azioni concernenti il dritto di proprietà sugl'immobili situati in Russia ».

Queste disposizioni hanno abrogato la regola imposta da un *ukase* del 1827, in virtù del quale l'esecuzione d'un giudicato straniero non poteva aver luogo che a seguito d'un nuovo esame del merito della decisione.

in cui la sentenza fu emanata; 2° che il giudicato non contiene disposizioni contrarie a leggi russe di dritto e d'ordine pubblico (1).

109. Passo al secondo quesito, e cioè di quali sentenze possa domandarsi l'esecuzione.

S'egli è vero che la convenzione ha per obietto la garanzia delle sostanze ereditarie, la loro retta amministrazione nell'interesse di tutti gli eredi ed aventi causa, la giusta divisione e l'effettiva consegna delle quote, sulla risposta non può sorgere dubbio. Chi vuole il fine deve volere i mezzi per conseguirlo. Tutte le sentenze suscettibili di materiale esecuzione nello Stato straniero debbono essere eseguite.

Ho detto *suscettibili di materiale esecuzione nello Stato straniero*, dappoichè sarebbe un non senso invocare l'*exequatur* per sentenze preparatorie od incidentali, le quali nè toccano il merito, nè danno provvedimenti interinali o conservatorii, ma si limitano a risolvere questioni di rito o di competenza od altre, il cui obietto è limitato a tracciare la retta via del giudizio. Queste sentenze spiegano la loro efficacia *in limine litis*, vengono eseguite dal magistrato investito della prosecuzione del giudizio e non sono suscettibili di materiale esecuzione nello Stato straniero. Manca quindi ad esse la materia dell'*exequatur* (2).

---

(1) Tutto ciò risulta dagli articoli del Codice di procedura, riprodotti nella nota precedente. — Possono inoltre consultarsi: De Martens, *Journal du droit internat. privé*, 1878, pag. 139; Engelmann, *loc. cit.*, 1884, pag. 113; Moreau, *op. cit.*, pag. 222, n. 220; Foelix, *op. cit.*, t. II, n. 402.

(2) Consulta in proposito Mattirolo, *op. cit.*, vol. VI, n. 826; Ricci, *op. cit.*, vol. III, n. 598; e la sentenza 31 de-

All'opposto debbono eseguirsi le sentenze provvisionali, che danno provvedimenti conservatorii o interinali, come quelle, che concedono una pensione alimentaria, o che ordinano un sequestro, o che impongono una cautela conservativa. Così ha deciso, nella succitata sentenza, il Dipartimento di Cassazione del Senato dirigente. « Se in Russia, argomenta con esatto criterio la decisione, sono esecutorie le sentenze dei Tribunali italiani riferentisi alla divisione di una sostanza ereditaria mobile..., parimenti debbono essere esecutorie quelle decisioni dei Tribunali che, dal punto di vista del Codice di procedura civile, rivestono il carattere di *disposizioni speciali* aventi per iscopo la tutela e la conservazione della sostanza ereditaria. Una supposizione contraria a quanto sopra renderebbe possibile la dissipazione e la deteriorazione della sostanza ereditaria mobile, rendendo in pari tempo impossibile qualsiasi intervento del Tribunale civile » (1).

Del pari debbono eseguirsi le sentenze interlocutorie propriamente dette, le quali dispongono atti d'istruttoria, od esperimenti di prove, o produzioni di documenti, o qualunque altro provvedimento, qual mezzo al fine della decisione del merito.

Ond'è che, tanto per le sentenze provvisionali, quanto per le interlocutorie, non può dubitarsi dell'ammessibilità in Russia della domanda dell'*exequatur*, al pari che per le sentenze definitive del merito della contesa.

110. E penso finalmente non potersi dubitare dell'esecutorietà delle sentenze non ancora passate in cosa giu-

---

cembre 1866 della Corte d'appello di Macerata citata da entrambi. (*Annali* I, 2, 156).

(1) *Rivista Univers.*, anno XIX, I, col. 16.

dicata, ma munite di clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi degli articoli 363, 364 e 561 del Codice di procedura civile italiano. Ammesso il principio *locus regit actum* affermato dall'articolo 10 della convenzione, gli effetti delle sentenze debbono essere governati dalla legge del paese, nel quale vennero pronunciate. Ond'è che il Tribunale russo, poichè avrà constatato che la sentenza, mercè la decretata esecuzione provvisoria, ha forza esecutiva ed è in istato d'essere immediatamente eseguita a norma della legge italiana, non potrà, in omaggio alla convenzione, negarle l'*exequatur* (1).

La questione è di grande interesse per gli stranieri in rapporto alla Russia, non all'Italia certamente. Non all'Italia, dappoichè fra noi, che ci siamo elevati all'altezza della scienza del diritto internazionale, come disse l'Allard (2), gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili al pari che i cittadini; quindi non può sorger dubbio sulla risposta affermativa al proposto quesito. Ma ben diverso è il caso in rapporto alla Russia.

111. Passo al terzo quesito.

Di queste sentenze rese dall'uno o dall'altro dei due Stati, in adempimento della convenzione, potranno domandare l'*exequatur* sudditi d'un terzo Stato interessati ad ottenere che vengano eseguite?

112. Non mancò chi rispose in senso negativo, argomentando che i trattati e le convenzioni internazionali sono

---

(1) Non fa bisogno d'aggiungere che in Italia tutto ciò è ammesso a prescindere da qualunque convenzione internazionale. Consult. Ricci, *Op. cit.*, vol. III, n. 617; Cassaz. Napoli, 6 dicembre 1866 (*Annali*, 1866-67, I, 119 e seg.).

(2) Allard, *Esame critico del Codice di procedura civile del regno d'Italia*, pag. 134.

contratti ch'hanno forza di legge unicamente fra gli Stati contraenti, e non possono pertanto, siccome *res inter alios actae*, giovare, nè nuocere agli altri Stati, nè in conseguenza ai loro sudditi. Fu aggiunto inoltre che i trattati costituiscono una deroga al diritto comune e quindi debbono interpretarsi in senso rigorosamente restrittivo, lo che non avverrebbe se se ne estendessero gli effetti anche a sudditi d'altri Stati estranei alla convenzione.

L'argomento par grave; ma non regge alla critica, siccome quello che, per risolvere una questione, ne sposta i termini. Che la convenzione non possa essere invocata da un terzo Stato, nè da suoi sudditi, è cosa alla quale nessuno vorrà contraddire; ma il quesito ha per tema, non la convenzione, ma l'esecutorietà d'una sentenza regolarmente resa da un Tribunale italiano, in base alla convenzione stessa, e sull'oggetto d'una eredità mobiliare lasciata da un suddito italiano defunto in Russia, e viceversa.

Posta così, qual'è in sè stessa, la questione, convien risolverla con un diverso ragionamento.

113. La convenzione assicura l'esecutorietà alle sentenze rese dai Tribunali dei due Stati, e non distingue, nè limita gli effetti delle sentenze stesse ai soli sudditi dei due Stati contraenti. Il soggetto della convenzione è la successione quale *universitas iuris*, come ho detto più sopra (1), la quale costituisce la continuazione della persona del *de cujus;* e la sentenza è resa per quel soggetto ed in base alla stessa convenzione. L'*exequatur* è chiesto per la sentenza e alla sentenza va conferito, non all'attore che lo invoca. Sia pur chicchessivoglia che lo do-

(1) V. sopra n. 87.

mandi; il Tribunale russo terrà presente la nazionalità del Tribunale che la sentenza emanò, non già della persona che aspira ad eseguirla. Tornino dunque a beneficio od a carico di sudditi d'altri Stati gli effetti della esecuzione, sol che la sentenza contenga disposizioni attinenti a titoli d'eredità o di legato mobiliari, il Tribunale russo deve concederne l'*exequatur;* e se lo negasse, violando l'autorità del giudicato italiano, violerebbe la convenzione.

114. Questa soluzione riposa, oltrechè nello spirito, sullo stesso testo della convenzione. Infatti essa, nell'articolo 7, contempla il caso di reclami sollevati, in relazione alla parte mobiliare dell'eredità, da sudditi di una terza potenza e dispone che la decisione che quei reclami concerne, «*in tanto in quanto essi non si fondino sul titolo d'eredità o di legato*, apparterrà esclusivamente al Tribunale del paese ». Or questa disposizione contiene in sè la necessaria illazione che, se il reclamo d'un suddito del terzo Stato si fonda sul titolo d'eredità o di legato, la decisione appartiene al Tribunale della nazione del *de cujus*. Ecco dunque la testuale contemplazione del caso d'una sentenza profferita, in base alla convenzione, a vantaggio od a carico di sudditi di un terzo Stato, sentenza, alla quale non potrebbe rifiutarsi l'*exequatur* senza rendere lettera morta, come disse il Senato dirigente nella succitata decisione, l'articolo 7 e lo spirito della convenzione (1).

---

(1) Il Moreau esprime una identica opinione; ma non si ferma a trattarne e si limita a fondarla sulla « reciproca confidenza che i due paesi hanno nei loro Tribunali e nella loro giustizia »; ciò che, a dir vero, non par che valga a risolvere giuridicamente la questione. (*Op. cit.*, pag. 159, nu-

Nella speranza d'avere così fornito un'epitome esatta dei principî in generale, sui quali si fonda l'esecutorietà dei giudicati stranieri, ed in particolare delle forme e degli oggetti dell'*exequatur* e delle persone, cui compete il diritto ad invocarlo nei rapporti italo-russi che formano il tema speciale di questo studio, passo a trattare di due rilevantissimi argomenti, che lo integrano, siccome quelli ne' quali si sostanzia la pratica sanzione della guarentigia dei diritti che la convenzione ha per oggetto di assicurare.

---

mero150). Nell'istesso senso si sono pronunziati: MASSÉ, *Dr. comm.*, n. 805; DESPAGNET, n. 318; BONFILS, n. 27 ; DAGUIN, pag. 214.

V.

LE RESPONSABILITÀ E LA COMPETENZA A GIUDICARNE.

SOMMARIO: 115. Si pongono i quesiti — 116 Metodo per risolverli — 117. Cenno storico dell'istituzione consolare — 118. Sua indole e finalità di gestione — 119. Non mancarono dispareri — 120. Opinione di chi qualifica i consoli una specie particolare d'*agenti diplomatici* — 121. La grande maggioranza li qualifica *agenti commerciali* — 122. Differenze e caratteristiche distintive dei due uffici — 123. Opinione della dottrina moderna — 124, e della giurisprudenza — 125. Precedenti e leggi italiane — 126. Indole della gestione dei consoli in rapporto alle successioni — 127. Fondamento ed estensione dei loro doveri — 128. Dottrina che ispira la convenzione italo-russa — 129. Definizione della natura intrinseca dell'ufficio consolare — 130 Si scende alla soluzione dei quesiti — 131. 1° *quesito:* responsabilità del console — 132. 2° *quesito:* quale il rapporto di codesta responsabilità? — 133. I consoli non rispondono che verso il loro governo — 134. La convenzione sancisce questa regola — 135. Soluzione fondata sovra dottrina nostra — 136. Epitome storico-dottrinale della responsabilità dello Stato per colpe de' suoi funzionarii — 137. La dottrina dello Stato odierno secondo il P. G. Quarta — 138. Scuole estreme — 139. Dottrine del Gabba e del Meucci — 140. Sistema secondo il concetto moderno — 141. Essenzialità della distinzione fra atti d'*impero* e di *gestione* — 142. Antitesi fra i dritti dei singoli e la prevalenza del bene della collettività — 143. Conciliazione dei due termini nella funzione organica e nella responsabilità dello Stato — 144. Il fondamento sociale e la ragion giuridica della sua responsabilità per le colpe de' funzionari — 145. Conclusione del presidente Giorgi — 146. Dottrina prevalente nella giurisprudenza patria in genere, — 147, ed in ispecie in rapporto agli ufficiali consolari — 148. Confutazione d'una obbiezione, ed applicabilità *a fortiori* della responsabilità dello Stato in dipendenza della convenzione italo-russa — 149. La

base scientifica della patria giurisprudenza — 150. La ragion giuridica della responsabilità ricapitolata dal Laurent — 151. Gravità dell'ufficio ed importanza della scelta dei consoli — 152. Mònito ai governanti — 153. Riassunto e conclusioni: responsabilità dello Stato e competenza giudziaria.

115. Ho rilevato i gravi doveri imposti ai Consoli dalla convenzione italo-russa ed ho dimostrato come la loro obbligatorietà sia inderogabile fino ad imporsi alla volontà degli eredi, dei legatarii e degli aventi diritti sulle successioni, ai quali non è dato sottrarsi alla curatela dell'autorità consolare prima del compimento degli atti della divisione e dell'attribuzione dei legati e delle quote (1). Ciò posto, poichè alle obbligazioni sono inerenti le responsabilità, sorgono spontanei i seguenti quesiti: — laddove l'autorità consolare non compia o male compia i suoi doveri, per infedeltà, per incapacità o per negligenza, e dalla sua colpa derivino danni agli eredi, ai legatari od agli aventi diritti sulla successione od a terzi, chi avrà l'obbligo di richiamarla all'osservanza dei suoi doveri? chi risponderà dei danni derivati dalle sue colpe? chi avrà giurisdizione in ogni evento a risolvere le controversie ed a ristabilire l'equilibrio del diritto?

116. Appariranno, se non erro, men che difficili questi problemi alla mente di chi, per giungere alla loro risoluzione, prenda le mosse dalle definizioni esatte della natura intrinseca dell'ufficio consolare e dell'indole e della finalità delle funzioni dei consoli in rapporto alle successioni, e discenda per questa via ad applicare alla materia i principi generali del diritto che governano le responsabilità delle pubbliche amministrazioni ed i limiti delle giurisdizioni.

(1) V. sopra, nn. 65 e 69.

117. Le origini dell'istituzione consolare non risalgono al di là del medio evo. Non sono mancati scrittori, che hanno creduto riscontrarne i caratteri primigenii nella antichità, come ad esempio nei *proxeni* (πρόξενοι) dell'antica Grecia, nei *preposti* (προστάται) dei fenici e dei cartaginesi presso i greci, o nel *praetor peregrinus* in Roma, o nei *priores mercatorum* delle provincie dell'impero; ma, non ostanti alcuni rapporti d'analogia, codeste magistrature speciali sono ben lungi dal rivestire i caratteri del consolato moderno. Questa istituzione ebbe la sua certa origine nel medio evo, allorchè le crociate spinsero all'oriente i diversi popoli d'Europa, e s'andò propagando con l'espansione delle navigazioni e dei traffici delle repubbliche italiane e degli altri Stati commerciali e marittimi; laonde in codesto primo periodo, che giustamente è chiamato *epoca municipale dei consolati*, si vennero istituendo i consoli nei differenti centri d'oriente e d'occidente, ove più feconda si sviluppava l'attività commerciale e marittima.

Nonpertanto essi non erano eletti dal sovrano, ma dai commercianti, dagli armatori e capitani di navi, dai municipii e dalle società commerciali e da chi insomma aveva interessi da tutelare; talchè le loro attribuzioni venivano loro delegate da un numero più o meno considerevole di persone; ed erano svariate a norma delle diverse esigenze, mentre le loro facoltà vennero subendo le modificazioni imposte dalle leggi locali e dalla ragione dei tempi.

Più tardi, concentrati i pubblici poteri, la nomina dei consoli, in epoche diverse ne' vari Stati del mondo, o per capitolazioni, o per trattati d'amicizia, o per convenzioni commerciali, entrò nelle attribuzioni sovrane degli Stati, e venne quindi assoggettata all'*exequatur*, e

progressivamente regolata da leggi interne e da trattati, finchè il diritto in ogni Stato di stabilire uffici consolari nei porti, nelle città aperte o in ogni punto dei territori stranieri, ne' quali fossero commerci da incoraggiare ed interessi nazionali da proteggere, divenne incontestabile, assoluto presso qualunque popolo civile (1).

118. Questo rapido cenno storico basta a dimostrare come l'istituzione consolare, a diversità delle istituzioni diplomatiche, degli ambasciatori e dei legati che risalgono alla più remota antichità, fosse nelle sue origini di creazione privata e come i motivi d'interesse puramente commerciale, che la determinarono, la sua forma d'elezione e la missione, ch'era chiamata ad esercitare, miravano bensì alla protezione ed alla cura dei bisogni economici d'una classe sociale, della classe dei viventi in estranee regioni, ma escludevano da lei ogni concetto di

---

(1) Mi allontanerei dal mio tema se mi fermassi a svolgere la storia delle origini e dello sviluppo dell'istituzione consolare. Rimando perciò chi bramasse d'approfondirla ai seguenti scrittori illustri, che l'hanno svolta con maggiori particolari: EGGER, *Etudes historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains*, 1866; TISSOT, *Des proxénies grecques et de leurs analogies avec les institutions consulaires modernes*, 1863; PRADIER-FODÉRÉ, *Traité de droit internation. public*, tom. IV, nn. 2034 et seq.; FIORE, *Trattato di diritto internaz. pubblico*, tom. II, nn. 1254 et seq.; CONTUZZI, nell'*Enciclopedia giurid. ital.*, v. *Console*, nn. 1 e segg.; PIÈDELIÈVRE, *Précis de droit intern. public*, tom. I, nn. 568 et seq.; LEROY, *Des consulats, des légations, et des ambassades;* LAWRENCE, *Etudes de la juridiction consulaire;* CALVO, *Le droit intern. théorique et pratique*, tom. III, §§ 1368 et seq.; DALLOZ, *Jurisprudence général*, v. *Consul*.

funzione politica e d'attribuzioni diplomatiche. Ora non può se non erratamente presumersi che la sua avocazione allo Stato le facesse mutar natura; perocchè resti identica la sua ragione costitutiva e la sua finalità, e codesta avocazione non fosse determinata se non dal dovere dello Stato di tutelare e difendere gl'interessi dei propri sudditi, di non abbandonarli alla ventura su territori stranieri e di favorirne lo sviluppo delle influenze economiche e dei commerci.

119. Non mancarono in proposito differenti opinioni, le quali si manifestarono fin dai secoli decimosettimo e decimottavo.

120. Alcuni illustri pubblicisti, argomentando da speciali incombenze conferite ai consoli dai loro governi, hanno reputato ch'essi rivestano la vera e propria qualità di agenti diplomatici e li hanno quindi, come tali, assimilati agli ambasciatori ed ai ministri. Così il Pinheiro-Ferreira taccia d'inesattezza il De Martens, il quale rifiuta ai consoli la qualità di *ministri diplomatici*, mentre conviene che siano *ministri pubblici;* e sostiene che se i consoli rivestono la qualità di *agenti pubblici presso i governi stranieri*, debbono riguardarsi quali membri effettivi del corpo diplomatico d'un grado inferiore (1).

Altri, come ad esempio l'Heffter, li hanno qualificati «una specie particolare di agenti diplomatici», in guisa che non sono assimilabili agli ambasciatori, ma sono ministri pubblici d'ordine inferiore. Nondimeno i sostenitori di questa opinione riconoscono che i consoli

(1) Pinheiro-Ferreira, su De Martens, *Précis du droit des gens*, tom. I, pag, 386 et seq.; De Steck, *Essai sur les consuls*, pag. 18; De Clercq et de Vallat, *Guide pratique des consulats.*

non possono avere rapporti diretti col governo del paese in cui risiedono, nè aver diritto alle immunità e ai privilegi spettanti agli ambasciatori (1).

121. Se non che la grande maggioranza dei pubblicisti moderni rifiuta ai consoli la qualità di ministri pubblici e li qualifica *agenti commerciali;* lo che, se nega ad essi qualunque qualità diplomatica e politica, non infirma la loro impronta di pubblici ufficiali in quanto sono eletti dal loro governo, e non menoma il carattere pubblico delle loro funzioni, ma adatta la veste alla funzione; funzione esclusivamente amministrativa e non politica, circoscritta alla protezione, all'assistenza, alla tutela degl'interessi privati dei loro connazionali, siano essi commercianti o marinai o semplici cittadini, e all'esercizio delle altre incombenze o d'amministrazione o di giurisdizione graziosa e contenziosa assegnate loro dalle particolari leggi e convenzioni, ma pur sempre nell'interesse privato dei sudditi dello Stato da cui vennero eletti (2).

---

(1) HEFFTER, traduit par BERGSON, *Le droit intern. public de l'Europe*, § 246; MASER, *Etude du droit internat. public européen*, chap. VIII.

(2) CALVO, *Le droit intern. théorique et pratique*, tom. III, § 1387 e *Diction. manuel de diplomat.*, v. *Consul;* WHEATON, *Elém. de droit intern.*, tom. I, par. 223, § 22; WICQUEFORT, *L'ambassadeur et ses fonctions*, tom. I, pag. 63; KLÜBER, *Le droit des gens modernes de l'Europe*, pag. 249, § 173; FOELIX et DEMANGEAT, *Traité de droit intern. privé*, tom. I, pag. 422, n. 215; CONTUZZI, *Enciclop. giurid. ital.*, v. *Console*, pag. 94 in fine e seg. e 388; PRADIER-FODÉRÉ, *Traité de droit intern. public*, tom. IV, pag. 645, n. 2110; TRAVERS TWISS, *Le droit des gens ou des nations considérées comme communau-*

122. A conferma di questa opinione, gl'internazionalisti più illustri si sono dati a descrivere chi l'una, chi l'altra differenza specifica, chi l'una chi l'altra speciale e difforme caratteristica, di guisa che raggruppando codeste differenze e caratteristiche si ha la dimostrazione perentoria della sostanziale disparità che corre tra i consoli e gli agenti diplomatici. — Invero i consoli, come ancor più di frequente i viceconsoli e gli agenti consolari, sono talora scelti fra stranieri (1), spesso fra commercianti i quali.

---

tés, etc., 1887, chap. XII, pag. 326, n. 209; PAUL LEROY, *Des consulats, des légations et des ambassades*, part. II, liv. II, chap. II, pag. 140; DUDLEY FIELD, *Projet d'un code intern.*, traduit par Rollin, art. 177 note; VATTEL, *Le droit des gens*, tom. I, pag. 622, § 34 et seq.; RIQUELME, *Derecho publico*, tom. II, pag. 474 e 524. Il FIORE, nella prima edizione del suo *Nuovo diritto internazionale pubblico* opinò che i consoli formassero una categoria tutta speciale d'agenti diplomatici incaricati della difesa degl'interessi commerciali dei loro paesi, ma agenti d'ordine inferiore, perchè non accreditati presso il sovrano straniero; nella nuova edizione intitolata *Trattato di diritto internazionale pubblico* ha revocato quella sua prima opinione ed ha insegnato così: «I consoli non hanno vera e propria qualità di rappresentare lo Stato dal quale sono inviati, imperocchè la loro missione sia limitata a proteggere gl'interessi privati dei cittadini del paese dal quale sono nominati e ad esercitare, rispetto ai medesimi, nei limiti determinati dalle leggi o dalle relative convenzioni, certe funzioni d'amministrazione e di giurisdizione volontaria o contenziosa» (3ª ediz., vol. II, n. 1254).

(1) Questo purtroppo è stipulato in convenzioni ed è sancito in leggi consolari e da non pochi Stati si pratica — e, forse ancor più che dagli altri, dall'Italia, che fu colonizza-

per essere insigniti di quel pubblico ufficio, non abbandonano i loro traffici epperò non si sottraggono alle leggi ed alle giurisdizioni del paese in cui risiedono; — essi ricevono bensì il loro mandato direttamente dal sovrano che li elegge, ma questo loro mandato è sostanzialmente e formalmente difforme dal mandato conferito agli ambasciatori, ai ministri, agli agenti diplomatici; — non sono muniti di lettere credenziali che li accreditino presso il capo dello Stato straniero, ma di semplici patenti che ne designano il titolo e ne determinano le attribuzioni; — non godono delle immunità, dei privilegi e delle prerogative spettanti agli agenti diplomatici, ma solo, dal punto di vista del diritto delle genti, sono circondati da quelle garanzie di libertà e di sicurezza che il sovrano che li riceve deve loro tacitamente assicurare, affinchè possano disimpegnare convenientemente le loro

---

trice antica e maestra di sapienza nel diritto delle genti e nei costumi internazionali, — non ostante siffatta pratica ripugni al concetto dell'ufficio consolare. Infatti come potrà uno straniero penetrarsi del carattere, delle tendenze, delle leggi d'una gente, fra cui non nacque, non crebbe, non palpitò, di cui non incarnò la coltura e la tradizione storica, ch'è l'anima dei popoli, ed a cui non lo avvince il sentimento patrio, fremente nel cuore del cittadino lontano dalla sua terra? La nostra legge consolare distingue due categorie di consoli. Entrambe le categorie comprendono ugualmente consoli generali, consoli e viceconsoli; la seconda ha per di più gli agenti consolari. Or bene; l'art. 5 dispone che tutto il personale della seconda categoria può essere scelto fra sudditi esteri!...

funzioni (2); — rimangono affatto estranei ai negoziati politici ed alle relazioni internazionali; — non fanno parte del corpo diplomatico neppure nelle forme esteriori, tanto che non sono nella loro qualità ufficiale invitati alle cerimonie pubbliche ed alle feste di corte, come specialmente si verifica a Pietroburgo, a Parigi ed a Londra, e così in Prussia, in Austria e nel Belgio; — non hanno corrispondenza col governo dello Stato in cui risiedono, se non per mezzo degli agenti diplomatici dello Stato che li elesse; — risiedono ove un centro d'interessi, un porto, una colonia fiorente, un'importante piazza commerciale renda necessaria la loro presenza, ma spesso lontano dalla sede del governo dello Stato, nel quale esercitano il loro ufficio, talchè ben di sovente più consolati vengono da uno stesso Stato istituiti su vari punti dello stesso Stato straniero, ed hanno circoscritta la loro giurisdizione entro i limiti d'una città, d'un porto o d'una regione di questo Stato; — in qualche paese dipendono dal ministero del commercio; — laddove si rendano incompatibili, lo Stato straniero non è tenuto al riguardo di domandarne il richiamo al capo dello Stato che li elesse e di dedurne i motivi, come per gli ambasciatori e pei ministri, ma può senz'altro toglier loro l'*exequatur*; — in caso di rivoluzione o di cambiamento di governo nello Stato che li elesse, non decadono nè abbisognano di un nuovo mandato e di un nuovo *exequatur*, ma serbano, come un qualunque altro ufficiale civile, le loro funzioni.

---

(2) Diverse sono le immunità di cui godono i consoli nei paesi della cristianità, da quelle di cui godono nei paesi fuori della cristianità; in quelli più ristrette, più larghe in questi fin quasi ad eguagliare in ciò gli agenti diplomatici. Consult. PRADIER-FODÉRÉ, op. cit., tom. IV, nn. 21, 22.

123. Questa opinione, pressochè generale nella dottrina moderna, trova la sua sanzione e nei trattati e nelle leggi consolari, i quali, col circoscrivere e limitare entro una sfera d'interessi puramente privati le attribuzioni e le prerogative dei consoli, forniscono gli elementi sostanziali della disparità che corre tra essi e gli agenti diplomatici. V'hanno anzi esempi di convenzioni, nelle quali, come in quella conclusa all'Aia l'8 giugno 1855 tra la Francia e i Paesi Bassi, espressamente si dichiara che « i consoli saranno reciprocamente considerati quali *agenti commerciali* » e « non saranno investiti d'alcun carattere diplomatico ».

124. E in questo senso s'è pronunciata la giurisprudenza (1).

125. Passando a parlare più particolarmente dell'Italia, basta rivolgere l'occhio ai precedenti e alla nostra legge consolare del 28 gennaio 1866 per non poter dubitare che la missione dei consoli sia limitata a proteggere gl'interessi privati dei cittadini italiani all'estero. Il ministro Ricasoli, nella circolare diramata ai consoli italiani l'11 settembre 1861, scriveva appunto: — « Per proprio istituto

(1) Cass. franc., 9 febbr. 1884 (*Journ. de droit intern. privé*, 1884, pag. 61); — DALLOZ, *Réc. périod.*, 1884, I, 307); App. Parigi, 8 gennaio 1886 (*Journ. de droit intern. privé*, 1886, pag. 77); - SIREY (*Réc. périod.*, 1887, II, 13); Trib. paix Bruxelles, 23 marzo 1891 (*Pasicr. belge*, 1891, III, 301); Cass. Roma, 3 maggio 1900 (*Riv. Univers.*, XIV, I, 363); App. Roma, 27 giugno 1899 (*Foro ital.*, XXIV, I, 1058 e seg.); App. Lucca, 31 maggio 1881 (*Foro ital.*, VI, I, 662); Pretura Milano, 4 aprile 1903 (*Monit. trib. mil.*, 1903, 513); Trib. Firenze, 20 dec. 1887 (*Dritto e giurispr.*, III, 321); Cass. Torino, 31 marzo 1876 (*Foro it.*, I, I, 256).

degli uffici consolari, (i consoli) non sono incaricati di politiche incombenze » (1). E l'art. 20 della citata legge dispone: — « I consoli esercitano funzioni amministrative, ed *in caso di delegazione* eziandio diplomatiche »; — dal che chiaro apparisce che le funzioni diplomatiche sono estranee alle attribuzioni inerenti al loro ufficio e solo possono, in via d'eccezione, venir loro affidate per mezzo di speciale delegazione. Ond'è che quel secondo inciso è manifestamente dettato allo scopo di rimuovere il dubbio sulla capacità dei consoli ad essere investiti di delegazioni diplomatiche, lo che non menoma, ma rafforza l'indole prettamente amministrativa dell'ufficio consolare.

126. Precisata così l'intrinseca natura dell'ufficio consolare, è agevole definire l'indole della gestione dei consoli in rapporto alle successioni.

Chi vorrà porre in dubbio che il diritto a succedere nell'eredità del defunto, a pretendere che cessi lo stato d'indivisione, ed a conseguire la quota ereditaria od il legato costituisca un puro diritto *privato?* Tale essendo per sua natura, tale rimane codesto diritto se il *de cujus* morì o lasciò la sua sostanza ereditaria su terra straniera. Tale infatti l'hanno considerato, nè avrebbero potuto altrimenti, e la dottrina e le leggi e le convenzioni internazionali di tutti gli Stati civili. Ma se tal'è, le leggi e le convenzioni internazionali, che ne governano il godimento e ne disciplinano l'esercizio, attengono alla lor volta al diritto privato; ed è perciò funzione tutta di gestione privata quella dell'ufficiale destinato ad assumere il possesso e l'amministrazione dei beni ereditarii in nome e per conto degli eredi, ad adottare provvedimenti conservativi, a condurre le operazioni, ad assegnare le quote,

(1) Collezione *celerif.*, 1861, vol. II, pag. 1885.

ad assicurare insomma la rigorosa osservanza della legge per la tutela di quanti vantano diritti sull'eredità; — leggi, convenzioni, funzioni e ufficiali istituiti dallo Stato in adempimento d'uno dei più essenziali fini razionali dell'associazione civile, qual'è, come ho già detto, la tutela, la difesa, la rivendicazione, ove occorra, dei diritti privati del cittadino (1). Importa inoltre non trasandare che le leggi interne, al pari delle convenzioni internazionali che governano questo diritto privato, sono, presso tutti i popoli civili, ritenute *d'ordine pubblico;* dal che risulta che esse lo considerano essenziale e sacro alla vita morale ed economica del cittadino e lo forniscono d'una guarentigia e d'una difesa sociale indefettibile.

127. Questi postulati costituiscono il fondamento etico-giuridico così delle leggi territoriali, che delle convenzioni internazionali nella soggetta materia, e rendono indubitabile che le convenzioni internazionali dirette a garantire ai nazionali l'integro conseguimento delle eredità mobiliari lasciate da loro autori in paese straniero hanno

(1) Arg. dai passi seguenti: HEFFTER, *Droit intern.*, § 101; CALVO, *Droit intern. théorique et pratique*, tom. II, livre XI, § 864; VATTEL, *Droit des gens*, livre II, § 71; FUNCK-BRENTANO, *Précis du droit des gens*, 1877, livre I, cap. XII, pag. 226; PRADIER-FODÉRÉ, *Traité de droit intern. publ.*, tom. I, n. 205; DE MARTENS, *Trattato di diritto internaz.*, vol. III, parte speciale, lib. IV, § 101 in fine; ROMAGNOSI, *Principî fondamentali di diritto amministrativo*, lib. III, cap, III, sez. II; QUARTA, *Discorso inaugur.* del 1900 (*Riv. Univers.*, XIV, parte IV, col. 21 e segg.); DE FALCO, *Discorso inaugur.* del 3 gennaio 1884, pag. 26; BONASI, *Della respons. penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici*, pag. 347 e 393; FIORE, *Diritto internaz. pubbl.*, vol. II, n. 1130; ecc.

gli identici motivi e le identiche finalità delle leggi promulgate sulla materia entro i confini del territorio, e quindi, mentre rimangono assolutamente all'infuori del diritto pubblico, impongono, con identica imperiosità nella sfera del diritto privato ai pubblici ufficiali preposti alla loro esecuzione, diritti e doveri identici a quelli che le leggi interne sanciscono entro i confini dello Stato.

128. Da questa dottrina sono ispirate la legge consolare italiana e la convenzione italo-russa sulle successioni, come risulta dal loro testo e dai rilievi fatti nel cap. III di questo studio, là dove ho esaminato le disposizioni che determinano e disciplinano le attribuzioni dei consoli, e ne prefiggono l'obbligatorietà e lo scopo (1).

129. Il console è l'ufficiale pubblico destinato dal suo Governo a fungere da depositario, da notaio, da procuratore legale *ut alter ego*, da curatore ed amministratore dell'eredità, nell'esclusivo interesse degli eredi e dei legatari. Egli adempie adunque a codesta sua grave e delicata funzione nella doppia ed inscindibile qualifica di pubblico ufficiale e di gestore legale di un privato negozio.

130. Questa definizione dell'intrinseca natura dell'ufficio consolare in genere e dell'indole e dello scopo delle funzioni sue nello speciale rapporto delle successioni, apre la via sicura alla risoluzione dei quesiti, che formano il tema del presente capitolo.

131. Laddove il console, per infedeltà, per incapacità, per negligenza od imprudenza, non compia o male compia i suoi doveri, se dal suo delitto o dalla sua colpa deriveranno danni agli eredi, ai legatari od agli aventi diritti

---

(1) V. qui sopra, n. 60 e seg.

sul patrimonio ereditario, sarà egli personalmente responsabile?

Su questo primo quesito sarebbe ozioso il disputare. Nella dottrina moderna e nelle vigenti leggi dei popoli civili l'irresponsabilità non esiste. Tutti i funzionari sono responsabili delle conseguenze dannose dipendenti da delitti o da colpe commesse nell'adempimento dei doveri del loro ufficio; e quindi i consoli al pari di qualunque altro (1). « Per il console è un dovere d'ufficio, dice il Contuzzi, la protezione dei suoi nazionali; e, se trasgredisce quest'obbligo, viola la legge » (2). La convenzione italo-russa, col rendere obbligatorio per gli eredi il soggiacere alla sua curatela e col render lui arbitro nella scelta dei modi, dei mezzi e delle persone più idonei all'adempimento de' suoi speciali doveri, aggrava la sua responsabilità.

132. Ma da questa premessa consegue forse un rapporto diretto di responsabilità fra lui e il cittadino leso? In altri termini, consegue ch'egli debba rispondere al cittadino dell'adempimento dei propri doveri e che questi abbia azione contro di lui per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle sue commissioni od omissioni?

133. Non esito nel pronunciarmi per l'opinione negativa. I funzionari non debbono rispondere dei loro atti che verso la pubblica amministrazione che li elesse. Questa regola, fondata sovra un principio d'ordine e di ragione, è comune

---

(1) Consult.: Corte de' Conti, 1° maggio 1879 (*Foro it.*, V, III, 16); Cass. Torino, 23 dec. 1880 (*Annali*, 1881, 60); Cass. Roma, 8 febbr. 1883 (*Foro it.*, VIII, I, 839).

(2) Contuzzi, *Enciclop. giurid. ital.*, voc. *Console*, pag. 389.

a tutti i pubblici ufficiali delle gerarchie amministrative e politiche eletti dal Governo dello Stato, ed è essenziale al retto e spedito disimpegno delle molteplici ed imperiose funzioni della complicata macchina statuale. Se i funzionari fossero lasciati a bersaglio personale delle azioni giudiziali dei singoli amministrati, le preoccupazioni e le contese li renderebbero perplessi ed agitati o ne perturberebbero il tranquillo e sereno adempimento dei doveri. Or ciò che di tutti i funzionari, dicasi parimente dei consoli nell'esercizio delle svariate loro incombenze, ed in ispecie in questa che ha per obbietto le successioni. Invero scrive il Contuzzi: «i consoli non sono incaricati di tutelare gl'interessi dei loro nazionali presso le autorità locali come se fossero procuratori dei singoli loro concittadini..., ma nella qualità di rappresentanti dello Stato che li ha nominati» (1). Difatti, sebbene questa loro gestione sia tutta d'indole amministrativa e privata, non è però il cittadino interessato che per libera elezione conferisce loro il mandato ad esercitarla, ma la legge e la convenzione internazionale, che della legge ha l'efficacia, la impongono, e designano quel dato ufficio di quella speciale circoscrizione, quale che ne sia la persona investita; e non si può prescindere dalla qualità di pubblico ufficiale di questo gestore legale di privati negozi. Ond'è che al cittadino leso la lesione deriva dal pubblico ufficio consolare. E' dunque solo l'ufficio pubblico che contrae, per effetto del dolo e della colpa del funzionario, l'obbligo del risarcimento e ne risponde in giudizio; ed è quindi contro la pubblica amministrazione soltanto che il cittadino può rivolger l'azione.

---

(1) Contuzzi, loc. cit., pag. 388.

134. Questa regola generale, ed implicita nelle funzioni amministrative dei consoli, è stata sancita espressamente nell'articolo ottavo della convenzione italo-russa sulle successioni, il quale dispone così: «... l'autorità conso-«lare ... entrerà definitivamente in possesso della parte «mobiliare della successione, che liquiderà e trasmetterà «agli aventi diritto, *senza avere altro conto a rendere che «al suo proprio governo*». E chiamerei superflua questa sanzione se la sua generica e comprensiva estensione non mirasse evidentemente a sottrarre gli atti e le funzioni dei consoli nella soggetta materia, oltrechè alle azioni delle parti interessate, anche all'ingerenza ed al controllo dello Stato, nel quale essi geriscono l'ufficio loro.

135. Questa soluzione è fondata sopra una dottrina, che è gloria nostra e che, fra le diverse teorie sul concetto dello Stato e quindi sulla sua responsabilità per le colpe de' suoi funzionari, meglio d'ogni altra s'avvicina al fine supremo dei civili consorzi secondo il concetto moderno, e cioè alla giustizia sociale, alla Dea sacra ch'è chiamata a sposare in un accordo armonioso i due elementi della vita umana, l'individuo e la società; l'individuo, da cui scatta e rifulge la scintilla del genio e dell'arte, e nella cui natura è insita la socialità; la società, che nel convivio universale degl'individui coordina ed armonizza le energie verso quel fine supremo e ne modera e ne contempera le iniziative e gli slanci, senza affogarli nel mare magno della collettività.

136. Riassumerò rapidamente quelle diverse teorie, le quali si contesero il campo, e a quella giungerò, che ormai può dirsi prevalente fra i più illustri giureconsulti nostrani e nella patria giurisprudenza.

I *regalisti* ritennero l'irresponsabilità dei funzionari eletti dal Principe: «*sacrilegii enim instar est dubitare*

an si dignus sit quem elegerit imperator» (1). La loro teorica si sostanziava nel principio dell'infallibilità dello Stato; e fu combattuta fin dal medio evo (2).

Bandita la teoria del diritto divino ed il concetto dello Stato, che vive a sè e per sè, tutto inteso a sfruttare ed assorbire le energie dei sudditi e impersonato nel monarca, — confutate le concezioni geniali, che posero a fondamento filosofico dello Stato col Kant la ragione, col Fichte l'idea soggettiva, con l'Hegel l'idea astratta, con lo Schopenhauer la volontà, con l'Hartmann l'inconscio, — ripudiato il sistema, che, partendo dal concetto d'una vita primigenia in uno stato di natura egoistico e selvaggio, fondato sul solo diritto individuale, approda con Rousseau al contratto sociale; — precorsa da Vico, surse la scuola storica, che diede allo Stato per fondamento l'idea giuridica, sì che il diritto e lo Stato si svolgono armonicamente seguendo l'impulso vario delle vicende umane nei luoghi e nei tempi. Ma il diritto e lo Stato che lo impersona, nel concetto di questa scuola, erano fondati in una legge fatalistica e mancavano d'un elemento essenziale; voglio dire del contenuto etico e della finalità, i quali non possono che coesistere col concetto del *dovere*, ch'è il verbo dei tempi nuovi.

A quest'obietto ha rivolto la sua tendenza la scuola positiva, la quale nel porre a fondamento della sua dot-

---

(1) L. 3 *Cod. de crimine sacrilegii.*

(2) Consult. Gabba, *Foro ital.*, 1881, I, 938; — Giorgi, *Teoria delle obblig.*, V. n. 340 e le autorità da lui citate; — Meucci, *Della responsabilità indiretta delle amministrazioni pubbliche* (*Archiv. giurid.*, vol. XXI, pag. 342).

trina la legge d'evoluzione, agitatrice e governatrice progressiva dei fenomeni cosmici, ha constatato la funzione fisico-chimica nel mondo inorganico, la funzione biologica nel mondo organico, e nel mondo superorganico la funzione morale.

Da ciò il concetto dello Stato moderno, — non vampiro che per sè viva suggendo il sangue dei consociati, non cieco strumento della volontà d'un individuo, o di una casta, o d'una maggioranza soverchiatrice ed egoista, — ma persona morale e giuridica costituita dalle necessità naturali ed etiche della convivenza sociale, moderatrice e tutrice dei diritti dei consociati, coordinatrice delle energie dei singoli verso il supremo fine comune, ch'è la giustizia.

137. « La dottrina giuridica dello Stato odierno, — disse il Procurator Generale Quarta in uno di que' suoi discorsi inaugurali, per sapienza e per genialità memorandi, — non è già la dottrina, che considerava lo Stato come il cervello della società, o come il perno dell'ordine sociale, la quale finiva con l'assorbire tutto in lui e col concepirlo come scopo assoluto, apoteòsi, da cui erano completamente invertiti i giusti rapporti, nei quali lo Stato, come mezzo, deve trovarsi con tutta la sociale comunanza. La dottrina odierna è quella, che noi spesso, e si direbbe quasi con voluttà, ricerchiamo di là delle Alpi, mentre è nella nostra biblioteca giuridica antica e moderna, ed è stata perfino insegnata, quando l'Italia era « la terra dei morti, da un'ombra che pensava ». La personalità universale dello Stato deve completare, non distruggere ed assorbire, la personalità individuale; e l'assoggettamento del singolo individuo al potere politico non debb'essere mai al di là di quello che sia strettamente necessario pel

completo integramento e svolgimento individuale di tutti coloro, la cui associazione forma lo Stato» (1).

E da queste premesse concludeva con le parole del Rosmini: «Niun diritto dei singoli cittadini, il complesso dei quali costituisce il bene comune, può essere mai sacrificato per ragione di bene pubblico; ed essere sacrificato s'intende distrutto o danneggiato senza compenso, quando esso e il suo valore poteva altrimenti andar salvo».

138. Partendo da questi principî, una scuola diametralmente opposta a quella dei regalisti ha posto come regola inderogabile la responsabilità dello Stato pei fatti dei funzionari, fondandosi sul concetto che la pubblica Amministrazione, avendo per proprio ufficio la tutela e la difesa degl'interessi di ciascuno e di tutti, se ha libertà d'azione e di scelta de' suoi funzionari, non può mai ledere impunemente il diritto dell'individuo. Quindi, laddove i funzionari o varcando i limiti delle loro attribuzioni o venendo meno ai doveri del loro ufficio, rechino danno al privato, la pubblica Amministrazione è tenuta al risarcimento (2).

Fra gli opposti sistemi, altri ve ne ha, che, ponendo il concetto dell'irresponsabilità come regola, battono la via delle eccezioni per una casistica così lunga in taluni da eccitare a domandar se la regola non rimanga per avventura soverchiata dalle eccezioni.

---

(1) *Rivista universale*, vol. XIV, parte IV, col. 21 e 22 e le autorità citate nelle copiose note ivi apposte in calce dallo stesso illustre oratore.

(2) Consult. Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, vol. V, numeri 345 e 346; — Meucci, op. cit., e tutta la dottrina nostrana e straniera da entrambi invocata.

139. In questo campo aperto, non deliminato da una apposita legge (proposta in Italia, ma rimasta sempre fra color che stan sospesi) la disputa non ebbe confine e fu vivamente dibattuta dai più illustri pubblicisti specialmente italiani, francesi e tedeschi. Ed io trasando questa rassegna, che mi trarrebbe lontano. Solo, a cagion d'onore, cito l'illustre Gabba, il quale afferma l'irresponsabilità dello Stato nella sfera statuale, ossia politica, ma ritiene la responsabilità per gli abusi dei funzionari nelle relazioni d'indole patrimoniale dello Stato o tendenti a scopo patrimoniale (1), a differenza del Meucci, che pone per regola la responsabilità dei funzionari, fondandola sui principî dell'istitoria, non altro essendo i pubblici ufficiali che istitori in rapporto al loro preponente, ch'è il Governo (2).

140. E vengo al sistema che meglio risponde al concetto dello Stato moderno, razionalmente considerato nella sua duplice funzione di ente politico e di persona giuridica; sistema intraveduto già dal Grozio, propugnato in Francia dal Larombière (3), presso di noi dal Bonasi (4)

---

(1) GABBA, *Questioni di diritto civile*, pag. 109; — *Foro ital.*, 1881, I, 932.

(2) MEUCCI, *Istituz. di diritto amministrativo*, vol. I, capitolo 15; e op. cit.

(3) LAROMBIÈRE, Cod. Napol., Comm. all'art. 1384, nn. 13, 14 e 15.

(4) BONASI, *Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici*, nn. 262 e seg.: — e nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, I, pag. 3 e seg., e 178 e seg.

e professato dal Quarta (1), dal Giorgi (2) e da una schiera d'insigni giureconsulti (3).

Nella funzione essenzialmente politica, lo Stato esercita atti d'autorità; nella funzione giuridico-privata esercita atti di gestione. — Esercita la prima funzione quando detta leggi, emana decreti, conclude alleanze, stipula trattati di commercio e di navigazione e convenzioni con potenze straniere, dichiara guerre e paci, provvede all'ordine pubblico ed alla sicurezza esterna od interna; — esercita la seconda funzione, non soltanto quando governa il suo patrimonio, ma ben anco quando gerisce, per mezzo de' suoi funzionari, i vari rami della pubblica amministrazione nell'interesse od a tutela dei diritti dei privati.

141. Invano fu obiettato che lo Stato è ente politico in sè, che tutte di pubblico interesse sono le sue funzioni e che pertanto, comunque agisca, non immuta la propria essenza. Su ciò nessuno muove dubbio. — Ma chiude gli occhi all'evidenza chi non vede quanto profonda sia la diversità delle due funzioni, sia nell'indole che nello scopo. « Chi pretende che la distinzione non possa farsi, — osserva il Giorgi, — perchè lo Stato compie tutte le sue funzioni per veduta di interesse pubblico, mostra di non aver bene afferrato il senso della distinzione » (4). Sempre pubblico è l'interesse ch'esso tutela in quanto

(1) Quarta, disc. cit., *Rivista universale*, XVI, IV, colonna 21 e seg.

(2) Giorgi, *Dottrina delle persone giuridiche*, vol. III, n. 68 e seg.; — *Teoria delle obbligazioni*, vol. V. n. 359 e seg.

(3) Pacifici-Mazzoni, *Istituz. di diritto civile ital.*, IV, 85; — Ranelletti, *Foro ital.*, 1898, I, 80; — De Filippis, *Filangieri*, II, 2, pag. 1 e seg.; ecc.

(4) Giorgi, *Teoria delle obbligaz.*, V, n. 306.

i suoi fini razionali sono costituiti dal bene di ciascuno e di tutti; nondimeno altro è l'interesse inscindibile della collettività, per la cui tutela la limitazione del diritto individuale è uguale per tutti: altro è l'interesse dei singoli, il cui diritto lo Stato ha l'obbligo di garentire e riequilibrare, sia che rimanga leso per conflitto con gli altri singoli, sia che rimanga leso per conflitto con la collettività; perchè il fine supremo dello Stato è la giustizia uguale per tutti e la giustizia consiste nell'equilibrio del diritto, così nei pubblici che nei privati rapporti. Se lo Stato non avesse quest'obbligo, cesserebbe la ragione sostanziale dell'associazione civile; verrebbe meno l'unico correspettivo, pel quale il cittadino si assoggetta a prestargli tributi di libertà, di danaro e di sangue (1).

142. Importa dunque porre a fondamento della funzione dello Stato la distinzione tra *atti d'impero* ed *atti di gestione* e coordinare ad essa, conciliandoli, i due seguenti principî, e cioè: — che *veruno squilibrio possa per qualsivoglia ragione venir tollerato all'eguaglianza dei diritti dei singoli consociati;* — che *al bene privato debba prevalere il bene della collettività.*

143. Questi due termini, a primo aspetto antitetici, si coordinano e si conciliano razionalmente così.

Se il sacrificio del diritto, imposto ai singoli dallo Stato pel pubblico bene, è comune a tutti, come ad esempio avviene pei tributi, l'equilibrio non è turbato. Nessuno ha diritto a doglianze.

Se il sacrificio stesso ugualmente imposto dallo Stato pel pubblico bene colpisce uno od alcuni cittadini soltanto, l'equilibrio è turbato e deve ristabilirsi, dacchè

(1) V. qui sopra n. 126 e nota.

sarebbe iniquo che la collettivà si avvantaggiasse a detrimento di uno o di alcuni de' proprî consociati. Ma, poichè legittimo è il fine, l'equilibrio deve ristabilirsi, non in base alle regole sancite dagli articoli 1151 e 1152 del Codice civile, non, cioè, a titolo di risarcimento di danni, titolo, che ha per presupposto il delitto o il quasi-delitto, ma a titolo di compenso e cioè col conferire al cittadino il valore rappresentativo del diritto menomato o sottratto al suo godimento. — Sovra questo concetto sono fondati l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo e la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Se per l'opposto il sacrificio è l'effetto dell'incapacità, della negligenza, o del dolo del pubblico funzionario, sia pur che questa illegittima lesione venga da costui cagionata a causa o nell'esecuzione d'un legittimo provvedimento dell'autorità politica, lo Stato, gestore giuridico degl' interessi dei propri consociati, *tanquam privatus egisse censetur;* assume quindi veste di persona giuridica ai sensi dell'art. 2 del Codice civile, è soggetto alle obbligazioni imposte dalle leggi a tutte le persone civili, e risponde per ciò verso il cittadino degli effetti dannosi dei delitti e dei quasi delitti dei suoi funzionari in base alle regole sancite dagli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile, e dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo.

144. Così determinata la finalità e la funzione organica dello Stato, sono di fermo avviso che la sua responsabilità civile pei delitti e per le colpe dei pubblici funzionari debba ritenersi fondata sovra un alto principio di ragion sociale, e cioè nel più essenziale fine razionale dello Stato, qual'è la guarentigia indefettibile dell'equilibrio dei diritti pubblici e privati di ciascuno e di tutti; ed, in applicazione e traduzione pratica di codesto principio,

debba ritenersi ch'essa trovi la sua sanzione tecnico-giuridica nel diritto e nella libertà dello Stato di scegliersi i propri agenti.

145. In questi termini definito il fondamento scientifico e la esplicazione formale e giuridica di codesta responsabilità, mi tengo ad onore di conchiudere con l'illustre Presidente Giorgi; — « allorchè il funzionario pubblico delinque o commette sbagli mediante erroneo od illegale esercizio delle incombenze proprie della sua carica, ecco nello Stato l'obbligo di rispondere verso il privato offeso del danno che ne ha risentito » (1).

146. Questa conclusione prevale nella patria giurisprudenza, come dimostrano le frequentissime decisioni delle nostre Corti, delle quali riassumerò le più recenti e più tipiche per le specialità dei casi, che le provocarono.

Nel 1896 la Corte di cassazione di Roma affermò che « l'amministrazione delle poste è responsabile dei danni causati dall'ufficiale postale se questi per trascuranza o negligenza omise di dar esecuzione all'ordine del mittente

---

(1) Giorgi, *Teoria delle obblig.*, vol. V, n. 362. — La responsabilità dello Stato per le colpe de' funzionari è ritenuta, oltrechè dagli scrittori citati: dal Sourdat (*Traité général de la responsabilité*, nn. 1030, 1055); da Aubry et Rau (*Cours de droit civil français*, § 447, nota 16); da Massé et Vergé (*Sur Zachariae*, § 628, nota 6); dal Sarri (*La responsabilità civile dello Stato*); dal Narici (*Sopra due casi di responsabilità civile dello Stato, Gazz. del Proc.*, XIII, pag. 397 e 409); dal Conti (*La Legge*, XVII, II, 4); dal Bertolini (*La Legge*, XVII, III, 37); dal Meucci (*Foro it.*, 1877, I, 78); dal Laurent (*Princ. de droit civil*, tom. XX, n. 593); dalla Corte di cassazione di Francia (*Dalloz*, 1845, I, 261; *id.*, 1855, I, 87); ecc.

di consegnare una cambiale all'usciere pel protesto, qualora non venga pagata dal debitore » (1).

Nel 1897 la Sezione civile della Cassazione stessa annullava una sentenza del Tribunale di Roma, opinando che costituiscono funzioni di governo e d'impero, e quindi non danno luogo ad azione per risarcimento di danni, non solo gli atti che lo Stato, le Provincie ed i Comuni hanno il dovere di compiere per la necessità della convivenza sociale e che i cittadini sono tenuti a subire, ma altresì tutti gli altri atti e procedimenti facoltativi, posti in essere nel pubblico interesse, dei quali i cittadini possono, volendo, profittare (2). Il Ranelletti confutava con una dotta monografia questa decisione (3) e le Sezioni unite della Cassazione, dinanzi alle quali fu riproposta la controversia dopo il giudizio di rinvio, disdissero la decisione della propria Sezione civile e riconfermarono la precedente propria giurisprudenza (4).

Le stesse Sezioni unite nel 1899 dichiararono che « lo Stato non assume responsabilità per gli atti d'impero dei suoi funzionari, ma ne assume per quelli di gestione, anche quando accompagnino atti d'impero e siano ad essi collegati » (5); e nel 1899 più oltre si spinsero nell'affermare che « quando l'atto d'impero offenda un diritto non solo esistente per legge comune, ma costituitosi sotto la tutela ed approvazione della stessa autorità amministrativa, può

(1) Cass. Roma, 10 agosto 1896 (*Rivista univers.*, X, I, 589).

(2) Cass. Roma, 9 luglio 1897 (*Foro it.*, XXIII, I, 80).

(3) Loc. cit., in nota.

(4) Cass. Roma, Sezioni unite, 29 marzo 1900 (*Rivista universale*, XIV, I, 398).

(5) Cass. Roma, Sezioni unite, 16 febbraio 1899 (*Foro it.*, XXIV, I, 268).

sorgere un'azione d'indennizzo, di cui è competente a conoscere l'autorità giudiziaria » (1).

La Corte di cassazione di Firenze ha ritenuto che « lo Stato è responsabile degli atti di gestione, non degli atti d'impero » ma nel contempo ha spiegato che « atto d'impero è quello, che dispone e provvede nell'esclusivo e diretto interesse della generalità dei cittadini ed è perfetto e si compie con la deliberazione prescritta dalla legge speciale » (2).

La Cassazione di Torino ha, a sua volta, ritenuto che « lo Stato il quale, sospettando il trasporto all'estero di oggetti artistici nazionali, dà ordine di speciali indagini e sorveglianza ai propri agenti doganali (con che compie certamente un atto d'impero), è responsabile dei danni recati da costoro nel sequestrare e trattenere una cassa sospetta (e cioè nell'esecuzione dell'atto d'impero) con l'estrarne malamente i quadri ivi racchiusi e col riporveli senza alcuna cura e diligenza » (3).

Venne aggredito un corriere postale e gli furono derubati alcuni pieghi raccomandati. La Corte d'appello di Genova ritenne la responsabilità dello Stato per colpa *in omittendo*, perchè l'Amministrazione non usò « tutta la diligenza nel custodire il deposito affidatole per farlo pervenire al suo destino » (4).

---

(1) Cass. Roma, Sezioni unite, 18 aprile 1899 (*Foro ital.*, XXIV, I, 797).

(2) Cass. Firenze, 28 dicembre 1898 (*Rivista univers.*, XIII, I, 283).

(3) Cass. Torino, 20 dicembre 1900 (*Foro it.*, XXVI, I, 171).

(4) Corte d'appello di Genova, 7 aprile 1898 (*Rivista universale*, XIII, I, 194, 195).

Finalmente la Cassazione di Palermo; dichiarò sottoposto lo Stato al risarcimento de' danni anche per gli atti compiuti *jure imperii* illegalmente (1).

147. Altrettali massime la giurisprudenza ha affermato in relazione agli ufficiali consolari.

Fu convenuto in giudizio il regio Ministero degli esteri per rispondere degli effetti civili del delitto commesso dal Console italiano nel Messico, il quale aveva sottratto a danno dei legatari Cattaneo alcune somme provenienti dalla successione lasciata, morendo, in quello Stato da un loro parente italiano. La Corte d'appello di Roma, — premesso che l'esame della causa si riassumeva nell'indagare se il Ministero degli esteri fosse civilmente responsabile rispetto agli eredi per le quote loro dovute sulla somma di cui il Console si appropriò, — pose e risolse la questione così: — « Tale indagine si svolge nella duplice investigazione: — 1° se lo Stato sia responsabile per le conseguenze derivanti dai fatti illeciti commessi dai regi Consoli nell'adempimento delle funzioni che sono loro affidate; 2° se, nell'affermativa di tale prima proposizione, il fatto commesso dal Viviani può ritenersi inerente ad un atto compreso nell'esercizio delle sue funzioni di Console italiano ». — La Corte rispose affermativamente ad entrambi i quesiti.

Sul primo, riassunta la teorica del Collegio Supremo sulla responsabilità civile dello Stato pei delitti e le colpe dei funzionari, argomentò in questa forma: — « sulla natura di tali funzioni, la stessa legge consolare, con l'ar-

---

(1) Cass. di Palermo, 14 aprile 1883 (*La Legge*, 1883, I, 807). Nel senso stesso avevano giudicato la Cass. di Torino nel 1871 (*La Legge*, 1871, II, 377) e la Corte d'appello d'Ancona (*Foro ital.*, 1899, I, 1242).

ticolo 20, le dichiara amministrative, tranne i casi di speciali incarichi diplomatici e le eccezioni per le altre qualità di cui i consoli sono investiti, di notai, di ufficiali dello stato civile e di giudici, nei limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali. Or non v'ha dubbio che, tra le funzioni di natura amministrativa affidate ai consoli, vanno incluse quelle a cui si riferisce l'art. 25 della stessa legge consolare, col quale si dispone che i consoli debbono fare gli atti conservativi nel caso di decesso di un italiano; e l'altra, che è prescritta dall'art 106 del regolamento per l'esecuzione della ripetuta legge consolare, col quale si dispone che gli oggetti ed i fondi provenienti da successioni, consegnati ai consoli dalle autorità locali o dai mandatari, come quelli derivati dalle successioni dei nazionali amministrate o liquidate da essi, debbono considerarsi come depositi e come tali essere custoditi nelle cancellerie dei Consolati. E la natura amministrativa di tali atti meglio risulta ed assume il carattere di mera gestione, ove si consideri la speciale indole delle mentovate attribuzioni dei consoli, le quali si riferiscono, non già ad affari d'interesse generale, ma di natura privata, specialmente pei depositi volontari autorizzati dall'art. 106 dei regolamenti consolari. Laonde è d'uopo ritenere che da tali atti scaturiscono rapporti giuridici civili, ed in conseguenza sussiste la responsabilità civile dello Stato ». Per queste considerazioni, condannò il regio Ministero a restituire ai legatari le somme appropriatesi dal Console (1).

Avverso questa sentenza il regio Ministero degli esteri produsse ricorso per Cassazione, ma il Collegio Supremo

(1) Corte d'appello di Roma, 27 giugno 1899 (*Foro ital.*, XXIV, I, 1058 e segg.).

profferì sentenza di rigetto, dichiarando che la Corte di appello di Roma aveva ben giudicato ed aggiungendo questa perentoria considerazione: « ora è impossibile disconoscere che in simili incontri il ricevimento da parte del Console dei cennati effetti costituisce una funzione tutta d'ordine privato e patrimoniale, la quale implica la rappresentanza dello Stato, non come potere politico e suprema autorità, ma come persona giuridica, *quae privato iure utitur et aequa lance cum privatis contendit*, in quanto lo Stato assume per mezzo del Console, a quel modo che l'assume per mezzo di coloro che esso abbia preposto ad una cassa postale, la figura di un vero e proprio *depositario* » (1).

Non meno interessante è la controversia decisa nel 1902 dalla stessa Corte d'appello di Roma.

Oggetto della lite era la responsabilità dello Stato in dipendenza del delitto di un Console italiano, che aveva sottratto, a danno d'un cittadino italiano, una somma da lui ricevuta, per deposito volontariamente fatto, nell'adempimento e nell'esercizio delle sue funzioni. Il Ministero degli esteri sosteneva la propria irresponsabilità fondandosi in tesi generale, « sull'assunto che lo Stato è irresponsabile, perchè si versa in materia di diritto pubblico » ed in ispecie perchè, nel caso contemplato, il regolamento « determina una responsabilità propria e personale del Console che tassativamente esclude quella dello Stato ». La Corte confutò e rigettò questi argomenti. « Che non si versi in materia di diritto pubblico, — argomentò, — si deduce con chiarezza dal disposto dell'art. 20 della legge consolare che riconosce nel

---

(1) Cass. Roma, 3 maggio 1900 (*Rivista univers.*, XIV, I, 363; *Foro it.*, XXV, I, 514).

Console funzioni amministrative, fra le quali è certamente compresa quella relativa all'accettazione del deposito, per la natura estrinseca ed intrinseca dell'atto che, escludendo qualsiasi attribuzione *iure imperii*, implica un rapporto puramente privato... Tutto ciò dà l'espressione dell'indole dei rapporti giuridici civili, che scaturiscono da simili atti non connessi ad alcuna funzione politica o di sovranità dello Stato, che, agendo soltanto, *non iure imperii*, ma come persona giuridica, si vincola verso i terzi per mezzo del funzionario che lo rappresenta ». E scese alla illazione che « ove un delitto o quasi delitto sia commesso dal funzionario medesimo (dal Console) nell'esecuzione delle sue funzioni e nel limite di queste, non può lo Stato sottrarsi all'obbligo di corrispondere un indennizzo all'interessato, nello stesso modo in cui il committente è responsabile del fatto illecito del suo commesso. E' questo l'effetto del vincolo di rappresentanza che esiste fra lo Stato e il suo funzionario per gli atti di gestione, qualunque sia la natura del rapporto giuridico di locazione d'opera o di mandato che interceda fra loro. Non vi era quindi bisogno di una espressa dichiarazione di tale responsabilità nell'art. 1153, bastando sapersi che lo Stato ha agito come persona giuridica per comprendere che, rimanendo estraneo alla imputabilità, confonde la sua responsabilità civile con quella dell'individuo che lo rappresenta, per cui deve riconoscere come suo l'atto compiuto da quest'ultimo e risarcire il danno cagionato per la colpa di non averlo saputo prevenire ed impedire, come avrebbe potuto e dovuto per la sua qualità e per l'obbligo della vigilanza e del controllo che doveva esercitare. — Non vale opporre che questa teorica, che in fondo si ammette per i depositi di somme e di valori provenienti da successioni a' sensi dell'art. 113 del rego-

lamento, non sia applicabile ugualmente per i depositi volontariamente fatti dalle parti, come prescrive il successivo art. 114. E' vero che per i primi si dice: *i consoli sono responsabili delle somme, valori, mercanzie ed effetti mobili che vengono depositati d'ufficio*, ecc.; e per i secondi si dice: i consoli possono sotto la *loro responsabilità ricevere in deposito oggetti litigiosi ed ogni altro effetto*, ecc. Ma da tale dizione, che varia soltanto nella forma, non è dato trarre argomento che il secondo sia un'eccezione del primo, nel senso che il console riceva come privato cittadino, e non come funzionario, soltanto i depositi delle persone viventi. Se la legge ciò avesse voluto, lo avrebbe espressamente detto per garanzia dei terzi, che *per tanto contrattano col console, per quanto lo considerano come funzionario, che implica la responsabilità del Governo* » (1).

148. Ho reputato pregio dell'opera il riprodurre la parte sostanziale di questa esatta decisione per due ordini di ragioni. — Anzitutto la Corte giustamente non cura e sorpassa l'opinione di coloro, i quali, — argomentando che il funzionario, allorchè nell'esercizio delle sue funzioni delinque, non è più tale, ma *ipso iure* si converte in un semplice privato, che agisce all'infuori delle attribuzioni affidategli dallo Stato, — sostennero l'irresponsabilità civile dello Stato in dipendenza di reati commessi dai pubblici funzionari. La ragion giuridica si ribella contro quest'assurda opinione, la quale non può altrimenti fondarsi che sull'irrazionale preconcetto che, nel conferire le attribuzioni ai funzionari, lo Stato, se non implica l'attribuzione di delinquere, implica tuttavolta quella di commettere omis-

(1) App. Roma, 17 ott. 1902; estens. il dotto ed acuto consigliere Capriolo (*Temi Rom.*, 1902, 511; *Foro it.*, XXVIII, I, 381).

sioni, negligenze ed errori. E' evidente che chi la professò non intese il fondamento etico-giuridico della responsabilità dello Stato per le infrazioni commesse dai suoi funzionari. — La seconda ragione è in ciò riposta, che dal raziocinio della Corte si desume un argomento *a fortiori* per lo speciale tema delle successioni, ch'è oggetto di questo studio. Invero, se la responsabilità dello Stato, siccome fondata sull'indole dell'ufficio consolare, venne con giusto rigor di logica affermata a tutela di depositi fatti volontariamente da nazionali, cui piacque per libera elezione, senza imposizione legale, usufruire dell'opera consolare, — se codesta stessa responsabilità per virtù di evidenza passava incontestata, anzi ammessa dallo stesso Ministero degli esteri (a quanto da un inciso della decisione si rileva) nella specie delle successioni in base alla disposizione dell'art. 113 del regolamento consolare, — nessuno vorrà dubitare che *a fortiori* s'imponga l'identica soluzione in dipendenza della convenzione italo-russa, la quale testualmente sancisce la responsabilità del console nell'unico ed esclusivo rapporto verso il proprio Governo.

149. Questo è lo stato della più autorevole giurisprudenza, la quale, se non invoca esplicitamente, nella sua ragione di decidere, l'alto principio di ordine sociale, e cioè il fine razionale dello Stato, che ho posto qui sopra a fondamento unico ed essenziale di questa dottrina, implicitamente riposa in esso i suoi responsi, perocchè non altrimenti che in esso possano trovar base scientifica e la distinzione tra atti di gestione e atti d'impero e l'applicazione allo Stato della sanzione giuridica compendiata negli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile.

150. Partendo da questi concetti, la ragion giuridica rende irrefutabile l'argomento, che mi è grato ripetere con le parole del Laurent: — « Lo Stato sceglie i suoi agenti,

così l'illustre giureconsulto; se prende agenti imprudenti e cattivi deve rispondere della sua scelta, al pari che i privati rispondono della loro. Invano si obietta la immensità di questa responsabilità: se la responsabilità dello Stato è più estesa di quella dei privati, esso ha ancora mille modi d'informarsi che i privati non hanno. Ed essendo più considerevoli i vantaggi che esso offre ai suoi agenti, ne deriva che il servizio pubblico è più ricercato che il servizio dei privati; perciò lo Stato ha in realtà una scelta che i privati hanno raramente » (1). Da questo libero ed esclusivo diritto di scelta deriva come conseguenza imprescindibile la sua responsabilità.

Or, ciò che della scelta di tutti i funzionari, è a dirsi più specialmente dei consoli.

151. Il principe di Talleyrand, nel tessere l'elogio del conte Reinhardt, si domandò: — « dopo essere stato un abile ministro, quante cose occorrono ancora per diventare un buon console? » E prosegui rilevando le svariate, molteplici e gravi attribuzioni di questo delicatissimo ufficio pubblico; attribuzioni « che esigono, sono parole sue, una folla di conoscenze pratiche, per le quali è necessaria una particolare educazione ». Il Pradier-Fodéré evoca l'insegnamento dell'arguto statista e s'intrattiene a classificare quelle attribuzioni, il fondamento delle quali è riposto nella conoscenza esatta delle legislazioni, sia dello Stato proprio del console che dello Stato in cui egli medesimo deve esercitare le sue funzioni, e dei trattati, e delle convenzioni, e degli usi, e dei costumi, e nella maturità dell'esperienza, e nel senso prudente e pratico delle cose. La conoscenza delle leggi, dei trattati e delle con-

---

(1) LAURENT, *Princ. de droit. civil*, tom. XX, n. 593; GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, vol. V, n. 362.

venzioni costituisce un obbligo, « al quale il console, dice l'insigne professore, non potrebbe sottrarsi senza compromettere la propria autorità; e l'esperienza, dice il De Martens, non può adagiarsi sul solo esercizio pratico, se studi maturi non le forniscono una solida base » (1).

Se lo Stato demanda sì delicati e gravi uffici a uomini di non perfetta probità, od ignoranti, o per carattere e per costume inetti allo speciale ufficio, od inesperti, od infingardi, assume la responsabilità degli effetti delle loro commissioni ed omissioni.

152. Possano i nostri reggitori tener presente questo mònito, acciò, dovunque splenda il sole, brilli nell'aureola del suo prestigio antico il bel nome italiano, e non incombano ai fratelli lontani e alle benemerite colonie nostre iatture e danni, ed allo Stato il gravame delle dovute riparazioni.

153. Con quest'augurio, riassumo e concludo.

Premessa a fondamento dei proposti quesiti la dottrina dello Stato moderno, — edificata sovra di essa la responsabilità civile dello Stato per gli effetti dannosi dei delitti e delle colpe commessi dai suoi funzionari, — posto, quale principio d'ordine e di ragione, che il funzionario non debba rispondere degli atti suoi se non verso lo Stato, da cui solo dipende per quello speciale vincolo di diritto pubblico che è costituito dalle gerarchie, — ritenuto che il privato all'ufficio s'affida e con l'ufficio contrae e quindi non già con la privata persona del funzionario, ma con lo Stato, che il funzionario prescelse e in esso lui per quelle date funzioni s'incarnò, — discen-

(1) PRADIER-FODÉRÉ, op. cit., tom. IV, nn. 2068, 2069, 2107; DE MARTENS, *Guide diplomatique*, tom. I, § 74, pagina 276; TALLEYRAND, *Instruct. générale du* 8 *août* 1814 *pour les consuls de France en pays étrangers.*

dono immediate e necessarie, per qualsivoglia specie di funzioni amministrative dei consoli e maggiormente per quelle inerenti alle successioni, le conclusioni seguenti:

— il cittadino leso nel suo diritto civile dal delitto o dalla colpa del console ha l'azione di risarcimento contro lo Stato, dal quale il console venne eletto;

— data l'indole puramente civile delle funzioni degli uffici consolari nella soggetta materia, — poichè pel principio sancito dall'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo è devoluta alla giurisdizione giudiziaria la cognizione di tutte le cause, nelle quali si faccia questione di un diritto civile, comunque possa esservi interessata la pubblica amministrazione, (1) — è competente l'autorità giudiziaria a conoscere ed a risolvere nel merito tutte le controversie che abbiano per oggetto i doveri degli uffici consolari in ordine alle successioni, sia che il privato reclami dal suo Governo l'osservanza e il rispetto delle leggi tutrici del proprio diritto privato, sia che l'adempimento d'atti legittimi, sia che la revoca degli illegittimi, sia che il risarcimento dei danni derivatigli dai delittuosi o dai colposi procedimenti dell'autorità consolare.

E non può sorgere dubbio sulla competenza dell'autorità giudiziaria anche ad imporre allo Stato l'adempi-

---

(1) La dottrina, sulla quale si fonda questo principio, è dottamente spiegata, ed illustrata con ricco corredo d'autorità, dal procuratore generale Quarta in una monografia pubblicata nella *Rivista Universale* (vol. XII, parte I, colonna 66 in nota e segg.), monografia, il cui tema è quello di dimostrare come i giudizi sulla legalità o meno degli atti e provvedimenti dell'autorità amministrativa aventi per oggetto *un diritto*, sotto il duplice aspetto di forma e di sostanza, rientrino nelle esclusive attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

mento degli atti legittimi e a decretar la revoca degli illegittimi, dappoichè siamo nella sfera del diritto privato, nella quale lo Stato è soggetto al dritto comune, perchè giovi ripeterlo, *tanquam privatus egisse censetur.*

Chè se avvenisse invece che lo Stato per pure ragioni d'interesse diplomatico avesse decretato di astenersi dall'adempimento degli uni o dalla revoca degli altri, allora soltanto l'autorità giudiziaria non potrebbe imporre lo adempimento o la revoca; ma in questo caso rimarrebbe a lei la competenza a conoscere gli effetti di codesti decreti d'indole statuale, non più per condannar lo Stato a risarcire i danni ai sensi degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile, ma per costringerlo a soddisfare l'indennità, ch'è quanto dire a rappresentare al privato, leso nel proprio diritto da quei decreti di pubblica utilità, l'equivalente della lesione.

La convenzione italo-russa del 1875 non creò, ma ribadì questi rapporti giuridici e queste conclusioni.

FINE.

APPENDICE

Convenzione italo-russa del 16-28 aprile 1875.

APPENDICE

Regio decreto, n. 2707 (Serie 2ª), col quale è data esecuzione alla convenzione stipulata il 16-28 aprile 1875 fra l'Italia e la Russia e relativa alle successioni fra i rispettivi connazionali.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla convenzione conchiusa fra l'Italia e la Russia pel regolamento delle successioni lasciate dai nazionali di uno dei due paesi nel territorio dell'altro, firmata a Pietroburgo il 28-16 aprile 1875, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 13-1 agosto 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 settembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti
addì 4 *ottobre* 1875
Vol. 83 *Atti del Governo a c.* 52.
AYRES.

(*Luogo del sigillo*)

V. Il Guardasigilli
VIGLIANI.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione essendo stata conchiusa fra l'Italia e la Russia all'oggetto di determinare i diritti dei nazionali rispettivi e le attribuzioni giudiziarie e consolari dell'uno e dell'altro paese in ciò che riguarda le successioni lasciate in uno dei due Stati dai nazionali dell'altro Stato; e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritta a Pietroburgo addì 28 aprile del corrente anno 1875;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes le Russies, désirant déterminer les droits des nationaux respectifs et les attributions des autorités judiciaires et consulaires de l'un et de l'autre pays en ce qui concerne les successions laissées, dans l'un des deux Etats, par les nationaux de l'autre Etat, ont résolu. d'un commun accord, de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le comte Raphaël Ulisse Barbolani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes le Russies, grand officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre de la Couronne d'Italie, chevalier de l'ordre de Saint Stanislas de la première classe, etc., etc., et

Sa Majestê l'Empereur de toutes les Russies,

Le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de l'Empire, membre du conseil de l'Empire, ayant le portrait de Sa Majesté l'Empereur, enrichi de diamants; chevalier des ordres russes de Saint André en diamants, de Saint Wladimir de la première classe, de Saint Alexandre Newski, de l'Aigle Blanc, de Sainte Anne de la première classe et de Saint Stanislas de la première classe; de l'ordre de l'Annonciade d'Italie, de la Toison d'Or d'Espagne, grand'croix de la Légion d'honneur de France, de Saint Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noir de Prusse en diamants, et de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. En cas de décès d'un italien en Russie ou d'un russe en Italie, soit qu'il fût établi dans le pays, soit qu'il y fût simplement de passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre, à l'égard des biens mobiliers du défunt, les mêmes mesures conservatoires, que celles qui, d'après la législation du pays, doivent être prises à l'égard des successions des nationaux, sous réserve des dispositions stipulées par les articles suivants.

Art. 2. Si le décès a eu lieu dans une localité où réside un consul général, consul ou vice-consul de la nation du défunt, ou bien à proximité de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement avis à l'autorité consulaire, pour qu'il puisse être procédé, en commun, à l'apposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papiers du défunt.

L'autorité consulaire devra donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'elle aura été informée du décès la première.

Si l'apposition immédiate des scellés paraissait nécessaire, et que cette opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le concours de l'autorité consulaire, et vicé-versa, sauf à informer l'autorité qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.

Le consul général, consul ou vice-consul aura la faculté de procéder à cette opération, soit en personne, soit par un délégué, dont il aura fait choix. Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un document émanant de

l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et constatant son caractère officiel.

Les scellés apposés ne pourront être leves sans le concours de l'autorité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.

Il sera procédé de la même manière à la formation de l'inventaire de tous le biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt.

Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité locale à l'autorité consulaire, ou, vicé-versa, par l'autorité consulaire à l'autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des scellés simples ou doubles et à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui l'invitation a été adressée, ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule aux dites opérations.

Art. 3. Les autorités compétentes feront les publications prescrites par la législation du pays relativement à l'ouverture de la succession et à la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publications qui pourront également être faites par l'autorité consulaire.

Art. 4. Lorsque l'inventaire aura été dressé conformément aux dispositions de l'article 2, l'autorité competente délivrera à l'autorité consulaire, sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers, ainsi que le testament, s'il en existe.

L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'adresser à

l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.

Art. 5. L'autorité consulaire devra conserver à titre de dépôt, demeurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventariés, le montant des créances que l'on réalisera et des revenus que l'on touchera, ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de six mois à compter du jour de la dernière des publications faites par l'autorité locale, relativement à l'ouverture de la succession, ou du terme de 8 mois à compter du jour du décès, s'il n'à pas été fait de publication par l'autorité locale.

Toutefois, l'autorité consulaire aura la faculté de prélever immédiatement, sur le produit de la succession, les frais de dernière maladie et d'enterrement du défunt, les gages des domestiques, loyers, frais de justice et de consulat et autres de même nature, ainsi que les dépenses d'entretien de la famille du défunt, s'il y a lieu.

Art. 6. Sous la réserve des dispositions de l'article précédent, le consul aura le droit de prendre, à l'égard de la succession mobilière ou immobilière du défunt, toutes les mesures conservatoires qu'il jugera utiles dans l'intérêt des héritiers. Il pourra l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura le droit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défunt qui pourraient se trouver déposée, soit dans les caisses publiques, soit chez des particuliers.

Art. 7. Si, pendant le délai mentionné à l'article 5, il s'élève quelque contestation à l'égard des réclamations, qui pourraient se produire contre la partie mobilière de la succession de la part de sujets du pays ou de sujets d'une tierce puissance, la décision concernant ces réclamations,

en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appartiendra exclusivement aux tribunaux du pays.

En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire au paiement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs appartenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être remis à l'autorité locale compétente. l'autorité consulaire restant chargée de représenter les intérêts de ses nationaux.

Art. 8. A l'expiration du terme fixé par l'article 5, s'il n'existe aucune réclamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les tarifs en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de la succession, entrera définitivement en possession de la partie mobilière de la dite succession, qu'elle liquidera et transmettra aux ayants droit, sans avoir d'autre compte à rendre qu'à son propre Gouvernement.

Art. 9. Dans toutes les questions auxquelles pourront donner lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux d'un des deux pays dans l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront officiellement reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient tenus de justifier de leur mandat par un titre spécial.

Il pourront, en conséquence, se présenter soit en personne, soit par des délégués, choisis parmi les personnes qui y sont autorisées par la législation du pays, par devant les autorités compétentes, pour y prendre, dans toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des héritiers, en poursuivant leus droits ou en répondant aux demandes formées contre eux.

Il est toutefois bien entendu que les consuls généraux,

consuls et vice-consuls, étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux, ne pourront jamais être personnellement mis en cause relativement à toute affaire concernant la succession.

Art. 10. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation, concernant les successions immobiliéres, appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives au partage des successions mobiliéres, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés dans l'un des deux pays par des sujets de l'autre pays, seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet Etat, à moins qu'un sujet du pays où la succession est ouverte n'ait des droits à faire valoir à la dite succession.

Dans ce dernier cas, et si la reclamation est présentée avant l'expiration du délai fixé par l'article 5, l'examen de cette réclamation sera déféré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession est ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur la validité des prétentions du réclamant et, s'il y a lieu, sur la quote-part qui doit lui être attribuée.

Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la succession sera remis à l'autorité consulaire, qui en disposera à l'égard des autres héritiers conformément aux stipulation de l'article 8.

Art. 11. Lorsqu'un italien en Russie ou un russe en Italie sera décédé sur un point, où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'apposition des scellés et à l'inventaire de la succes-

sion. Des copies authentiques de ces actes seront transmises dans le plus bref délai, avec l'acte de décès et le passeport national du défunt, à l'autorité consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession, ou, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, au représentant diplomatique de la nation du défunt.

L'autorité locale compétente prendra, à l'égard des biens laissés par le défunt, toutes le mesures prescrites par la législation du pays, et le produit de la succession sera transmis dans le plus bref délai possible, après l'expiration du délai fixé par l'article 5, aux dits agents diplomatiques ou consulaires.

Il est bien entendu, que dès l'instant que la légation de la nation du défunt, ou l'autorité consulaire la plus voisine, aura envoyé un délégué sur les lieux, l'autorité locale, qui serait intervenue, devra se conformer aux prescriptions contenues dans les articles précédents.

Art. 12. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront également à la succession d'un sujet de l'un des deux Etats qui, étant décédé hors du territoire de l'autre Etat, y aurait laissé des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 13. Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou passagers de l'un des deux pays, morts dans l'autre pays, soit à bord d'un navire, soit sur terre, seront remis entre les mains du consul de leur nation.

Art. 14. La presente convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les ratifications en seront échangées à Saint Pétersbourg, le plus tôt que faire se pourra, et la convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après

sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint Pétersbourg, le vingt-huit (seize) avril de l'an de grâce mil huit-cent soixant-quinze.

(*L. S.*) BARBOLANI.

(*L. S.*) GORTCHACOW.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.

Dato a Torino addì diciassette del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento settantacinque, vigesimosettimo del nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

DELLO STESSO AUTORE

L'abolizione dei diritti civici. Appunti critici alla legge 24 giugno 1888. — Roma 1889.

Il Massimario del Bollo, raccolta ordinata di tutte le vigenti leggi, regolamenti e decreti sulle tasse di bollo, corredata di copiose annotazioni pratiche. — Roma, 1888.

Le riforme alla Legge sui lavori pubblici: I. *Acque pubbliche, derivazioni ed usi* - II. *Strade ordinarie* - III. *Gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici.* — Roma, Unione Cooperativa Editrice, 1904.

Questioni di diritto:

Quali diritti vantar possa l'appaltatore del dazio consumo, che abbia preso sopra di sè i casi fortuiti, in correspettivo della temporanea proibizione di smerciar generi soggetti al dazio durante l'epidemia colerica. — Nella *Rivista Universale,* I, I, 429 e segg.

L'appoggio senza previo contratto e senza previo pagamento della medianza. — Nella *Rivista Universale,* IV, I, 1 e segg.

La servitù di veduta e la prescrizione acquisitiva. — Nella *Rivista Universale,* IV, I, 65 e segg.

L'art. 9 della legge abolitiva degli usi civici ed il diritto negli utenti al ricorso. — Nella *Rivista Universale*, IV, III, 65 e segg.

Effetti dell'impugnativa della firma nella cambiale. — Nella *Rivista Universale*, V, I, 457.

La donna avvocato. — Nella *Rivista Universale*, VI, I, 1.

L'insequestrabilità dei tributi, ed in ispecie del dazio consumo, anche per crediti stanziati nel bilancio del Comune. — Nella *Rivista Universale*, VI, I, 33.

Della diversità nelle origini e nei caratteri fra la colonia parziaria perpetua, la costituzione di rendita e la rendita fondiaria. — Nella *Rivista Universale*, VII, I, 676 e seguenti.

Se nelle colonie parziarie perpetue l'onere dell'imposta fondiaria incomba al padrone od al colono. — Nella *Rivista Universale*, VII, I, 682 e segg.

L'alto dominio, l'omaggio ed il laudemio. — Nella *Rivista Universale*, VII, IV, I, 1 e segg.

Della natura degli usi civici e della loro importanza sociale. — Nella *Rivista Universale*, VIII, I, 1 e segg.

La condizione giuridica dell'appaltatore del dazio consumo e la competenza a pronunciare sul suo conto. — Nella *Rivista Universale*, VIII, III, 28 e segg.

Delle origini, della natura e della inalienabilità ed imprescrittibilità degli usi civici. — Nella *Giurisprudenza italiana*, XLVII, I, 1, 135 e segg. e nella *Rivista Universale*, IX, I. 74 e segg.

Della validità, in luogo del titolo, del certificato emesso dall'ufficiale legalmente incaricato della custodia dei ruoli e

dei registri, a sostegno dell'intimo di manoregia. — Nella *Rivista Universale*, IX, I, 694 e seg.

Il prezzo della vendita e la mercede della locazione rimessi all'arbitrio dei terzi. — Nella *Rivista Universale*, IX, IV, 6 e segg.

Relazione sulle cause che ostacolano la retta amministrazione della giustizia in Italia, diretta ai Consigli dell'ordine e di disciplina del regno dalla Commissione eletta dall'assemblea degli avvocati e procuratori di Roma. — Nella *Rivista Universale*, IX, IV, 89 e segg.

Dell'indole speciale del contratto di mezzadria in confronto al contratto di locazione. — Nella *Rivista Universale*, X, I, 161 e segg.

Evoluzione e caratteri del giuspatronato famigliare. — Nella *Rivista Universale*, X, I, 327 e segg.

L'arbitrato internazionale nella sua indole e nei suoi effetti (A proposito della vertenza italo-colombiana). — Nella *Rivista Universale*, XIII, I, 99.

Se il Comune, oltre a notificare al proprio creditore l'emissione del mandato di pagamento, debba procedere all'offerta reale per liberarsi dalla propria obbligazione. — Nella *Rivista Universale*, XIV, I, 37 e segg.

L'anticostituzionalità del decreto-legge del 22 giugno 1899. — Nella *Rivista Universale*, XIV, II, 17, 18.

Sui limiti rispettivi della competenza giudiziaria ed amministrativa. — Nella *Rivista Universale*, XIV, I, 83 e segg.

L'azione di sfratto per locazione finita. — Nella *Rivista Universale*, XV, I, 681 e segg.

Dei caratteri differenziali tra l'enfiteusi e la colonia parziaria. — Nella *Giurisprudenza Italiana*, LIII, I, 1, 539 e segg., e nella *Rivista Universale*, XV, I, 226 e segg.

Del diritto ad impugnare i rescritti del pontefice per orrezione e surrezione, della lesione enormissima e dell'incompatibilità delle transazioni in tema d'usi civici. — Nella *Rivista Universale*, XVII, I, 7 e segg.

Dell'indole, dell'estensione e della misura dell'ultimo possesso di fatto agli effetti dell'affrancazione degli usi civici. — Nella *Rivista Universale*, XVII, I, 58 e segg.

L'affrancazione degli usi civici e l'ultimo possesso di fatto. — Nella *Rivista Universale*, XIX, I, 227 e segg.